Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restiruzione al mittente previo pagamento resi



I Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n. 30 del 28 luglio 2004

S.S. N. 15

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 30 luglio 2004 **€ 2,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2004, n. 20.

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Compensazioni nel settore della formazione professionale)

1. In deroga al comma 194 dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), i soggetti titolari di attività finanziate con fondi regionali, statali o comunitari, che presentano rendiconti certificati con somme a debito, possono chiedere, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la compensazione con coesistenti somme a credito risultanti da rendiconti certificati, già consegnati alla Regione, e da questa non ancora saldati.

Art. 2

(Disciplina per l'accertamento di professionalità)

1. Ai fini dell'accertamento della professionalità per coloro che hanno frequentato corsi di formazione professionale antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le disposizioni statali in vigore al momento dell'iscrizione ai predetti corsi.

Art. 3

(Contributi per spese di trasporto scolastico e acquisto di libri di testo. Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 3/1998)

1. Al comma 47 dell'articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «non superiore a 26.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 37.000 euro»;

b) le parole: «, nella misura massima di 520 euro» sono soppresse.

2. Al comma 48 dell'articolo 16 della legge regionale 3/1998, sono aggiunte, in fine, le parole: «con decreto del Presidente della Regione si provvede annualmente, entro il 28 febbraio, alla revisione del limite di reddito e della riduzione per i figli a carico sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.».

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 2, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005.

Art. 4

(Organismo regionale per la tutela della lingua friulana. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 4/2001)

1. I commi 66 e 67 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono sostituiti dai seguenti:

«66. Nel quadro dell'azione regionale per la tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana, allo scopo di coordinare le iniziative della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia in materia di politica linguistica, l'Amministrazione regionale promuove l'istituzione di un apposito organismo, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa e finanziaria, avente i seguenti compiti:

a) svolgere in modo continuativo un'autonoma attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonché di consulenza scientifica, a supporto delle Amministrazioni pubbliche e delle istituzioni scolastiche nell'esercizio delle funzioni a esse spettanti in attuazione delle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana;

b) svolgere funzioni di indirizzo per l'impiego dei finanziamenti che, a qualsiasi titolo, vengono destinati dallo Stato e dalla Regione agli interventi per la tutela della lingua friulana;

c) predisporre i piani regionali di politica linguistica;

d) favorire la più ampia collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana e promuovere la costituzione di un Albo dei soggetti riconosciuti per l'attività culturale e scientifica svolta in tale ambito;

e) provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di studio, ricerca, divulgazione e alla organizzazione di incontri di carattere scientifico, aventi a oggetto lo sviluppo delle conoscenze in materia di tutela del patrimonio linguistico e lo scambio di esperienze con organismi, istituzioni e soggetti che sono espressione di altre realtà linguistiche, a livello nazionale ed europeo;

f) promuovere la conoscenza e l'uso della grafia ufficiale della lingua friulana.

67. L'ordinamento dell'organismo di cui al comma 66 è disciplinato dal relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Regione. Lo statuto è definito in conformità della normativa regionale vigente in materia di amministrazione e contabilità degli enti della Regione e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) recepimento espresso tra le finalità statutarie degli obiettivi indicati al comma 66;

b) previsione che nel consiglio di amministrazione dell'organismo siano rappresentate la Regione, le Province e i Comuni dei territori interessati e le principali istituzioni scientifiche e culturali che operano nel Friuli-Venezia Giulia per la promozione della lingua friulana;

c) previsione che alla Regione sia riservata la designazione del Presidente.».

Art. 5

(Enti riconosciuti per l'attività di tutela e valorizzazione della lingua e cultura friulana. Determinazione dell'importo dell'assegnazione spettante per l'anno 2004)

1. Ai fini della ripartizione dello stanziamento autorizzato a valere sul capitolo di spesa 5547 del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e al bilancio per l'anno 2004 dalla tabella E, relativa all'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), a favore degli enti che svolgono attività al livello regionale per la conservazione, valorizzazione e diffusione della lingua e cultura friulana, individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b), punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 80, della legge regionale 1/2003, l'importo da assegnare a ciascun ente è fissato in misura pari al 95 per cento di quello previsto per l'anno 2003 dall'articolo 6, comma 81, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003).

2. La quota dello stanziamento indicato al comma 1, che eccede la somma delle assegnazioni previste a fa-

vore degli enti ivi individuati, può essere destinata a favore di ulteriori organismi operanti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 15/1996, espressamente indicati dal Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane.

Art. 6

(Gestione e manutenzione del compendio di Villa Manin di Passariano e del suo parco. Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 32/2002)

1. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), è abrogato.

2. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti di vigilanza, custodia e manutenzione del compendio di Villa Manin di Passariano, l'Azienda speciale Villa Manin stipula apposita convenzione con il Comune di Codroipo, assicurando che sia previsto in tale ambito il ricorso all'impiego del personale che ha svolto mansioni analoghe presso la Villa per almeno due anni nell'ultimo triennio.

Art. 7

(Emolumenti del consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale Villa Manin. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 32/2002)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 32/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e l'emolumento viene fissato alla nomina dalla Giunta regionale.».

Art. 8

(Contributi nel settore delle attività culturali. Norma di interpretazione autentica)

1. In via di interpretazione autentica, il beneficiario del contributo di cui al comma 75 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2004 è da intendersi l'Associazione «Corale Vincenzo Ruffo» e non l'Associazione musicale Vincenzo Ruffo, come erroneamente riportato nella disposizione in vigore.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nella denominazione del capitolo 5284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, riferito all'unità previsionale di base 9.6.300.1.295 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dopo la parola: «Associazione» è inserita la parola: «Corale».

Art. 9

(Finanziamenti a istituzioni culturali del settore cinematografico e audiovisivo. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 1/2004)

1. Al comma 108 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2004, dopo le parole: «degli stabili predetti» sono aggiunte le seguenti: «e dei relativi impianti tecnologici e attrezzature tecniche».

Art. 10

(Contributi per la promozione del Festival della Gioventù Olimpica Europea. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 1/2004)

1. I commi 126, 127 e 128 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2004 sono sostituiti dai seguenti:

«126. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato esecutivo del Festival della Gioventù Olimpica Europea, che si terrà a Lignano Sabbiadoro nell'anno 2005, e a soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, contributi da utilizzare per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni sportive e di iniziative promozionali finalizzate alla promozione diretta del festival.

127. Alla concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 126 si può provvedere in via anticipata, sulla base della presentazione dei programmi delle attività ivi indicate, recanti l'illustrazione delle specifi-

che iniziative e manifestazioni che si prevede di realizzare e del corrispondente preventivo analitico delle spese da sostenere.

128. Il Comitato esecutivo del festival di cui al comma 126 è tenuto a presentare all'Amministrazione regionale concedente la documentazione giustificativa delle spese sostenute entro tre mesi dalla conclusione del festival. Gli eventuali beneficiari diversi dal Comitato esecutivo sono tenuti a presentare all'Amministrazione regionale concedente la documentazione giustificativa delle spese sostenute entro tre mesi dalla data della manifestazione.».

2. L'onere di cui al comma 126 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2004, come sostituito dal comma 1, continua a fare carico all'unità previsionale di base 9.8.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6066 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con la seguente: «Contributi a favore del Comitato esecutivo del Festival della Gioventù Olimpica Europea e a soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, per l'organizzazione e realizzazione di un programma di manifestazioni sportive e di iniziative promozionali del festival».

Art. 11

(Modifica di termini per la presentazione di domande di contributo nel settore delle attività sportive e ricreative)

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio».

2. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 8/2003, le parole: «entro il 28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio».

Art. 12

(Commissari straordinari delle Aziende sanitarie regionali)

1. Nel caso in cui venga meno il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione regionale e i direttori generali delle Aziende sanitarie regionali per i motivi di cui all'articolo 3-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999, ovvero per qualsivoglia altro motivo, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, può affidare, nelle more della nomina del nuovo direttore generale e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, tutti i poteri di gestione nonché la rappresentanza dell'Azienda sanitaria a un commissario straordinario che potrà essere scelto tra qualsiasi soggetto in possesso, alla data della nomina, del diploma di laurea nonché di esperienza gestionale all'interno dell'elenco regionale predisposto ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali), convertito dall'articolo 1, comma 1, della legge 590/1994, ovvero nell'ambito dei dirigenti della Regione.

Art. 13

(Conferenza dei Presidenti dei collegi sindacali delle Aziende sanitarie regionali)

1. È istituita, presso la Direzione centrale della salute e della protezione sociale, la Conferenza dei Presidenti dei collegi sindacali delle Aziende sanitarie regionali, integrata da due componenti nominati dal direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità. La conferenza è coordinata dal direttore del Servizio per l'economia sanitaria e ha il compito di raccordare e coordinare le funzioni di controllo che le vigenti disposizioni di legge statali e regionali pongono in capo all'Agenzia regionale della sanità e ai collegi sindacali. La conferenza si riunisce obbligatoriamente ogni tre mesi, previa convocazione da parte del coordinatore, nonché ogni qualvolta vi sia la richiesta da parte di almeno quattro componenti. Delle riunioni viene redatto apposito verbale. Con cadenza semestrale, la conferenza inoltra alla Regione e all'Agenzia regionale della sanità una relazione sull'attività di controllo effettuata e sulle relative risultanze.

Art. 14

(Disposizioni in materia di servizio farmaceutico)

1. L'articolo 5 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), è sostituito dal seguente:

«Art. 5

(Funzioni delle Aziende per i servizi sanitari in materia di esercizi farmaceutici)

1. Le funzioni amministrative concernenti:

a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;

b) l'istituzione dei dispensari farmaceutici;

c) l'istituzione di farmacie succursali;

d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico);

e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, ivi compresa la nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria ed il conferimento della sede;

f) l'assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), come modificato dall'articolo 10 della legge 362/1991, e dell'articolo 10 della medesima legge 475/1968, sono trasferite:

   1) all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina», per il territorio della Provincia di Trieste;

   2) all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina», per il territorio della Provincia di Gorizia;

   3) all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli», per il territorio della Provincia di Udine;

   4) all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», per il territorio della Provincia di Pordenone.».

2. L'articolo 6 della legge regionale 43/1981 è sostituito dal seguente:

«Art. 6

(Procedimento per la revisione della pianta organica delle farmacie)

1. Le Aziende per i Servizi Sanitari adottano i provvedimenti indicati all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), sentiti i Comuni e gli Ordini provinciali dei farmacisti. Per il territorio della Provincia di Udine viene acquisito, altresì, il parere delle Aziende per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» e n. 5 «Bassa Friulana», per i Comuni ubicati nei rispettivi ambiti territoriali.

2. Entro il termine fissato dalle Aziende per i Servizi Sanitari titolari della funzione i Comuni adottano le relative deliberazioni e le trasmettono, senza indugio, agli Ordini dei farmacisti nonché:

a) all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina», per il territorio della Provincia di Trieste;

b) all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina», per il territorio della Provincia di Gorizia;

c) alle Aziende per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli», n. 4 «Medio Friuli» e n. 5 «Bassa Friulana», per il territorio della Provincia di Udine;

d) all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli occidentale», per il territorio della Provincia di Pordenone.

3. Le Aziende per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» e n. 5 «Bassa Friulana», entro venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni di cui al comma 2, trasmettono tali provvedimenti all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli», unitamente al parere di propria competenza. Entro lo stesso termine gli Ordini dei farmacisti trasmettono alle competenti Aziende per i servizi sanitari titolari della funzione il parere di cui al comma 1.

4. Trascorsi inutilmente i termini indicati ai commi 2 e 3 le proposte ed i pareri ivi indicati si hanno per resi.».

3. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 43/1981 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis

(Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche e di farmacie succursali. Composizione delle commissioni giudicatrici)

1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione e di farmacie succursali ha luogo mediante concorsi indetti dalle Aziende per i servizi sanitari per l'intero territorio provinciale. L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» provvede per l'intero territorio della Provincia di Udine.

2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dalle Aziende per i Servizi Sanitari nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina statale vigente, intendendosi sostituiti i funzionari dipendenti dalla Regione con funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari medesime.

3. Le Aziende per i Servizi Sanitari provvedono a tutti gli altri adempimenti necessari per l'espletamento dei concorsi, approvano le graduatorie e provvedono all'assegnazione delle sedi dandone comunicazione ai Comuni interessati.».

4. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59 (Disposizioni sul servizio farmaceutico), è inserito il seguente:

«Art. 4-bis

(Sostituzione temporanea della conduzione della farmacia)

1. Fermo restando che la sostituzione in farmacia è disciplinata dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), come sostituito dall'articolo 11 della legge 362/1991, è consentita altresì la sostituzione temporanea del titolare della farmacia, gestore provvisorio o del direttore di farmacia, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia, per i seguenti motivi:

a) di salute;

b) di studio;

c) di partecipazione a congressi, attività di formazione e aggiornamento nell'ambito dell'educazione continua in medicina (ECM);

d) di incarichi di categoria.

2. L'assenza per i motivi di cui al comma 1, oltre i tre giorni consecutivi, va comunicata all'Azienda per i servizi sanitari.».

5. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 59/1981 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis

(Cartello indicatore)

1. Per facilitare l'individuazione delle farmacie di turno è fatto obbligo a tutte le farmacie:

a) di esporre e rendere ben visibile e leggibile, anche nelle ore notturne, un cartello o altro mezzo idoneo recante in modo chiaro e ben visibile le farmacie di turno, l'orario di apertura ed i turni di servizio, nonché l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio medesimo con l'indicazione del riposo infrasettimanale;

b) di tenere accesa, nelle ore serali e notturne, nel periodo di turno, un'insegna luminosa a facciata o a bandiera, preferibilmente a forma di croce e di colore verde.».

Art. 15

(Progetti relativi a opere sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali)

1. L'imposta sul valore aggiunto, inserita nel quadro economico di progetti relativi a opere sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di soggetti privati senza finalità di lucro, è ammissibile a finanziamento se costituisce un onere per gli enti beneficiari di contributi regionali.

Art. 16

(Sovvenzioni alle associazioni di donatori di organi. Modifica della legge regionale 27/1995)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

«2. Una quota non superiore al 40 per cento di tale sovvenzione può essere destinata al funzionamento delle associazioni medesime.».

Art. 17

(Pubblicità sanitaria)

1. Le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie), come modificato dall'articolo 3 della legge 42/1999, sono trasferite ai direttori generali delle Aziende per i Servizi Sanitari competenti per territorio.

Art. 18

(Centro servizi condivisi)

1. Ai fini della razionalizzazione delle attività di supporto alla funzione sanitaria è costituito, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, un consorzio obbligatorio comprendente le Aziende sanitarie regionali, denominato «Centro servizi condivisi». Con il medesimo decreto è approvato lo statuto del consorzio che ne stabilisce la sede, l'organizzazione e la durata.

2. Sono organi del consorzio:

a) l'assemblea, composta dai direttori generali delle Aziende sanitarie regionali, che elegge, al suo interno, il Presidente;

b) l'amministratore unico, nominato dalla Giunta regionale, d'intesa con l'assemblea;

c) il collegio sindacale, nominato dall'assemblea, composto da tre componenti, di cui uno designato dalla Giunta regionale.

3. L'amministratore unico del consorzio deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 502/1992, e viene prescelto tra i soggetti inseriti nell'elenco degli aspiranti alla nomina di direttore generale approvato dalla Giunta regionale. A esso viene corrisposto il medesimo trattamento economico previsto per il direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità.

4. Il consorzio è dotato di personalità giuridica pubblica e la sua attività è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge concernenti le Aziende sanitarie regionali. Al consorzio è affidata la gestione delle attività tecnico-amministrative individuate dalla Giunta regionale, nonché di ulteriori attività eventualmente attribuite dalle aziende consorziate.

5. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici regionali e il Policlinico universitario, compatibilmente con le norme a essi applicabili, possono aderire al consorzio. In tal caso l'assemblea è integrata dai rappresentanti legali di tali enti.

6. Il consorzio si avvale di personale proprio, nonché di personale comandato, ovvero messo a disposizione dalle Aziende sanitarie regionali. Il contingente di personale, per ciascuna categoria, necessario per l'avvio

delle attività del consorzio, è fissato dalla Giunta regionale nello statuto. Eventuali variazioni connesse con le attività affidate al consorzio sono approvate con apposita deliberazione della Giunta regionale.

7. I costi derivanti dal funzionamento e dall'attività del consorzio sono finanziati dagli enti consorziati nella misura definita annualmente dall'assemblea in base ai criteri definiti dallo statuto e, fatta eccezione per il primo anno di attività, con corrispondente riduzione dei costi di ciascuno degli enti medesimi. Se la Regione attribuisce al consorzio ulteriori attività, provvede a fornire le relative risorse.

Art. 19

(Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa delle Aziende sanitarie regionali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie regionali comunicano all'Agenzia regionale della sanità le opere edilizie e impiantistiche, già approvate nella programmazione regionale e aziendale riferita agli anni 2002 e precedenti, per la cui realizzazione siano stati già concessi finanziamenti regionali e che, non essendo state esperite le procedure di affidamento mediante appalto o concessione o non sia stato comunque dato avvio ai lavori, sono valutate non più coerenti con la programmazione regionale e aziendale attuale; contestualmente sono comunicate le opere cui si intende destinare i finanziamenti predetti, indicandone i provvedimenti regionali di concessione e l'importo non utilizzato.

2. L'Agenzia regionale della sanità trasmette alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), gli atti pervenuti dalle Aziende sanitarie regionali, corredati con le valutazioni di competenza, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria).

3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, autorizza la nuova destinazione dei finanziamenti regionali già concessi e non utilizzati e il relativo importo.

4. Entro sei mesi dall'autorizzazione di cui al comma 3, le Aziende sanitarie regionali inviano alla Direzione centrale della salute e della protezione sociale - Servizio per l'economia sanitaria:

a) la rendicontazione della quota parte utilizzata dei finanziamenti già concessi di cui al comma 1;

b) i progetti esecutivi delle opere da realizzare, regolarmente approvati, con richiesta della conferma dei finanziamenti già concessi e non utilizzati.

5. I termini indicati nel presente articolo sono perentori, pena la revoca dei finanziamenti regionali già concessi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al Policlinico universitario di Udine, compatibilmente con la specifica normativa nazionale di riferimento e tenendo conto delle finalità istituzionali loro assegnate, e all'Azienda Ospedaliero-Universitaria «Ospedali Riuniti» di Trieste, relativamente alla gestione liquidatoria della soppressa Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste.

7. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è prorogato al 31 dicembre 2006.

Art. 20

(Disposizioni in materia di asili nido privati)

1. In attesa dell'emanazione di una normativa organica in tema di servizi educativi per la prima infanzia, il funzionamento del servizio di asili nido gestiti da soggetti privati è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui ambito territoriale ha sede la struttura.

2. I requisiti e le modalità per l'autorizzazione sono fissati con apposito regolamento regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti privati gestori di asili nido in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare a erogare il servizio fino alle verifiche finalizzate all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal predetto regolamento.

Art. 21

(Interventi regionali per la prevenzione della pedofilia)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni per l'attuazione di progetti che prevedono attività di sensibilizzazione e formazione volta a prevenire il fenomeno della pedofilia.

2. I progetti di cui al comma 1 sono predisposti congiuntamente con le Aziende per i Servizi Sanitari, i servizi educativi e scolastici e i soggetti del terzo settore con comprovata esperienza in materia. I termini di presentazione delle domande e le modalità dell'intervento regionale di cui al comma 1 sono stabiliti con apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche sociali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, a carico dell'unità previsionale di base 8.2.310.1.923, con la denominazione «Interventi di sensibilizzazione e formazione per la prevenzione della pedofilia», che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, alla funzione obiettivo 8 - programma 8.2 - rubrica n. 310 - spese correnti - con riferimento al capitolo 8019 (1.2.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 310 - Servizio per gli interventi e i servizi sociali - con la denominazione «Interventi per la prevenzione della pedofilia».

4. All'onere complessivo di 600.000 euro, di cui al comma 3, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.250.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento all'apposito fondo globale, iscritto sul capitolo 9700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 20 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

Art. 22

(Finanziamento straordinario all'Associazione «ICTUS». Modifica dei termini di presentazione della domanda di finanziamento)

1. Al comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2004, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».

Art. 23

(Modifiche della legge regionale 17/2003)

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 (Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico, in attuazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche), è sostituita dalla seguente:

«f) quattro componenti designati dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco.».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2003 è inserito il seguente:

«2-bis. Alle riunioni della commissione partecipano, di volta in volta, solo i rappresentanti dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco competenti per territorio a seconda del luogo in cui avviene l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti. I componenti designati dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco partecipano alle riunioni direttamente, ovvero tramite loro rappresentanti, muniti di delega scritta.».

Art. 24

(Utilizzazione di personale degli enti del Servizio sanitario regionale)

1. La Direzione centrale della salute e della protezione sociale, per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza in materia di pianificazione sanitaria, nonché per altri compiti istituzionali cui non è possibile fare fronte con personale del ruolo regionale, può avvalersi a tempo pieno di personale dipendente del Servizio sanitario regionale, ancorché assunto con contratto di diritto privato.

2. Il personale di cui al comma 1 è acquisito in posizione di comando con le modalità stabilite dall'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), e nei limiti della dotazione organica della predetta Direzione, ferma restando la corresponsione del trattamento economico globale già in godimento, qualora più favorevole, che continua a essere corrisposto dall'amministrazione di appartenenza, che provvede altresì a curare gli adempimenti di natura previdenziale e fiscale. I conseguenti oneri sono rimborsati dalla Regione.

3. Il periodo di servizio svolto presso l'Amministrazione regionale è considerato utile ai fini della progressione di carriera.

4. Al termine del periodo di comando, il personale di cui al comma 1 rientra in servizio presso l'ente di provenienza per la prosecuzione degli incarichi o delle posizioni già ricoperte. Ai fini della verifica e della valutazione di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale, il direttore centrale della Direzione centrale della salute e della protezione sociale trasmette all'ente di provenienza una relazione concernente il servizio prestato.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

a) U.P.B. 52.2.280.1.1 - capitoli 550 e 551;

b) U.P.B. 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

c) U.P.B. 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.

Art. 25

(Costituzione delle Aziende sanitarie regionali. Norma di interpretazione autentica)

1. In via di interpretazione autentica del comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), l'Amministrazione regionale, sussistendo i requisiti prescritti dalla legislazione statale e regionale vigente, può costituire nuove Aziende ospedaliere, ivi comprese le Aziende ospedaliero-universitarie, per l'attuazione delle finalità individuate dagli strumenti di pianificazione sanitaria.

Art. 26

(Modifiche della legge regionale 24/1987)

1. L'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1987, n. 24 (Disciplina dei compensi ai componenti le Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale delle Unità sanitarie locali), è abrogato.

2. L'articolo 2 della legge regionale 24/1987 è sostituito dal seguente:

«Art. 2

1. La misura del compenso lordo da corrispondere al Presidente, ai componenti ed al segretario delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici nei pubblici concorsi per titoli ed esami per l'assunzione di personale presso le Aziende sanitarie regionali del Friuli-Venezia Giulia, è stabilita come segue:

a) 310 euro per i concorsi a posti di dirigente;

b) 260 euro per i concorsi a posti di personale laureato, esclusi quelli di cui alla lettera a);

c) 155 euro per i concorsi a posti di personale non laureato, esclusi quelli di cui alla lettera d);

d) 105 euro per i concorsi a posti di personale addetto a mansioni elementari.

2. Quando i candidati presenti alla prima prova d'esame sono in numero superiore a 100 ma inferiore a

200, i compensi di cui al comma 1 sono integrati con l'ulteriore importo lordo di 52 euro; quando sono superiori a 200 ma inferiori a 300, l'importo integrativo è di 105 euro; quando superano comunque le 300 unità l'importo integrativo è di 155 euro.

3. Qualora vengano costituite sottocommissioni previste da norme di legge o regolamentari, la determinazione del numero dei candidati ai fini della corresponsione dell'importo integrativo è fatta con riferimento al numero dei candidati assegnati alle sottocommissioni.

4. In caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle commissioni esaminatrici, il compenso, così come determinato ai precedenti commi, è corrisposto al sostituto in maniera proporzionale al numero delle sedute alle quali ha partecipato.

5. I compensi di cui al presente articolo sono remunerativi della prestazione resa e quindi non si dà luogo al pagamento di eventuali ore per lavoro straordinario.

6. In aggiunta ai compensi qui considerati, ai soggetti di cui al comma 1 competono altresì, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta, secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.».

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24/1987, le parole: «articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2».

4. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 24/1987, le parole: «Unità sanitarie locali» sono sostituite dalle seguenti: «Aziende sanitarie regionali».

5. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 24/1987 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis

1. All'eventuale aggiornamento degli importi indicati nell'articolo 2 si provvede, periodicamente, con delibera di Giunta regionale.».

Art. 27

(Autorizzazione alla permuta o alienazione dell'immobile «Villa Ostende»)

1. L'Amministrazione provinciale di Udine è autorizzata a permutare o alienare, mediante procedura a evidenza pubblica, l'immobile denominato «Villa Ostende» sito a Grado, realizzato con contributi regionali, con altro immobile maggiormente idoneo allo svolgimento di attività socio-assistenziali a favore delle persone disabili.

2. Il direttore centrale della Direzione centrale della salute e della protezione sociale dispone con proprio decreto la soppressione del vincolo di destinazione d'uso quinquennale, di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, sull'immobile denominato «Villa Ostende» e la contestuale apposizione del medesimo vincolo sul nuovo immobile, che non può essere alienato fino alla scadenza dell'ultima annualità del contributo pluriennale concesso ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993).

3. Nel caso di alienazione dell'immobile «Villa Ostende», l'Amministrazione provinciale di Udine deve utilizzare la somma ricavata solo per la realizzazione di strutture da destinare ad attività assistenziali a favore delle persone disabili.

Art. 28

(Modifica della legge regionale 43/1981)

1. L'articolo 43 della legge regionale 43/1981 è sostituito dal seguente:

«Art. 43

(Compensi)

1. Ai componenti le Commissioni sanitarie considerate dal presente titolo, ad eccezione di quella di cui all'articolo 29, competono i compensi previsti dalla vigenti disposizioni regionali in materia.

2. A ciascuno dei componenti le Commissioni mediche operanti presso le Aziende per i servizi sanitari è attribuito, oltre al trattamento di cui al comma 1, un compenso pari a 10 euro per ogni soggetto visitato, per gli accertamenti sanitari relativi alle domande finalizzate all'ottenimento dei benefici previsti dalle seguenti disposizioni normative e successive modifiche:

a) legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti);

b) legge 27 maggio 1970, n. 382 (Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili);

c) decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili);

d) legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili);

e) legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili);

f) legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi);

g) legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

h) legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

i) decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie).

3. In caso di visita domiciliare, il compenso a ciascuno dei componenti delle Commissioni mediche, per ogni soggetto sottoposto ad accertamento, è corrispondente a quello stabilito, relativamente alle visite domiciliari, nell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, di volta in volta stipulato ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche.

4. Ove non diversamente previsto, i compensi di cui ai commi precedenti sono corrisposti nei soli casi in cui l'attività del componente la Commissione sanitaria di cui al comma 1 sia svolta al di fuori del normale orario di servizio o comunque con carico di recupero.

5. Ai segretari delle Commissioni mediche di cui al comma 2 competono esclusivamente i compensi ivi previsti.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 21 luglio 2004

ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 6, commi 193, 194 e 194-bis, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000)»), come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 26/2001, è il seguente:

Art. 6

(Interventi nei settori produttivi)

(omissis)

193. Entro novanta giorni dalla effettuazione degli esami e prove finali, i soggetti titolari di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo (FSE) devono presentare all'Amministrazione regionale il rendiconto delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato ed ammesso al finanziamento, certificato da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed al D.P.R. 20 novembre 1992, n. 474, non legata da rapporto organico con il titolare del progetto formativo oggetto del controllo. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono demandati alla Direzione regionale della formazione professionale - Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

194. Il rilascio della certificazione avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente, nonché sulla base delle direttive regionali che disciplinano la fase dei controlli delle azioni in questione. Contestualmente alla presentazione della certificazione di cui al comma 193, devono essere restituite le somme percepite a titolo di anticipazione non utilizzate e/o non riconosciute a seguito del processo di certificazione. I soggetti titolari dei progetti devono conservare i titoli originali di spesa, nonché la documentazione a supporto del rendiconto, presso i propri uffici a disposizione dell'Amministrazione regionale.

194-bis. La procedura di cui ai commi 193 e 194 si applica anche alle azioni che non prevedono esami e prove finali, nel qual caso i termini di presentazione dei rendiconti certificati sono stabiliti dall'avviso di riferimento.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 54 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 54

(Compensazione)

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a compensare le somme relative a coesistenti rapporti di credito e di debito nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 16, commi 47, 47-bis e 48, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1998)»), come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16

(Interventi nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione e della cultura)

(omissis)

47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle famiglie aventi un reddito imponibile complessivo *non superiore a 37.000 euro*, che comprendono al loro interno studenti iscritti alla scuola secondaria superiore, un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per spese di trasporto scolastico e acquisto di libri di testo. Ai fini della determinazione del reddito complessivo, per ogni figlio a carico si applica una riduzione pari a 2.500 euro.

47-bis. Nell'ambito degli interventi di diritto allo studio, i soggetti istituzionali preposti possono assicurare altresì servizi di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado anche con la partecipazione economica degli utenti.

48. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta medesima, sentita la competente Commissione consiliare si provvede a definire modalità, limiti e criteri per la presentazione delle domande di contributo e per la relativa erogazione e rendicontazione. Il regolamento predetto può prevedere la concessione dei contributi tramite gli enti locali. *Con decreto del Presidente della Regione si provvede annualmente, entro il 28 febbraio, alla revisione del limite di reddito e della riduzione per i figli a carico sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.*

(omissis)

Nota all'articolo 4

- La legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001)».

Note all'articolo 5

- La legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)».

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 80, della legge regionale 1/2003, è il seguente:

Art. 8

(Attività culturali)

1. L'attività culturale, anche nel settore della cultura friulana, è demandata alla libera determinazione delle persone singole e associate. La Regione interviene nell'attività culturale con azioni di impulso, di promozione e di sostegno.

2. La Regione:

a) favorisce la produzione in lingua friulana dei singoli, delle associazioni culturali, di enti ed istituzioni;

b) riconosce una speciale funzione di servizio culturale a enti associativi e istituzionali che, disponendo di un'adeguata organizzazione, svolgono un'attività qualificata a livello regionale per la conservazione, diffusione e valorizzazione della lingua e della cultura friulana, e ne sostiene l'attività mediante specifiche sovvenzioni, il cui importo è determinato annualmente con disposizione della legge finanziaria regionale. Sono in tal senso riconosciuti i seguenti enti:

1) Associazione Filologica Friulana G.I. Ascoli;

2) Associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza;

3) Cooperativa di informazione friulana, Soc. coop. a r.l. di Udine;

4) Clape di culture Patrie dal Friul;

5) Associazione culturale «la Grame»;

6) Radio Spazio 103;

7) Associazione Glesie Furlane di Villanova di San Daniele.

2-bis. L'elenco dei soggetti di cui al comma 2, lettera b), può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale che, previa consultazione del Comitato scientifico di cui all'articolo 21, si esprime sulla permanenza delle condizioni per il riconoscimento degli enti e istituzioni che vi compaiono, con eventuale esclusione di quelli per i quali tali condizioni siano venute meno, nonché sulle eventuali richieste di riconoscimento.

3. I programmi annuali dei soggetti di cui al comma 2, lettera b), sono sottoposti al parere dei Comitato scientifico di cui all'articolo 21 e sono finanziati con distinti capitoli di bilancio.

- Il testo dell'articolo 6, comma 81, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003)»), è il seguente:

Art. 6

(Interventi nei settori dell'istruzione, della cultura e dello sport)

(omissis)

81. Per le finalità previste dalla lettera b), numeri da 2 a 7, del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 15/1996, come sostituita dal comma 80, sono approvate le seguenti sovvenzioni per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 9.7.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 5547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:

a) Associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza: 30.000 euro;

b) Cooperativa di informazione friulana, Soc. coop. a r.l. di Udine: 65.000 euro;

c) Clape di culture Patrie dal Friul: 30.000 euro;

d) Associazione culturale «la Grame»: 45.000 euro;

e) Radio Spazio 103: 30.000 euro;

f) Associazione Glesie Furlane di Villanova di San Daniele: 25.000 euro.

(omissis)

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15

(Il regolamento di gestione)

1. Per la disciplina delle competenze di gestione e di manutenzione della Villa e del parco e per la regolamentazione dell'uso degli spazi da parte di terzi, il consiglio di amministrazione approva il regolamento di gestione.

2. Il regolamento è predisposto dal direttore e deve, comunque, contenere disposizioni concernenti:

a) l'organizzazione dei servizi di vigilanza, di custodia e di manutenzione della Villa e del parco;

b) le modalità di apertura al pubblico della Villa e del parco, le condizioni per la fruizione degli spazi e le relative modalità di gestione;

c) l'utilizzo degli spazi della Villa e del parco da parte di terzi e le modalità di riscossione dei diritti imposti per l'offerta dei relativi servizi.

3. Le entrate finanziarie di cui al comma 2, lettera c), afferiscono ad apposito capitolo del bilancio dell'Azienda.

4. *Abrogato.*

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 32/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Composizione e durata del consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da quattro componenti nominati dalla Giunta regionale. Il Presidente della Regione provvede, altresì, alla prima convocazione.

2. *Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e l'emolumento viene fissato alla nomina dalla Giunta regionale.*

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 5, commi 75, 76 e 77, della legge regionale 1/2004, è il seguente:

Art. 5

(Interventi in materia di istruzione, cultura e sport)

(omissis)

75. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione musicale Vincenzo Ruffo di Sacile un contributo per l'espletamento dell'attività istituzionale.

76. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 75 è presentata alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà - Servizio per le attività culturali, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale dell'associazione e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

77. Per le finalità previste dal comma 75 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di

base 9.6.300.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5284 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

(omissis)

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 5, commi 108, 109 e 110, della legge regionale 1/2004, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Interventi in materia di istruzione, cultura e sport)

(omissis)

108. Al fine di assicurare il mantenimento del livello di attività delle più significative istituzioni culturali operanti nel settore cinematografico e audiovisivo che hanno in uso immobili di proprietà di Comuni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi di adeguamento e ristrutturazione funzionale degli stabili predetti *e dei relativi impianti tecnologici e attrezzature tecniche* sino all'importo di 230.000 euro.

109. Le domande per la concessione dei finanziamenti sono presentate dalle associazioni Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli, Cinemazero di Pordenone e Centro per le arti visive di Udine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà. Nei decreti di concessione sono disciplinate le modalità di rendicontazione.

110. Per le finalità previste dal comma 108 è autorizzata la spesa di 230.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.6.300.2.300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5469 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

(omissis)

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Contributi per impianti natatori)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a soggetti pubblici contributi pluriennali, di durata non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che tali soggetti stipulano per la costruzione di impianti sportivi natatori.

2. Nel caso di interventi realizzati con lo strumento della finanza di progetto, i contributi sono concessi a copertura del prezzo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), indipendentemente dall'assunzione del mutuo.

3. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, *entro il 31 gennaio* di ogni anno, corredate del preventivo di spesa e di una relazione illustrativa dell'opera, delle sue caratteristiche tecniche, delle modalità di utilizzo e dell'economicità della gestione.

4. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 8/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

(Concessione e rendicontazione dei contributi e finanziamenti)

1. Le domande di concessione dei contributi e finanziamenti di cui all'articolo 11 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, *entro il 31 gennaio* dell'anno in cui si svolge la manifestazione o attività per la quale è chiesto il contributo o finanziamento, corredate di:

a) relazione illustrativa della manifestazione o dell'attività;

b) dettagliato preventivo di spesa.

2. La Giunta regionale determina con regolamento la spesa ammissibile.

3. I contributi di cui all'articolo 11, comma 1, possono essere concessi in deroga al termine di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di impossibilità di programmare l'intervento entro la scadenza ivi prevista.

4. I beneficiari dei contributi e finanziamenti forniscono la dimostrazione del loro impiego non oltre il mese di marzo dell'anno successivo a quello dell'erogazione con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni responsabilità, del bilancio consuntivo della manifestazione o attività, di una sintetica relazione sull'avvenuto svolgimento della stessa e dell'elenco analitico dei giustificativi di spesa fino all'ammontare del contributo o finanziamento concesso.

5. La mancata presentazione di quanto richiesto al comma 4 o la non realizzazione della manifestazione o attività comportano la revoca del contributo o finanziamento concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000, nonché l'esclusione dal contributo o finanziamento per i tre anni successivi.

6. Le disposizioni di cui comma 5 non si applicano qualora la non realizzazione della manifestazione o attività sia dovuta a causa di forza maggiore.

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999, e modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 254/2000, è il seguente:

Art. 3-bis

(Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitari)

1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.

2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica l'articolo 2, comma 2 octies.

3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.

4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori generali in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale data.

5. Le regioni determinano preventivamente, in via generale, i criteri di valutazione dell'attività dei direttori generali, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.

6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7.

7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis è integrata con il Sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.

8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme

del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa.

9. La regione può stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.

10. La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, è versata dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico dell'interessato.

13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica il comma 5 del presente articolo.

14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale è regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si applica l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la proroga dei contratti con i direttori generali in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di dodici mesi.

- Il testo dell'articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dall'articolo 1, comma 1, della legge 590/1994, è il seguente:

Art. 1

1. Il terzo periodo del comma 6 e il comma 10 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono abrogati. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previo avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere tra coloro che ne abbiano inoltrato domanda. La domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Chiunque nella dichiarazione espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. I candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni. Le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono effettuate entro il 31 dicembre 1994. Ove la regione o la provincia autonoma non provveda nei termini agli adempimenti di cui al presente comma, la nomina dei direttori generali è effettuata, previa diffida, con le medesime modalità dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Le nomine effettuate in difformità rispetto alle disposizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono nulle. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano revocano la nomina non appena diviene noto che il nominato si trova nelle condizioni di cui ai citati commi 9 e 11.

3. Le procedure concernenti le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riattivate con nuovi avvisi per la selezione dei candidati ai sensi del comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definiscono la disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e, con la contestuale cessazione delle funzioni degli amministratori straordinari, nominano, con un compenso pari a quello attribuito agli amministratori straordinari, i commissari straordinari. Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma dei collegi dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti. Ove la regione o la provincia autonoma non adempia nei termini alla disposizione di cui al presente comma, vi provvede, previa diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità.

5. Restano valide ed efficaci le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere deliberate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano fino al 24 giugno 1994.

6. Trascorso un anno dalla nomina di ciascun direttore generale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti secondo i criteri e i principi recati dalla normativa vigente e dispongono, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del relativo contratto.

Note all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è il seguente:

Art. 5

(Decentramento delle farmacie)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l'unità sanitaria locale competente per territorio, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell'area metropolitana di cui all'articolo 17, legge 8 giugno 1990, n. 142, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentiti il comune, l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito del comune o dell'area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi dell'articolo 1, legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

- Il testo dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 10 della legge 362/1991, è il seguente:

Art. 9

La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della, nelle seguenti forme:

a) in economia;

b) a mezzo di azienda speciale;

c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;

d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti.

Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di nuova istituzione accolga uno o più ospedali civili, il diritto alla prelazione per l'assunzione della gestione spetta rispettivamente all'amministrazione dell'unico ospedale o di quello avente il maggior numero di posti-letto.

Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la prelazione prevista ai commi precedenti si esercita alternativamente al concorso previsto al precedente articolo 3, tenendo presenti le prelazioni previste nei due commi precedenti per determinare l'inizio dell'alternanza.

Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per l'unità eccedente, al comune.

Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il coniuge farmacista purché iscritti all'albo.

Nei casi di prelazione previsti dal presente articolo restano salvi gli obblighi contemplati dall'articolo 110 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

- Il testo dell'articolo 10 della legge 475/1968 è il seguente:

Art. 10

Il medico provinciale dà notizia, mediante pubblicazione sul foglio degli annunzi legali della provincia, delle farmacie vacanti o di nuova istituzione.

Entro 20 giorni dalla pubblicazione sul foglio indicato al comma precedente del decreto che dichiara la vacanza della sede o del decreto di revisione della pianta organica, il medico provinciale comunica il decreto stesso al sindaco del comune o al presidente dell'amministrazione ospedaliera interessata indicando il numero delle sedi offerte in prelazione.

L'amministrazione comunale o quella ospedaliera entro 60 giorni dall'avvenuta notifica delibera, nei modi di legge, l'eventuale assunzione della gestione della farmacia dandone immediata comunicazione al medico provinciale. In mancanza di tempestiva comunicazione l'amministrazione comunale o quella ospedaliera decade dal diritto di prelazione.

Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia, da parte del comune, l'amministrazione comunale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto di approvazione da parte della giunta provinciale amministrativa, deve approvare il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore.

Per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie dei comuni e delle aziende municipalizzate, si applica l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854.

Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia resasi vacante o di nuova istituzione da parte dell'amministrazione ospedaliera, questa deve deliberare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica, il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore, in base alle vigenti disposizioni sui concorsi, per farmacisti ospedalieri.

È in facoltà dell'amministrazione ospedaliera affidare la direzione della farmacia ad uno dei propri farmacisti iscritti all'albo professionale e sempreché assunto a seguito di concorso per farmacisti ospedalieri.

- Il testo dell'articolo 11 della legge 475/1968, come sostituito dall'articolo 11 della legge 362/1991, è il seguente:

Art. 11

1. Il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia.

2. L'unità sanitaria locale competente per territorio autorizza, a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia:

a) per infermità;

b) per gravi motivi di famiglia;

c) per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternità;

d) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia;

e) per servizio militare;

f) per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale;

g) per ferie.

3. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma 2 l'unità sanitaria locale competente per territorio, trascorsi tre mesi di malattia, ha facoltà di sottoporre il farmacista a visita medica, a seguito della quale viene fissata la data di riassunzione della gestione della farmacia.

4. La durata complessiva della sostituzione per infermità non può superare un periodo continuativo di cinque anni, ovvero di sei anni per un decennio.

5. Due periodi di sostituzione temporanea agli effetti del periodo massimo previsto dal comma 4 non si sommano quando tra essi intercorre un periodo di gestione personale superiore ad un mese.

6. La durata della sostituzione per gravi motivi di famiglia non può superare un periodo di tre mesi in un anno.

7. È in facoltà del titolare della farmacia conferire al sostituto la conduzione economica.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Attività per l'informazione e l'educazione sanitaria)

1. Per promuovere un'adeguata opera d'informazione ed educazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente sovvenzioni alle associazioni dei donatori di organi operanti nel territorio regionale.

2. Una quota non superiore al 40 per cento di tale sovvenzione può essere destinata al funzionamento delle associazioni medesime.

3. La domanda di sovvenzione di cui al comma 1, accompagnata da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente nonché da un programma di massima e da un preventivo di spesa delle attività che l'associazione intende sostenere nell'anno, deve essere presentata alla Direzione regionale della sanità entro il mese di febbraio di ciascun anno.

4. È fatto obbligo alle associazioni beneficiarie delle sovvenzioni di presentare, entro il 31 marzo dell'anno successivo, alla Direzione regionale di cui al comma 3, la documentazione attestante l'impiego delle sovvenzioni stesse, secondo la destinazione prevista dal decreto di concessione.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 42/1999, è il seguente:

Art. 5

1. La pubblicità di cui all'articolo 4 è autorizzata dalla regione, sentite le federazioni regionali degli ordini o dei collegi professionali, ove costituiti, che devono garantire il possesso e la validità dei titoli accademici e scientifici, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa, dell'insegna o dell'inserzione a quelle stabilite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 2.

2. Con decreto del Ministro della sanità sono stabilite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale.

3. Gli annunci pubblicitari di cui al presente articolo devono indicare gli estremi dell'autorizzazione regionale.

4. I titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture di cui all'articolo 4, che effettuino pubblicità nelle forme consentite senza l'autorizzazione regionale, sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

5. Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria è sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno.

5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi telefonici.

5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità.

Nota all'articolo 18

- Per il testo dell'articolo 3 bis del decreto legislativo 502/1992, vedi nota all'articolo 12.

Note all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, è il seguente:

Art. 49

(Modalità di trasmissione ed istruzione degli atti soggetti a verifica, approvazione ed autorizzazione della Giunta regionale)

1. La trasmissione degli atti soggetti a verifica, approvazione ed autorizzazione della Giunta regionale avviene per il tramite della Direzione regionale della sanità che ne cura l'istruttoria.

2. Dalla data di ricevimento dell'atto da parte della Direzione regionale della sanità decorre il tempo fissato dalla presente legge entro il quale la Giunta regionale assume la prevista deliberazione di verifica, approvazione ed autorizzazione.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 32/1997, è il seguente:

Art. 3

(Compiti)

1. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) osservazione epidemiologica a supporto dell'attività di pianificazione e valutazione dei risultati conseguiti;

b) attuazione della programmazione sanitaria nell'ambito della pianificazione strategica regionale;

c) attività negoziale nell'ambito della contrattazione collettiva in sede regionale;

d) determinazione delle risorse finanziarie da attribuire alle Aziende sanitarie sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale e con l'applicazione dei meccanismi di finanziamento previsti dalla legislazione vigente;

e) supporto all'Amministrazione regionale per l'accreditamento delle strutture sanitarie nella regione, di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni e per la determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie;

f) verifica e controllo dei bilanci delle Aziende sanitarie;

g) controllo di gestione;

h) promozione di modelli organizzativi e gestionali innovativi anche su base sperimentale, orientati all'efficienza, alla competitività ed all'efficacia;

i) controllo e valutazione della qualità delle prestazioni del Servizio sanitario regionale;

l) supporto tecnico nella pianificazione degli investimenti; coordinamento e supporto tecnico nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale;

m) gestire centralmente, per conto delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, particolari segmenti di attività, previa delega da parte dei Direttori generali delle Aziende.

1-bis. I compiti di cui al comma 1 si estendono, in quanto compatibili, anche alle aree ad alta integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 41, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49.

2. L'Agenzia può, nelle materie di propria competenza, fornire servizi e consulenze remunerate ad enti pubblici, aziende ed organizzazioni private.

- Il testo dell'articolo 75 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, è il seguente:

Art. 75

(Finanziamenti per strutture sanitarie e socio-assistenziali)

1. Per la concessione dei finanziamenti a soggetti pubblici e privati relativi a strutture sanitarie e socio-assistenziali, continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sino al 31 dicembre 2004.

2. Per la erogazione e il rendiconto dei finanziamenti di cui al comma 1 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 57, 58, 59, 60, 61 e 62.

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 3, commi 14, 15 e 16, della legge regionale 1/2004, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Interventi in materia di tutela della salute e di protezione sociale)

(omissis)

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Associazione «ICTUS» - ONLUS per la realizzazione e diffusione gratuita di un sussidio audiovisivo finalizzato alla riabilitazione delle persone colpite da ictus.

15. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 14 è presentata alla Direzione regionale della salute e della protezione sociale, entro *centoventi giorni* dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 10.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 8.2.310.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4753 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

(omissis)

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Commissione tecnica)

1. Presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali è istituita una commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta.

2. La commissione tecnica è nominata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità e alle politiche sociali, rimane in carica cinque anni, con possibilità di rinnovo, ed è composta da:

a) il Direttore del Servizio per la salute pubblica e del lavoro della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) tre esperti qualificati, iscritti nei relativi albi;

c) un medico specialista in medicina del lavoro in possesso della qualifica di medico autorizzato;

d) un dipendente in servizio presso i Dipartimenti di prevenzione, scelto tra quelli indicati dai medesimi;

e) un dipendente dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), indicato dalla medesima;

f) *quattro componenti designati dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco.*

2-bis. *Alle riunioni della commissione partecipano, di volta in volta, solo i rappresentanti dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco competenti per territorio a seconda del luogo in cui avviene l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti. I componenti designati dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco partecipano alle riunioni direttamente, ovvero tramite loro rappresentanti, muniti di delega scritta.*

3. La commissione tecnica è integrata da:

a) un dirigente medico specialista in radiologia o radioterapia o medicina nucleare, a seconda della materia trattata;

b) un dipendente della Direzione regionale dell'ambiente, nel caso di richieste di nulla osta riguardanti anche aspetti inerenti all'allontanamento nell'ambiente di rifiuti contaminati o contenenti sostanze radioattive.

4. Nel caso di richiesta di parere per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria A è consentito alla commissione di avvalersi di esperti esterni.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da personale in servizio presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

6. La commissione tecnica disciplina le modalità del suo funzionamento. Ai componenti esterni della commissione tecnica spettano i compensi e i rimborsi stabiliti dalla normativa regionale vigente.

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è il seguente:

Art. 44

L'Amministrazione regionale, per periodi di tempo limitati e per speciali esigenze di servizio, può avvalersi delle prestazioni di dipendenti di ruolo provenienti dalle Amministrazioni dello Stato o di un ente pubblico in posizione di comando disposto dall'Amministrazione di appartenenza su proposta di quella regionale.

La spesa per il personale comandato fa carico all'Amministrazione regionale. L'Amministrazione regionale è, altresì, tenuta a versare all'Amministrazione cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Al personale comandato spetta il trattamento economico globale in godimento presso l'ente di provenienza, con esclusione di indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l'ente di provenienza. A detto personale spettano altresì le indennità previste dalla presente legge, connesse con funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l'Amministrazione regionale. Il personale medesimo, qualora sia inviato in missione per conto della Amministrazione regionale, può optare per il trattamento di missione nelle misure previste per il personale regionale.

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, come modificato dall'articolo 131, comma 1, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 9

Costituzione delle Aziende sanitarie regionali

1. Le Unità sanitarie locali sono costituite in Azienda con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, da emanarsi entro il 31 dicembre 1994 e con effetto dall'1 gennaio 1995.

2. Con lo stesso provvedimento è attribuita alle Aziende per i servizi sanitari la personalità giuridica pubblica e sono trasferiti alle medesime i rapporti giuridici ed economici, ivi compresi quelli relativi al personale dipendente, nonché tutti i beni indicati all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

2-bis. Al fine dell'individuazione dei beni di cui al comma 2, le Aziende per i servizi sanitari ed i Comuni interessati provvedono, d'intesa, a redigere un atto ricognitivo dei beni da trasferire. Restano al patrimonio del Comune i beni di cui all'articolo 66, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che alla data della redazione dell'atto ricognitivo non abbiano effettiva destinazione sanitaria e per i quali non si debba mantenere tale destinazione.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono individuate, sentite le Conferenze dei sindaci, le sedi delle Aziende per i servizi sanitari.

4. Contestualmente alla costituzione delle Aziende per i servizi sanitari, di cui al comma 1, sono soppresse le Unità sanitarie locali nella loro attuale configurazione giuridica.

5. L'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine e gli Ospedali Riuniti di Trieste, classificati ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, nonché l'Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 517/1993, sono costituiti in Azienda ospedaliera con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, da emanarsi entro il 31 dicembre 1995 e con decorrenza degli effetti non successiva alla data dell'1 gennaio 1996.

6. L'Ospedale di Gorizia e l'Ospedale di Monfalcone sono costituiti in Azienda ospedaliera, con le procedure di cui al comma 5, in quanto già dotati delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992, previa valutazione della Giunta regionale di un progetto di unificazione integrata delle funzioni specialistiche predisposte dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari «Isontina». Nelle more della costituzione in Azienda ciascuna delle predette strutture è soggetta alla disciplina prevista dal successivo articolo 20.

7. A seguito dell'applicazione della legge regionale di riordino della rete ospedaliera, da emanarsi ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, possono essere costituite ulteriori Aziende ospedaliere secondo i requisiti prescritti dalla legislazione statale e regionale vigente e previa valutazione dei risultati del processo di aziendalizzazione.

8. L'Istituto di medicina fisica e riabilitazione di Udine, già classificato ospedale specializzato provinciale ai sensi degli articoli 20 e 24 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, costituisce presidio ospedaliero dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» ed è soggetto alla disciplina di cui all'articolo 20. Il Direttore generale della predetta Azienda, entro due anni dalla costituzione della stessa, provvede a dar corso alle procedure per il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, dell'Istituto quale istituto pubblico di ricovero e cura a carattere scientifico.

9. La Giunta regionale può emanare atti di indirizzo per disciplinare le modalità organizzative e di funzionamento delle aziende sanitarie regionali nonché per i trasferimenti di cui al comma 2.

Note all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 28 agosto 1987, n. 24, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

1. Le prestazioni rese dai soggetti di cui all'*articolo 2* nell'espletamento delle procedure concorsuali relative, sono da considerarsi a tutti gli effetti come attività di servizio ed i compensi da corrispondere per le stesse si configurano quali erogazioni aggiuntive al rispettivo trattamento economico.

2. Le prestazioni rese dai soggetti di cui all'articolo 9, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, nell'espletamento delle procedure suindicate sono da considerarsi, altresì, come attività di servizio e sono equiparate, a tal fine, ai permessi previsti dall'articolo 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 24/1987, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge le *Aziende sanitarie regionali* fanno fronte con i mezzi ordinari di bilancio.

Note all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000 è il seguente:

Art. 32

(Vincolo di destinazione dei beni immobili)

1. Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione dell'articolo 49, commi 1 e 2.

3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, ultraquinquennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.

4. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi e regolamenti di settore qualora siano più favorevoli al beneficiario.

5. In via eccezionale e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei vincoli di destinazione può essere abbreviata nei confronti di soggetti pubblici con deliberazione della Giunta regionale.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993)»), vigente prima dell'abrogazione operata con l'articolo 140, comma 10, della legge regionale 37/1993, è il seguente:

Art. 11

(Trasferimenti ai Comuni delle zone terremotate)

1. A far data dall'1 luglio 1993 le disponibilità finanziarie da assegnare a norma delle leggi regionali vigenti sulla ricostruzione sono erogate direttamente a favore dei Comuni, Province ed altri Enti, che le gestiscono in contabilità speciale.

2. Gli interessi che maturano su tali fondi sono rimborsati, a fine esercizio, alla Regione.

Note all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, è il seguente:

Art. 29

(Commissioni sanitarie provinciali per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti)

Le Commissioni sanitarie previste dall'articolo 481 del D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, così come sostituito dall'articolo 12 del D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995, hanno sede presso l'Unità sanitaria locale cui appartiene il capoluogo di provincia.

Le Commissioni sanitarie sono composte:

– dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;

– da altri due membri, scelti tra i medici appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 12, secondo comma, del D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995.

Qualora, in quest'ultimo caso, la scelta debba farsi con riguardo alla lettera c) del citato articolo 12, la stessa ha luogo fra medici appartenenti al settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale ovvero fra altri medici dipendenti dall'Unità sanitaria locale.

- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 502/1992, come da ultimo modificato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 254/2000, è il seguente:

Art. 8

(Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali)

1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti principi:

a) prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata;

b) regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonché la ricusazione della scelta da parte del medico, qualora ricorrano eccezionali e accertati motivi di incompatibilità;

c) disciplinare gli ambiti e le modalità di esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo complessivamente dedicato alle attività in libera professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in attività libero-professionale siano definite nell'ambito della convenzione, anche al fine di escludere la coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare all'azienda unità sanitaria locale l'avvio dell'attività in libera professione, indicandone sede ed orario di svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli; sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le attività incentivate previste dagli accordi integrativi in favore dei medici che non esercitano attività libero-professionale strutturata nei confronti dei propri assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o l'esercizio di attività libero-professionale al di fuori delle modalità e dei limiti previsti dalla convenzione comportano l'immediata cessazione del rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;

d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera f); una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);

e) garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione professionale, nel rispetto degli obblighi individuali derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attività dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica e della medicina dei servizi, attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo professionale e la organizzazione distrettuale del servizio;

f) prevedere le modalità attraverso le quali le Unità sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi, concordano i programmi di attività e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati dei medici singoli o associati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto;

g) disciplinare le modalità di partecipazione dei medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività del distretto e alla verifica del loro raggiungimento;

h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 o titolo equipollente prevedendo altresì che la graduatoria annuale evidenzi i medici forniti dell'attestato o del diploma, al fine di riservare loro una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti ferma restando l'attribuzione agli stessi di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato;

i) regolare la partecipazione di tali medici a società, anche cooperative, anche al fine di prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in atto;

l) prevedere la possibilità di stabilire specifici accordi con i medici già titolari di convenzione operanti in forma associata, secondo modalità e in funzione di specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;

m) prevedere le modalità con cui la convenzione possa essere sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le Unità sanitarie locali attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della convenzione.

1-bis. Le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, a esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni possono individuare aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite e approvate nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502. Nelle more del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale con l'attività dei servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilità operativa, incluse forme di mobilità interaziendale.

2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi:

a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica per conto delle unità sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale nei limiti previsti dai livelli di assistenza;

b) per il servizio di cui alla lettera a) l'unità sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito. Ai fini della liquidazione la farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta corredata del bollino o di altra documentazione comprovante l'avvenuta consegna all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva lettera c) non possono essere riconosciuti interessi superiore a quelli legali;

c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle modalità di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonché l'individuazione di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera b), e le modalità di collaborazione delle farmacie in programmi particolari nell'ambito delle attività di emergenza, di farmacovigilanza, di informazione e di educazione sanitaria.

2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati i criteri per la valutazione:

a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali medici e delle altre professionalità sanitarie, al fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale dai medici della guardia medica, della emergenza territoriale e della medicina dei servizi nel caso le regioni abbiano proceduto o procedano ad instaurare il rapporto di impiego ai sensi del comma 1 bis del presente articolo sia nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sia nel testo introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; a tali medici è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale previdenza ed assistenza medici (ENPAM); tale opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente comma è valutato con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici e delle altre professionalità sanitarie dipendenti dalla azienda sanitaria.

2-ter. Con decreto del Ministro della sanità è istituita, senza oneri a carico dello Stato, una commissione composta da rappresentanti dei Ministeri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale e da

rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare modalità idonee ad assicurare che l'estensione al personale a rapporto convenzionale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dei limiti di età previsti dal comma 1 dell'articolo 15-nonies dello stesso decreto avvenga senza oneri per il personale medesimo. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è sospesa fino alla attuazione dei provvedimenti collegati alle determinazioni della Commissione di cui al presente comma.

3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o dai Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale;

b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la «Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria» ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente articolo 1, comma 4, lettera b);

c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;

d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia;

e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica, continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio;

f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili;

g) prevedere l'obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate;

h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi già autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione.

5. Abrogato.

6. Abrogato.

7. Abrogato.

8. Le Unità sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di attività specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla medesima data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'articolo 17, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità. In sede di revisione dei rapporti convenzionali in atto, l'accordo collettivo nazionale disciplina l'adeguamento dei rapporti medesimi alle esigenze di flessibilità operativa, incluse la riorganizzazione degli orari e le forme di mobilità interaziendale, nonché i criteri di integrazione dello specialista ambulatoriale nella assistenza distrettuale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

8-bis. I medici che frequentano il secondo anno del corso biennale di formazione specifica in medicina generale possono presentare, nei termini stabiliti, domanda per l'inclusione nella graduatoria regionale dei medici aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora il corso non sia concluso e il relativo attestato non sia stato rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a causa del ritardo degli adempimenti regionali. L'attestato di superamento del corso biennale è prodotto dall'interessato, durante il periodo di validità della graduatoria regionale, unitamente alla domanda di assegnazione delle zone carenti. Il mancato conseguimento dell'attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale.

9. Abrogato.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 65

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 18 marzo 2004;
- assegnato alla III Commissione permanente il 24 marzo 2004;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dalla III Commissione permanente, nella seduta del 21 aprile 2004, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Menis e, di minoranza, dei consiglieri Blasoni, Molinaro e Ritossa;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana e pomeridiana dell'1 luglio 2004 e in quest'ultima approvato a maggioranza, con modifiche;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/5475-04 del 16 luglio 2004.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2004, n. 1140.

Legge regionale 18/1996, articolo 6 - Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali - Servizio del provveditorato. Indirizzo politico per l'anno 2004.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO che con deliberazione 24 novembre 2003, n. 3701 la Giunta regionale ha disposto un primo riordino del sistema organizzativo degli uffici dell'Amministrazione regionale prevedendo, fra l'altro, l'articolazione della Direzione del patrimonio e dei servizi generali in vari Servizi, fra cui il Servizio del provveditorato con d'individuazione delle relative competenze e delle funzioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 - Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421;

RICHIAMATO l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che prevede che la Giunta regionale fissi «gli obiettivi ed i programmi da attuare, individui le necessarie risorse, indichi le priorità ed emani le necessarie direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione»;

RITENUTO di formulare l'indirizzo politico di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/1996 per il Servizio del provveditorato della Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali al fine di rendere al più presto operativo tale servizio deputato alle spese di funzionamento e alle forniture di beni e servizi per tutti gli uffici dell'Amministrazione regionale;

RITENUTO di delegare il Direttore centrale del patrimonio e dei servizi generali alla gestione di tutti i capitoli e delle risorse individuate per il Servizio del provveditorato ai sensi dell'articolo 6, comma 1-quater della citata legge regionale n. 18/1996;

VISTE le indicazioni fornite dall'Assessore alle finanze con specifico documento, in cui vengono proposti per la Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali - Servizio del provveditorato «gli obiettivi, i programmi da attuare, le necessarie risorse, e le necessarie direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione»;

RITENUTO di accogliere ed approvare nella loro interezza le indicazioni come sopra proposte dall'Assessore al patrimonio ed ai servizi generali;

VISTA la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 2 (Bilancio di previsione per gli anni 2004-2006 e per l'anno 2004);

VISTO lo Statuto regionale;

all'unanimità,

DELIBERA

- È approvato il documento che definisce «gli obiettivi, i programmi da attuare, le necessarie risorse e le direttive per l'azione amministrativa e la gestione», allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, e che costituisce l'indirizzo politico dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, cui dovrà attenersi per l'anno 2004 la Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali - Servizio del provveditorato.

- Il Direttore centrale del patrimonio e dei servizi generali è delegato alla gestione dei capitoli di bilancio e delle risorse individuate come da seguente prospetto:

- capitoli delegati: 1445 - 1450 - 1453 - 1454 - 1455 - 1456 - 1458 - 1459 - 1464 - 1465 - 1466 - 1467 - 1468 - 1469 - 1470 - 1472 - 1473 - 1474 - 1476 - 1477 - 1479 - 1480 - 1488 - 1495 - 1534;
- capitoli con beneficiario definito;
- capitoli riservati alla Giunta regionale.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali

Obiettivi programmi risorse finanziarie priorità e direttive generali per l'azione amministrativa di competenza della Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali

Servizio del provveditorato per l'esercizio finanziario 2004

SOMMARIO

---

1 - Competenze

1.01.01

Con deliberazione 24 novembre 2003, n. 3701 la Giunta regionale ha disposto un primo riordino del sistema organizzativo degli uffici dell'Amministrazione regionale prevedendo, fra l'altro, l'articolazione della Direzione regionale del patrimonio e dei servizi generali nei seguenti Servizi:

a) Servizio per gli affari giuridici, amministrativi, contabili e generali;

b) Servizio per la gestione delle partecipazioni regionali;

c) Servizio per la consulenza tecnica e la consistenza patrimoniale;

d) Servizio del demanio;

e) Servizio del provveditorato;

f) Servizio per la gestione del patrimonio immobiliare.

In particolare, il Servizio del provveditorato è tenuto a:

a) curare la programmazione ed il coordinamento della provvista e della disponibilità dei mezzi materiali e strumentali per il funzionamento dell'Amministrazione regionale;

b) provvedere all'approvvigionamento ed alla gestione degli arredi, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto, ivi compresa la loro assicurazione;

c) provvedere all'acquisto di pubblicazioni, riviste, materiali ed oggetti di cancelleria e di consumo in genere necessari per il funzionamento dell'Amministrazione regionale, ivi comprese, per il personale per il quale siano previsti, l'equipaggiamento e le uniformi;

d) provvedere alla tenuta ed alla gestione del magazzino generale;

e) curare gli adempimenti amministrativi per la stipulazione dei contratti relativi a prestazioni di servizi necessari per il funzionamento dell'Amministrazione regionale, salve le ipotesi nelle quali per speciali prestazioni la legge ne riservi la competenza ad altri uffici regionali.

1.01.02

Per le funzioni attinenti alle competenze del Servizio del provveditorato, nel bilancio di previsione per l'anno 2004 sono state allocate risorse per complessivi euro 19.553.347,60 così suddivisi:

euro	16.427.500,00	-	per spese di consumo ed acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Amministrazione;
euro	460.000,00	-	per oneri per spese obbligatorie varie;
euro	2.565.847,60	-	per spese per i posti di lavoro multifunzionali (P.L.M.);
euro	100.000,00	-	per versamenti di somme riscosse in Tesoreria.

2 - Obiettivi

2.01.01

Tra gli obiettivi prioritari, da collocare nell'ambito della semplificazione amministrativa, vengono riconfermati gli impegni utili a qualificare la gestione amministrativo-contabile di competenza del Servizio del provveditorato, quali:

- utilizzazione al meglio delle risorse finanziarie disponibili, contenendo le richieste in termini di reali necessità, di funzionalità, di efficienza e di ammodernamento delle strutture, evitando spese inutili o sprechi a carico di risorse già oggi improntate a limiti di economicità;
- attuazione della legge 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di garantire al personale la sicurezza sul posto di lavoro;
- ridefinizione, ove occorra, dei procedimenti e delle istruttorie favorendo la mobilità interna al fine di evitare stasi e/o blocchi in caso di assenza, per qualunque motivo, del personale responsabile;
- elevazione del grado di informatizzazione del Servizio con la possibilità di prevedere, per il futuro, anche nuovi modelli di gestione degli acquisti con lo studio di fattibilità di espletamento di aste on-line e di associazioni di acquisto con gli EE.LL. della Regione;
- espletamento delle gare in tempo utile a definire la fornitura di beni e servizi nell'esercizio di competenza;
- graduale inserimento delle forniture e dei servizi in nuove modalità di gestione, quali ad esempio i «global services»;
- rispetto del patto di stabilità e crescita per l'esercizio 2004 mediante contenimento degli impegni e dei pagamenti entro i livelli di spesa fissati per la struttura, così come previsto dall'articolo 8, comma 58 della legge regionale 1/2003 e dalla legge 350/2003 (Finanziaria 2004);
- eliminazione dei residui perenti.

2.01.02

I programmi determinati nel presente indirizzo, nonché gli impegni utili a qualificare la gestione amministrativo-contabile, indicati al precedente punto 2, costituiscono per il Servizio del provveditorato gli obiettivi specifici fissati per l'anno 2004.

3 - Programmi (con direttive specifiche)

3.01 - Mobili - arredi ed attrezzature

3.01.01

Viene confermata la necessità di procedere a nuovi acquisti e/o al rinnovo di quelle dotazioni d'ufficio non in linea con le norme di sicurezza previste dalla legge 626/1994 e di quelle che saranno dichiarate fuori uso e/o non più utilizzabili, nonché di quelle non corrispondenti ai requisiti previsti dalla legge 3 novembre 2000, n. 325 (disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previsti dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675).

3.01.02

Nel rispetto di tali premesse, il piano acquisti 2004 potrà prevedere:

- l'acquisto di nuovi arredi;
- la fornitura, al fine di garantire al meglio la privacy, anche di armadi dotati di chiavi, nonché di apparecchiature distruggi documenti;
- il completamento del programma di sostituzione delle poltroncine d'ufficio non più a norma;
- l'acquisto di stipetti portabiti;
- l'acquisizione, anche mediante ricorso a forme di noleggio, di nuovi strumenti informatici e/o il rinnovo delle apparecchiature hardware quando non siano corrispondenti alle esigenze degli uffici.

3.01.03

L'Ufficio stampa e pubbliche relazioni intende potenziare, revisionare o sostituire le attrezzature a disposizione del Centro per la Produzione Televisiva in considerazione di nuovi servizi da fornire all'utenza, nonché per la comunicazione televisiva via internet.

Per il 2004, si prevede una spesa complessiva di euro 100.000,00 (I.V.A. compresa) per:

- l'acquisto di telecamera professionale e radiomicrofono;
- la manutenzione della telecamera ed eventuale sostituzione di sensori;
- la fornitura di materiale per il montaggio di produzione televisiva su computer;
- la sostituzione del mixer video della regia.

3.01.04

In attuazione del decreto legislativo 265/2001 ed in base a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3701 del 24 novembre 2003 il personale degli uffici del Genio Civile è stato assegnato alle Direzioni provinciali dei lavori pubblici.

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto in parola sono transitati alla Regione, unitamente al personale, gli arredi e le attrezzature necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite, con particolare riferimento alle autovetture, nonché le spese per le utenze delle sedi, dei caselli e dei magazzini idraulici.

Agli addetti alla «vigilanza sul territorio» ed al «servizio di piena» verranno forniti i materiali e le attrezzature necessarie per garantire la continuità del servizio già svolto presso gli uffici del Genio Civile.

3.01.05

È in corso il rinnovo dei lettori-stampatori Kodak Imagelink Digital Work Station, utilizzati presso gli uffici tavolari della Regione. Il programma di rinnovo, graduato nel tempo, prevede che nel corso dell'anno vengano completate le sostituzioni delle apparecchiature in dotazione agli Uffici tavolari di Trieste e Monfalcone.

3.01.06

Si reputa altresì opportuno, nell'ambito anche delle nuove competenze affidate alla Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali, disporre di apparecchiature hardware e software, che permettano l'accesso alla Banca dati per la consultazione della cartografia regionale.

3.01.07

È in corso il rinnovo della consistenza dei beni mobili iscritti ad inventario. Nell'ambito della nuova procedura informatica è prevista anche la sostituzione delle etichette d'inventario con altre provviste di codice a barre, per cui sarà necessario acquistare dei lettori ottici standard per tutti i viceconsegnatari.

3.01.08

Per consentire il completamento, il rinnovo e la sostituzione dei PLM IBM 350 ed Olivetti 7000 e 7500 diventati obsoleti, il Servizio del provveditorato acquisirà:

- circa 900 postazioni di lavoro multifunzionali (PLM) costituite da personal computer completi di monitor, software a corredo, stampante ecc., nonché fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione «on-site» per tre anni;
- circa 100 personal computer portatili desktop replacement a tecnologia centrino;
- circa 40 personal computer portatili ultraleggeri.

In conseguenza delle suddette acquisizioni, sarà così possibile provvedere all'alienazione dei posti di lavoro (PLM) attualmente in uso, ma per la maggior parte obsoleti.

Per il rinnovo e la sostituzione delle postazioni di lavoro multifunzionali presso gli uffici regionali si valuterà, pure, la possibilità di procedere alla fornitura mediante contratto di noleggio.

3.01.09

Nel corso dell'esercizio e precisamente il 1° agosto 2004 viene a scadere il leasing di lire 2.427.615.176, assunto per l'acquisizione di n. 400 PLM.

Il Servizio del provveditorato – sentito il SIR – rimane autorizzato ad esercitare l'azione di riscatto, il cui costo ammonta a euro 9.550,11 + I.V.A.

3.01.10

Viene ravvisata anche la necessità di dotare e/o sostituire le tende di molti uffici regionali; viene altresì previsto l'acquisto di bandiere (nazionale, europea, regionale) da esporre all'esterno degli edifici delle nuovi sedi e in sostituzione di quelle usurate.

3.01.11

In base alle determinazioni come sopra assunte vanno quindi programmate le seguenti forniture:

- mobili d'ufficio;
- poltroncine d'ufficio ed imbottiti;
- scaffalature archivi e cassettiere metalliche;
- postazioni fisse e portatili per la costituzione di PLM;
- attrezzature per il Centro Produzioni Televisive;
- apparecchiature hardware e software per consultazione della cartografia regionale;
- apparecchiature–attrezzature e strumentazioni per i laboratori tecnici;
- tende per uffici;

– fax e fotoriproduttori a tecnologia digitale per grandi formati, lettori informatici, nonché impianti di amplificazione per Sale riunioni.

Nel limite delle risorse disponibili sarà, altresì, possibile provvedere ad acquisti non specificatamente indicati nell'elencazione di cui sopra nonché a forniture urgenti non rinviabili all'esercizio successivo.

3.01.12 (noleggi)

Per le esigenze di funzionamento degli uffici sono in esecuzione con più ditte contratti di noleggio di fotoriproduttori di diversa tiratura. Nella considerazione che detti contratti di noleggio scadranno il 31 maggio 2005 si ritiene opportuno, data la complessità dell'operazione, avviare e se possibile concludere la nuova gara entro il corrente anno.

3.01.13 (manutenzioni)

I contratti di manutenzione (assistenza tecnica e fornitura ricambi in garanzia) da attivare nell'anno, riguardano:

– le centraline microclimatiche in dotazione (proprietà e comodato) alla Direzione centrale delle risorse agricole naturali e forestali ed, in particolare, al Servizio per il territorio montano e per le manutenzioni ed al Servizio fitosanitario regionale;
– telefax di diversa tecnologia e produzione;
– classificatori rotanti;
– PLM IBM Olivetti M7000/M7500;
– attrezzature per microfilmatura di produzione «Kodak» in dotazione agli Uffici tavolari di Trieste e Monfalcone;
– personal computer portatili.

3.01.14

Per quanto concerne, in particolare, l'affidamento del servizio di manutenzione delle centraline microclimatiche comprese sub 3.01.13 appare opportuno che lo stesso continui ad essere svolto dall'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) – Osservatorio Meteorologico Regionale (OSMER) con sede in Visco (Udine). Il Servizio è autorizzato, pertanto, a stipulare una convenzione per un anno (2004/2005) con l'ARPA per una spesa presunta di euro 125.000,00.

3.01.15

In previsione della prossima apertura degli Uffici di Bruxelles, acquisiti ed attualmente in corso di ristrutturazione, che dovranno essere dotati di arredi ed impianti tecnologici adeguati al fine di sfruttare al meglio lo spazio operativo e rendere compatibile l'arredamento con l'impiantistica, è opportuno procedere all'affidamento di un incarico di consulenza volto a definire un progetto d'arredamento e relativo capitolato d'oneri, rivolgendosi agli stessi professionisti che seguono la direzione lavori dell'intero palazzo di proprietà della Regione, in un' ottica di gestione globale dell'intervento.

Detta scelta si rende necessaria per dare avvio, in contemporanea, senza soluzione di continuità, alla progettazione che non può prescindere dalla approfondita conoscenza dell'impiantistica e della parte tecnologica affinché gli arredi e gli impianti tecnologici degli uffici corrispondano con la massima efficienza alle esigenze operative del personale destinato ad occupare i medesimi locali.

3.01.16

Per quanto sopra detto si provvederà, in particolare, all'acquisto, mediante gara, di mobili, arredi ed attrezzature al fine di rendere operativa detta sede nel più breve tempo possibile, previo rimpinguamento, se necessario, del capitolo di spesa di competenza.

3.02 - Mezzi di trasporto

3.02.01

L'Amministrazione regionale dispone attualmente di oltre 450 mezzi di trasporto, suddivisi tra autovetture di rappresentanza e/o d'istituto, autovetture di servizio e mezzi speciali (tra questi vanno compresi i fuoristrada, i mezzi antincendio, i camion, le autobotti, i trattori, le motoslitte, le barche, i pulmini ed i pullman).

3.02.02

Con deliberazione della Giunta regionale n. 241 di data 6 febbraio 2004 è stato approvato lo stralcio del programma di interventi e direttive riguardante, fra l'altro, i mezzi di trasporto. In particolare, è in corso un parziale rinnovo degli stessi al fine di garantire una maggiore funzionalità dell'autoparco regionale.

A tal fine si è proceduto, per un numero massimo di 10 automezzi, al noleggio aderendo alla convenzione attivata da CONSIP (concessionaria Servizi Informativi Pubblici S.p.A. – cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato il compito di provvedere all'esperimento delle gare per la fornitura di beni e di servizi per le Pubbliche Amministrazioni) per il servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, in considerazione della convenienza economica e delle condizioni di assistenza e di assicurazione offerte.

Per le due autovetture non ricomprese in convenzione CONSIP si è proceduto all' acquisto secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 ed ai sensi del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 «Regolamento per la Contabilità generale dello Stato».

3.02.03

Il Servizio del provveditorato, nel piano 2004, prenderà in considerazione, secondo le risorse finanziarie disponibili ed in base alle richieste pervenute dalle varie Direzioni centrali, la possibilità di acquistare nuovi mezzi, mediante permuta dei mezzi non ritenuti più idonei, nonché di prevedere al ricorso del noleggio aderendo alla convenzione attivata da CONSIP.

Il Direttore del Servizio del provveditorato è autorizzato a sottoscrivere i relativi contratti di acquisto e di nolo dei mezzi di trasporto.

3.02.04

Per l'acquisto dei mezzi speciali (autovetture 4x4, fuoristrada, autobotti, camion, trattori, mezzi antincendio e per i lavori forestali) dovranno essere utilizzati i fondi iscritti a specifici programmi di intervento; l'eventuale acquisto rimane, pertanto, in capo alle Direzioni centrali competenti per materia.

3.02.05

Il Servizio del provveditorato ha intenzione di conseguire la completa informatizzazione dei dati inerenti il parco mezzi sopracitato, al fine di mettere in correlazione tutti gli elementi, compresi i relativi costi e consumi di ogni singolo mezzo.

Per la gestione informatizzata ci si avvarrà, eventualmente, di software opportunamente elaborato dall'INSIEL oppure attraverso Ditte specializzate per l'acquisto del programma.

3.02.06

L'acquisto di carburante sarà garantito, previa gara, con fondi accreditati oppure aderendo alla convenzione CONSIP per la fornitura del carburante stesso. In capitolato dovrà essere previsto l'obbligo da parte della Ditta di impegnare i propri distributori nella Provincia di Trieste alla fornitura di benzina a regime di «zona franca» con pagamento posticipato a seguito di emissione di fattura.

3.02.07

Si potrà estendere a tutti gli automezzi la possibilità di utilizzare, in sostituzione dei «coupons prepagati», la carta di credito rilasciata dalla ditta aggiudicataria per la fornitura di carburante sia in Italia che all'estero.

3.02.08

La manutenzione degli automezzi, dove non avvenga in base a contratto di manutenzione in garanzia richiesto all'atto della vendita, dovrà avvenire tramite officine specializzate in possesso della certificazione prevista dalla legge 122/1992.

Dovranno essere garantiti l'uso di ricambi originali, garanzia sul lavoro eseguito per un periodo di almeno sei mesi ed il riconoscimento o la non opposizione della Casa costruttrice ad operare sull'automezzo.

3.02.09

Il 31 dicembre 2003 è scaduto il contratto di noleggio di automezzi con autista affidato alla Cooperativa Triestina fra portabagagli e fattorini di piazza con sede a Trieste. Considerata la positiva valutazione in merito al servizio svolto, è stato prorogato il servizio per un anno, in attesa di indire, se del caso, una nuova gara per riappaltare il servizio di cui trattasi per un periodo massimo di tre anni. Il Servizio del Provveditorato è autorizzato nell'anno in corso, in base alle effettive necessità ed utilizzo, a determinare il numero e le caratteristiche degli automezzi, la tipologia dei servizi che devono essere svolti quali, ad esempio, anche l'impiego di personale esterno dipendente della Società appaltatrice del servizio con l'utilizzo di autovetture di proprietà dell'Amministrazione regionale, nonché delimitare l'ambito territoriale.

3.02.10

Al fine di razionalizzare i propri servizi di trasporto anche in funzione del contenimento dei costi relativi e di assicurare l'adeguato funzionamento degli stessi, il Servizio, potrà ricorrere a soggetti specializzati esterni, per l'affidamento, anche in concessione dei servizi medesimi, così come disposto dall'articolo 11, comma 24 della legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4, con contratto di outsourcing.

3.03 - Assicurazioni

3.03.01

Le coperture assicurative contro rischi diversi connessi all'uso di autoveicoli ed al patrimonio mobiliare sono state affidate per il periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2005 con contratti per corrispondenza commerciale alle seguenti Società:

- copertura assicurativa contro rischi diversi connessi all'uso di autoveicoli di proprietà regionale e di proprietà privata:

  Società Carnica Assicurazioni S.p.A. – Direzione generale con sede in Udine;

- copertura assicurativa contro rischi diversi connessi al patrimonio mobiliare:

  ATI costituita tra l'Unipol Assicurazioni S.p.A., Generali Assicurazioni S.p.A., Assitalia le assicurazioni d'Italia S.p.A. Il contratto viene gestito per conto dell'ATI dall'Agenzia Generale di Trieste dell'Unipol Assicurazioni.

3.03.02

Le polizze assicurative emesse a fronte dei contratti stipulati con le suddette Società coprono i sotto indicati rischi, verso un corrispettivo economico a livello di premio assicurativo per il periodo 1 gennaio 2004-31 dicembre 2004 a fianco di ciascuna indicato:

- «ALL RISKS» (incendio, furto, elettronica e rischi diversi) dei beni mobili, compresi quelli siti nella Villa Manin di Passariano - premio anno 2004: euro 72.545,66;
- RCA dell'autoparco regionale - premio anno 2004: euro 198.139,00;
- Rischi patrimoniali connessi all'uso di automezzi di proprietà dell'Amministrazione regionale («KASKO») - premio anno 2004: euro 62.000,00;
- Rischi patrimoniali connessi all'uso di automezzi di proprietà privata («KASKO») - premio anno 2004: euro 20.000,00;

- Rischi diversi derivanti dall'uso della motobarca - premio anno 2004: euro 667,34.

3.03.03

Il Servizio del provveditorato si avvarrà per la gestione delle polizze, della consulenza tecnica ed amministrativa del broker incaricato Società MARSH S.p.A. in Associazione Temporanea d'Impresa con la Paros International Insurance Brokers S.r.l. di Milano. La consulenza comprende quanto previsto in convenzione ed in particolare:

- l'esecuzione dei rapporti contrattuali;
- la gestione contabile ed amministrativa dell'intero pacchetto assicurativo;
- il controllo sull'adeguatezza economica dei contratti nel tempo;
- le procedure in caso di sinistri per la corretta evasione delle pratiche fino alla liquidazione finale dei danni;
- gli eventuali contenziosi iniziati per danni subiti o causati dalla Regione.

3.03.04

Come già verificatosi, tale incarico di consulenza potrà essere esteso anche ad altre Direzioni e Servizi che ne facciano richiesta mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, così come previsto dalla convenzione in essere.

3.03.05

La Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali ha valutato opportuna la proroga dell'attuale convenzione ed ha già predisposto gli atti necessari. Detta proroga è stata stabilita fino al 31 dicembre 2005, data di scadenza delle polizze assicurative in essere.

3.03.06

Al fine di evitare operazioni non economiche, il Servizio del provveditorato potrà astenersi dall'effettuare e/o richiedere rimborsi alle Compagnie di assicurazione quando il valore del danno subito è uguale o minore alla franchigia prevista, fatti salvi i sinistri rientranti nella polizza «KASKO» delle autovetture private il cui indennizzo è interamente liquidato al proprietario del mezzo.

3.04 - Bollettino Ufficiale della Regione - B.U.R.

3.04.01

A seguito dell'esperimento di apposita gara europea a procedura aperta, il servizio di stampa, distribuzione e spedizione del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia parte I-II-III e parte IV - atti del personale, nonché la gestione della vendita e distribuzione del medesimo fuori abbonamento, per il periodo 1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2006 è stato aggiudicato alla tipografia Grafica Veneta S.p.A. con sede a Trebaseleghe (Padova).

3.04.02

Il contratto, la cui parte preponderante è gestita dal Servizio del provveditorato, contempla l'esecuzione di precisi servizi curati dalla Redazione del Bollettino Ufficiale della Regione per la parte redazionale dei fascicoli, dall'Ufficio Stampa e Pubblico registro, per la redazione del sito Internet, dall'ufficio preposto del Servizio del provveditorato per la parte amministrativa-contabile del servizio oggetto del contratto, in collaborazione di prestazione d'opera con la tipografia aggiudicataria.

3.04.03

L'Ufficio Amministrazione Bollettino Ufficiale della Regione del Servizio del provveditorato ha l'onere di curare gli introiti derivanti dai canoni di abbonamento, dalla vendita di fascicoli fuori abbonamento e dalla fatturazione delle inserzioni nella parte III del fascicolo Bollettino Ufficiale della Regione. Il Servizio del provveditorato rimane altresì obbligato a provvedere agli adempimenti fiscali, e non, previsti dalla legge connessi con il servizio di stampa, distribuzione ecc. del Bollettino Ufficiale. In particolare:

- adempimenti I.V.A. derivanti dalla distribuzione e dalla vendita dei fascicoli sia in forma continuativa (abbonamenti a pagamento ed assegnazioni in conto vendita alle librerie) sia in forma discontinua (fascicoli fuori abbonamento, ma a pagamento);
- redazione del Conto giudiziale annuale.

3.04.04

Inoltre, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Ufficio Amministrazione Bollettino Ufficiale della Regione provvede ad accurate verifiche delle effettive esigenze di consistenza delle giacenze cartacee residue dopo la distribuzione e spedizione del Bollettino Ufficiale della Regione agli aventi diritto, predisponendo - al caso - il ridimensionamento sia in aumento che in diminuzione della tiratura di stampa dei Bollettini Ufficiali, così come stabilito dal capitolato speciale d'appalto.

3.04.05

Vengono, altresì, effettuate particolari analisi dei costi quali gli oneri derivanti dalla stampa dei fascicoli, dalle spese postali da sostenere per la spedizione dei fascicoli e quant'altro possa incidere sulla determinazione dei prezzi di vendita dei fascicoli B.U.R., sia in forma di abbonamento annuale sia del prezzo di copertina dei fascicoli stessi; analisi finalizzate ad un equilibrio economico sia per l'Amministrazione regionale sia per l'utenza esterna, in quanto la divulgazione del Bollettino Ufficiale ha la prerogativa di non avere alcuna finalità di lucro.

3.04.06

Con deliberazione giuntale n. 106 di data 23 gennaio 2004 sono state aggiornate, con decorrenza 1° febbraio 2004, le tariffe ed i prezzi nonché le modalità e condizioni diverse connesse alla distribuzione del Bollettino Ufficiale della Regione. Tale aggiornamento si è reso necessario in quanto le tariffe postali per la spedizione dei fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione in abbonamento, a partire dal 2003, hanno subito un sostanziale aumento (quasi del 600%) dovuto al fatto che il Bollettino Ufficiale non rientra - a seguito di specifiche disposizioni di legge - nelle fattispecie di testate che fino ad allora beneficiavano di tariffe particolarmente agevolate.

3.05 - Pulizie

3.05.01

Il servizio di pulizia affidato a ditte esterne si articola attualmente nei seguenti appalti:

- Polo urbano di via Giulia, 75/1

  aggiudicato fino al 30 giugno 2006 alla Pulinet servizi S.r.l. di Baselega di Pinè (Trento) per un importo annuale di euro 171.000 (IVA inclusa).

- Stabili in provincia di Trieste (Lotto A)

  aggiudicato fino al 30 giugno 2004 al Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. a r.l. (Bologna) con le ditte consorziate: Promos San Giacomo Manutenzioni Servizi Soc. Coop. a r.l. (Trieste) e Coop. Soc. Lavoratori Uniti «Franco Basaglia» S.c.a.r.l. (Trieste) per un importo restante complessivo di euro 373.478,64 (IVA inclusa).

- Stabili in provincia di Udine, Pordenone e Gorizia (Lotto B)

  aggiudicato fino al 30 giugno 2004 alla Service General Contractors Soc. Cons. S.p.A. (Trieste) per un importo restante complessivo di euro 312.834,18 (IVA inclusa).

- Ufficio in Roma (Lotto C)

  aggiudicato fino al 30 giugno 2004 all'Impresa Pulizie Jonica di Praticò Maria (Saline Joniche - Reggio Calabria) per un importo restante complessivo di euro 33.568,62 (IVA inclusa).

3.05.02

Il servizio di pulizie appaltato per i lotti A e B, in scadenza il 30 giugno 2004, rientrerà, nel prossimo futuro, in una fornitura «global service» – assieme ad una serie di attività e di lavori che si integreranno con i servizi finora espletati -, al fine di raggiungere sicure economie di scala con conseguimento della massima efficacia per gli utenti. Si prevede, pertanto, una proroga contrattuale di un anno con le Ditte che attualmente svolgono il servizio e ciò per ragioni di convenienza economica, nonché per l' avvio dello studio del «global service» in parola.

3.05.03

La gestione del «global service» ricomprenderà, oltre alle semplici attività di pulizia, anche una serie di attività accessorie o complementari per la funzionalità degli edifici nella prospettiva di alleggerire l'Amministrazione di tutta una serie di attività minute, indispensabili al normale e quotidiano svolgimento dell'attività degli uffici, ma che oggi costituiscono un notevole peso amministrativo e gestionale, essendo questi ulteriori servizi frazionati in un numero considerevole di appalti di competenza di più Servizi della Direzione centrale.

3.05.04

Per quanto riguarda gli Uffici in Roma (lotto C) si provvederà all'appalto del servizio di pulizie, per il periodo 1° luglio 2004-30 giugno 2007, mediante esperimento di apposita gara.

3.05.05

Viene riconfermata la direttiva, che prevede l'inserimento in capitolato d'oneri di specifico obbligo da parte della ditta aggiudicataria – sia essa impresa individuale, società o cooperativa – di corrispondere al personale dipendente o socio lavoratore almeno il minimo tabellare previsto dai contratti di lavoro e comunque fissato a livello locale. Per evitare che tale obbligo si traduca solamente in una clausola di stile, garantita da dichiarazioni, si dovrà non soltanto verificare il versamento dei contributi INPS ed INAIL, così come previsto dalla normativa vigente, ma anche garantire un controllo efficace dell'avvenuto rispetto, utilizzando ove occorra anche idonei mezzi (foglio di rilevamento delle entrate ed uscite da sottoscrivere dal personale addetto presso le portinerie delle varie sedi regionali o cartellino magnetico da utilizzare presso i normali registratori presenze già in uso al personale regionale).

3.05.06

Per eventuali necessità conseguenti a chiusure e/o ampliamenti sedi, si disporrà mediante riduzioni e/o estensioni dei contratti in essere anche con fondi accreditati. Unità decentrate delle varie Direzioni potranno procedere direttamente alle spese con fondi accreditati.

3.05.07

Per esigenze straordinarie a seguito di eventuali traslochi, lavori di manutenzione nonché per interventi di derattizzazione e disinfestazione, si provvederà con i fondi accreditati previa congruità dei prezzi.

3.05.08

Nel periodo di validità dei contratti, il Servizio del provveditorato, nel rispetto della clausola contrattuale inserita a capitolato, rimane autorizzato a rideterminare la variazione del costo dell'appalto per maggiori oneri, che dovessero essere sostenuti in relazione al costo del personale impiegato.

3.06 - Libri - Riviste - Pubblicazioni

3.06.01

Si dà atto che è già stato stipulato il contratto triennale, con scadenza 30 novembre 2005, per l'abbonamento via internet del seguente «pacchetto on line», per un numero massimo di 400 accessi contemporanei, alle opere:

a) Giuffrè Editore SpA

- Giurisprudenza
- Legislazione
- Codici e leggi complementari
- Sentenze Corte Cassazione Civile
- Sentenze Corte Cassazione Penale

il costo annuo complessivo ammonta a euro 73.489,75.

3.06.02

Il pacchetto informatico con la Società De Agostini Professionale, sempre per un numero di 400 postazioni «on-line», prevede le seguenti opere:

- Codici d'Italia
- Leggi d'Italia con archivio storico
- Prassi (circolari e documenti interpretativi delle Leggi)
- Leggi regionali (compresi i regolamenti, le delibere, le circolari, le delibere assessoriali, il commento giurisprudenziale)
- Diritto Comunitario e dell'Unione Europea
- Enciclopedia giuridica degli Enti Locali
- EcoDea (ambiente)
- EdilDea
- Fiscoline (banca dati fiscale e tributaria)
- Finanziamenti agevolati
- Diritto minori
- Repertorio giurisprudenza abbinato alle Leggi d'Italia
- Diritto famiglia
- Sfera Lavoro

il costo annuo complessivo ammonta a euro 128.727,27.

3.06.03

Vanno confermati, salvo disdetta da parte degli interessati, anche gli abbonamenti in corso, sia in cartaceo che in CD-rom.

Potranno altresì essere mantenuti e/o attivati abbonamenti a settimanali/mensili per la delegazione della Corte dei conti, per il Commissariato usi civici ed a riviste telematiche per l'avvocatura della Regione ed per le altre Direzioni centrali.

Saranno, altresì, pagati dal Servizio del provveditorato i giornali e di quotidiani acquistati direttamente presso le edicole dalle segreterie degli assessori, dall'Ufficio di Gabinetto di Roma e dalle Direzioni che non dispongano di fondi specifici.

3.06.04

Il piano di sottoscrizione di nuovi abbonamenti e di acquisto testi, rimasti nella competenza del Servizio del provveditorato, dovrà essere sottoposto alla valutazione dell'apposita Commissione.

3.06.05

In sede di esame da parte della Commissione - ove occorra nei limiti imposti dallo stanziamento dell'anno - ci si esprimerà in merito alle richieste degli Uffici non solo sulla necessità e corrispondenza con l'attività prestata e dovuta, ma anche fissando opportune priorità.

3.07 - Materiali di cancelleria, di consumo e di rappresentanza

3.07.01

Il Servizio deve garantire con la massima tempestività non solo quei materiali di normale uso (cancelleria, materiale di facile ed immediato consumo, rilegature ed altre varie di economato), cui si provvede con i fondi accreditati e/o con apposite gare, ma anche la stampa di tutta la modulistica extracontabile in dotazione ai vari Uffici e di altre pubblicazioni predisposte dalle Direzioni nonché l'acquisto di oggetti di rappresentanza destinati ad essere distribuiti in occasione di visite di personalità o durante manifestazioni di vario genere, in particolar modo sportive.

3.07.02

Con deliberazione della Giunta regionale n. 241 di data 6 febbraio 2004 è stato approvato lo stralcio del programma di interventi e direttive riguardante, fra l'altro, la stampa e la fornitura del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2003 nonché la fornitura dei premi «Aquile dello sport 2003».

Per la stampa e la fornitura del volume «Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2003» il costo presunto dell'affidamento è di euro 30.000,00 (I.V.A. inclusa).

Per la fornitura dei premi «Aquile dello sport 2003» è in corso la procedura di acquisto secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 ed ai sensi del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 «regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» entro il limite di spesa di euro 18.000,00 (I.V.A. inclusa).

Vanno, inoltre, avviate le seguenti gare di fornitura e di servizio:

- carta bianca e riciclata per fotoriproduttori;
- buste intestate a sacco ed a tasca;
- articoli vari di cancelleria;
- scatole portadocumenti «Resisto»;
- materiali di consumo per stampanti e fax mod. vari;
- materiale di consumo originali per plotter Xerox;
- modulistica e tesserini;
- risanamento tomi e piani tavolari;
- reintegro presidi sanitari per gli Uffici.

3.07.03

Con i fondi assegnati al Servizio del provveditorato per spese di rappresentanza, vanno programmati interventi destinati in particolar modo al Servizio dello sport e delle attività ricreative.

Con tale finanziamento sono previste le seguenti forniture:

- coppe di rappresentanza;
- altri oggetti di rappresentanza.

3.07.04

Nell'ottica del massimo contenimento delle spese, ed in conformità al vigente regolamento di economato,

il Servizio utilizzerà i fondi accreditati per tutte quelle spese ritenute necessarie, urgenti e indifferibili. Nei casi consentiti e programmati si utilizzeranno invece i fondi stanziati a bilancio con le normali procedure consentite dalle leggi nazionali e/o regionali vigenti in materia.

3.07.05

Nelle forniture di accessori originali le ditte dovranno garantire che i prodotti siano immuni da sostanze tossiche o nocive. Si dovrà inoltre affidare a ditta esterna per il periodo 2004-2005 il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da materiali consumabili di stampanti, fotoriproduttori, fax ed altre attrezzature particolari in uso presso gli uffici regionali.

3.07.06

Previa verifica della validità dei materiali conservati presso vari uffici, nel corso del 2004 si dovrà procedere al rinnovo delle dotazioni previste dal decreto legge 626/1994 nonché al reintegro dei presidi sanitari riferiti al pronto soccorso aziendale, in base al decreto legge 15 luglio 2003 n. 388.

3.07.07

Al fine di incrementare l'efficienza e la flessibilità di tutto il settore documentale, si rende opportuno valutare la possibilità di una gestione complessiva dei servizi e delle forniture. Sulla base di una ricognizione puntuale dell'attività e delle scadenze dei contratti in essere, si potrà procedere ad uno studio preliminare con l'elaborazione di un modello operativo di fattibilità per la gestione del settore nel suo complesso e precisamente:

- acquisto, fornitura e somministrazione di cancelleria;
- distribuzione corrispondenza in partenza ed in arrivo (imbustamenti, affrancature, consegna e ritiro posta);
- gestione fotocopiatrici, stampanti, fax decentrati;
- archiviazione documenti;
- gestione del magazzino generale del provveditorato.

3.08 - Uniformi, equipaggiamento ed attrezzature tecniche per il personale del C.F.R. e per il personale addetto a particolari servizi

3.08.01

Per le forniture che gravano su diversi capitoli di spesa (1464/S - 1467/S), si dovrà fare riferimento:

- al regolamento sull'uso e sulle caratteristiche del vestiario assegnato al personale regionale addetto a particolari servizi - escluso il personale del Corpo forestale regionale - approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 15 febbraio 1988, n. 059/Pres.;
- al regolamento di esecuzione di cui all'articolo 56, commi 1 e 6 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'articolo 13, comma 2 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 concernente lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2002, n. 034/Pres. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 6 marzo 2002.

3.08.02

Nel dicembre del 2001 è stato affidato alla Signora Francesca Bendistinto, residente in Padova, esperta nel settore merceologico dell'abbigliamento, l'incarico di consulenza per la definizione delle schede e del capitolato tecnico da utilizzare in futuro per l'acquisto del vestiario e dell'equipaggiamento per il personale del Corpo Forestale Regionale.

Con decreto n. 2055 del 15 dicembre 2003 si è provveduto ad autorizzare la proroga fino al 31 dicembre 2004 dell'incarico summenzionato con la consulente, la quale sta ultimando le fasi della valutazione delle caratteristiche estetico, funzionali e merceologiche dei capi esistenti e delle proposte migliorative, nonché la de-

finizione delle schede tecniche per ogni capo di abbigliamento. Ad incarico concluso il servizio potrà predisporre il capitolato per l'espletamento della gara che sarà avviata, con ogni probabilità, nell'ultimo trimestre del corrente anno.

3.08.03

Pur non conoscendo ancora i nuovi indirizzi in merito ai capi di abbigliamento e alle dotazioni, che devono far parte del corredo del personale forestale in divisa, si ritiene opportuno programmare fin d'ora l'acquisto di indumenti e divise per il personale stesso nella qualità e nella quantità che saranno responsabilmente indicati dalla Direzione centrale delle risorse agricole naturali e forestali.

3.08.04

Va completato il programma, iniziato nel 2002, di dotare, le Stazioni forestali operanti sul territorio delle attrezzature, strumentazioni e dotazioni per lo svolgimento dei compiti d'istituto.

3.09 - Reti fonia/Reti fonia-dati

3.09.01

L'impiego dei servizi di telefonia rappresenta uno strumento utile per il miglioramento della produttività personale nel lavoro quotidiano (efficienza) e del supporto nell'interazione con il mondo esterno pubblico e privato (efficacia).

3.09.02

In esecuzione a quanto previsto dall'articolo 11, comma 23 della legge regionale 4/1999 ed a seguito di appalto concorso, il servizio di gestione e manutenzione del sistema di telefonia, dei sistemi di cablaggio e degli apparati di pertinenza delle reti locali (LAN) che servono le sedi dell'Amministrazione regionale è stato affidato all'Associazione Temporanea di Imprese costituitasi tra le Società Enterprise Ericsson - Roma e Mitel Networks Italia - Milano, che si sono impegnate a svolgere le seguenti attività:

a) Enterprise Ericsson S.p.A.

- Project Management;
- Facility management per la gestione globale del sistema;
- Realizzazione dell'architettura di rete privata (RPV) e quanto necessario per la gestione del traffico generato on-net;
- Fornitura gateway verso rete mobile;
- Fornitura Sale di Video conferenza;
- Realizzazione del Centro di Risposta Call Center;
- Cablaggio degli uffici;
- Servizi di Unifed Messaging;
- Attività di Formazione del Personale;
- Presidio on-site;

b) Mitel Networks Italia S.r.l.

- Fornitura per ampliamento di apparati Mitel per la diffusione di servizi avanzati di telefonia;
- Fornitura per ampliamento ISPBX per il nuovo disegno dell'architettura di rete privata (RPV);
- Fornitura parti di ricambio per la manutenzione su apparati Mitel;

- Fornitura Hw/Sw per l'integrazione del Centro di Risposta Call Center;
- Fornitura tecnologica per la realizzazione dei Servizi di Unifed Messaging e di controllo e gestione del traffico.

3.09.03

Con deliberazione della Giunta regionale n. 241 di data 6 febbraio 2004 è stato approvato lo stralcio del programma di interventi e direttive riguardante, fra l'altro, la telefonia.

In particolare, in funzione dell'adeguamento dei sistemi telefonici e telematici di sedi esistenti, nonché in vista della previsione della configurazione di nuove sedi è stato autorizzato l'affidamento di ulteriori lavori e servizi per euro 350.000,00 I.V.A. inclusa, alla stessa Associazione temporanea d'impresa, appaltatrice del contratto principale. Per detto onere si è provveduto a rimpinguare il capitolo di spesa 1474, mediante riduzione di pari importo dal capitolo 1455.

3.09.04

A due anni dall'avvio del nuovo servizio di telefonia, in vista del termine del contratto in essere (31 dicembre 2004), è opportuno iniziare una fase di analisi della situazione in atto, data la complessità del servizio di adeguamento, gestione della rete e della rapidità dell'evoluzione tecnologica, per stabilire quale possa essere un nuovo percorso verso la definizione del contratto di fornitura di servizi di telefonia.

Con tali orientamenti, risulta necessaria una prima decisione che riguarda l'opportunità di valutare la possibilità di estendere la convenzione in atto con la Società Insiel S.p.A. per l'affidamento della gestione integrata della fonia e fonia dati.

Qualora i tempi non fossero sufficienti, date le problematiche complesse in atto, si prenderà in considerazione la proroga del contratto in essere per un anno (31 dicembre 2005), così come previsto dall'articolo 6 del capitolato speciale d'appalto.

3.09.05

L'architettura dell'attuale rete regionale consente l'uso degli stessi supporti trasmissivi per la veicolazione sia di voce che di dati. Questa soluzione rappresenta un vantaggio dal punto di vista economico e un primo passo verso l'integrazione fisica voce-dati, ma la soluzione vera sarà trainata dalla loro integrazione applicativa, ovvero dalla diffusione di applicazioni multimediali dove le varie componenti della comunicazione interagiscono per rendere più efficaci gli scambi informativi. Per questa funzionalità va affermandosi con sempre maggior successo la tecnologia «voice over Ip» (voip) che veicola la voce esattamente come se fosse un flusso di dati. Essa costituisce la vera integrazione voce-dati, ed è considerata, soprattutto in prospettiva, la più efficace soluzione per reti diffuse.

Corrispondentemente, anche le centrali telefoniche sono in evoluzione e si stanno trasformando in server di commutazione. L'adozione di questa impostazione potrà rappresentare l'obiettivo del percorso evolutivo di sistemi di telecomunicazione integrati per l'Amministrazione regionale.

Per le sopradette motivazioni bisognerà:

- rifocalizzare i bisogni dell'utenza, non solo come servizi voce ma, anche, come servizi integrati (fornitura di servizi di mobilità integrata voce-dati);
- interagire con il Servizio Informativo Regionale (SIR) e con la Società Insiel per individuare la soluzione ottimale per l'integrazione voce-dati partendo dalla nuova Rupar e verificando la compatibilità di tutti gli utenti telefonici, per arrivare a produrre un nuovo documento aggiornato sulle «Linee Guida» che, una volta approvato, rappresenterà il riferimento per la stipula della convenzione per l'affidamento della gestione unica della fonia e fonia dati di cui al precedente punto 3.09.04 nonché per la stesura dei documenti per la nuova gara, qualora non fosse praticabile la via della convenzione.

Per tali compiti, qualora fosse necessario, ci si avvarrà della collaborazione dei consulenti che hanno già effettuato il precedente studio di fattibilità del servizio di adeguamento e gestione della rete di telefonia dell'Ente in considerazione del fatto che conoscono esattamente l'architettura generale della rete.

3.09.06

Le complessità tecnologiche, la rapida evoluzione delle soluzioni, la rilevanza di un adeguato sistema di gestione e di controllo del servizio, pongono all'attenzione dell'Amministrazione l'opportunità di valutare, inoltre, possibili diverse alternative di comportamento relativamente al possesso e all'uso delle infrastrutture di telecomunicazione; infatti, si sono venute definendo nuove modalità di acquisizione che interessano sia le infrastrutture tecnologiche che il governo del sistema: si tratta, pertanto anche di studiare l'eventuale possibilità di una terziarizzazione più estesa, del processo di generazione dei servizi di telecomunicazione, partendo dalla formulazione attuale per evolversi in un eventuale contratto di outsourcing, tenendo conto di fattori vincolanti nella scelta delle modalità di gestione del sistema di fonia dell'Amministrazione, quali:

a) la convenzione Regione-Insiel che affida a quest'ultima la fornitura del trasporto dei dati;

b) l'acquisizione e aggiornamento delle centrali telefoniche Mitel SX 2000;

c) gli apparati attivi di rete.

3.09.07

Per quanto si riferisce al traffico, la Regione è attualmente convenzionata con CONSIP. Nel corso del 2005 ed a scadenza della convenzione in essere, si valuterà l'opportunità di indire una gara al massimo ribasso ponendo come condizione la titolarità di una licenza ministeriale di gestore pubblico oppure proseguire, se le condizioni sono favorevoli, aderendo nuovamente a CONSIP.

3.09.08

Il Servizio del provveditorato, anche per il corrente anno, è altresì autorizzato a far fronte ai diversi servizi a pagamento, previsti per contratto, con fondi accreditati e/o con impegno formale di spesa in base all'elenco prezzi predefinito tra l'ATI Società Enterprise Ericsson e Mitel.

3.09.09

Il servizio di telecomunicazione riferito alla rete mobile è gestito dall'operatore licenziatario TIM per tutte le strutture dell'Amministrazione regionale.

La qualità del servizio, valutata sia in termini di funzionalità tecnica che di supporto di manutenzione è ottima e non si sono avuti finora livelli di criticità, in particolare modo, nella struttura della Protezione Civile dove le telecomunicazioni rivestono una importanza strategica nella gestione delle emergenze.

Il 2004, per la telefonia mobile, è un anno di transizione e di passaggio ad una nuova generazione di cellulari multimediali.

Tutti i principali operatori licenziatari attivi sul territorio (TIM, Vodafone, Wind) sono passati dalla rete TACS (mobile di prima generazione) alla rete GSM (mobile di seconda generazione) per transitare alla rete UMTS (mobile di terza generazione).

A tal proposito il Ministero delle comunicazioni si appresta a prorogare, almeno fino alla fine del 2004, i termini affinché tutti i gestori dispongano di una adeguata copertura su tutto il territorio nazionale.

L'UMTS rappresenta la possibilità di disporre di strumenti di lavoro capaci di prestazioni finalmente comparabili con quelle fornite dalle telecomunicazioni fisse: multimedialità, applicazioni video, servizi di localizzazione come nuove frontiere dell'efficienza-efficacia aziendale.

3.09.10

Da quanto sopra esposto si evidenziano dunque due necessità:

- rinviare l'espletamento della gara al 2005, predisponendo nel contempo il capitolato tecnico che tenga conto di questa evoluzione dei prodotti e dei servizi. Questo lasso di tempo permetterà a tutti gli operatori licenziatari di offrire una copertura di rete territoriale ottimale ed una qualità di servizi standardizzata, presupposti necessari per l'espletamento di una gara aperta fra i concorrenti;
- rinnovare per ulteriori 12 mesi il contratto per il servizio di telefonia mobile con la TIM-Telecom Italia mobile S.p.A.

3.09.11

Peraltro, qualora la CONSIP S.p.A. provveda ad espletare nel corso dell'anno ed in tempo utile una gara sulla telefonia mobile, il Servizio del provveditorato valuterà, altresì, in alternativa al rinnovo, l'opportunità di aderire alla nuova convenzione sulla base della convenienza economica e della rispondenza dei servizi offerti alle esigenze dell'Amministrazione regionale.

3.09.12

Nei casi in cui si ravvisasse la necessità e l'opportunità, potrà essere esteso l'utilizzo di apparecchi cellulari al personale operante sul territorio regionale. I cellulari assegnati dovranno prevedere l'attivazione dell'addebito automatico e personale delle telefonate private. In ogni caso il cellulare dovrà essere di tipo aziendale con definiti numeri di chiamata per finalità di servizio.

3.09.13

Per mantenere in efficienza il sistema di computo delle telefonate eseguite per uso privato e per migliorarne l'accessibilità e l'integrazione con le basi dati gestite dall'Insiel, il Servizio potrà proporre la manutenzione del sistema e il suo collegamento sulla rete dati dell'Amministrazione.

3.10 - Magazzino generale

3.10.01

Il Magazzino generale gestirà in entrata ed in uscita tutte le merci (in particolare articoli di cancelleria, mobili e quant'altro serva al funzionamento degli uffici) acquistate a stock e ivi indirizzate dal Provveditorato; evidenzierà e segnalerà a tempo debito le necessità di rinnovo delle scorte, provvederà al carico ed allo scarico delle stesse dagli appositi registri informatici ed effettuerà lo smistamento e consegna sulla base delle richieste, opportunamente vagliate ed autorizzate, pervenute dai vari uffici dell'Amministrazione regionale.

3.10.02

Il Magazzino nella movimentazione dei materiali, in caso di necessità per quantità e peso, potrà avvalersi di personale di fatica, esterno alla Regione e dipendente dalla ditta aggiudicataria del servizio trasloco mobili e movimentazione materiali.

3.11 - Riscaldamento - utenze - traslochi

3.11.01

L'appalto della fornitura di gasolio per gli impianti di riscaldamento nelle sedi regionali è attualmente affidato al Gruppo Distribuzione Petroli S.r.l., con sede in Pieve di Soligo (Treviso).

L'appalto ha durata triennale e la spesa presunta annua impegnata è di euro 338.249,28 I.V.A. inclusa.

Nella considerazione che il contratto verrà a scadenza il 30 giugno 2005 pare opportuno, al fine di garantire la fornitura senza soluzioni di continuità, avviare la gara per il nuovo appalto già nell'anno in corso.

3.11.02

Il Servizio del provveditorato deve gestire, altresì, più di 450 contratti per utenze di somministrazione energia elettrica acqua e gas con una spesa annua di circa 2.000.000,00 euro, i cui oneri sono integralmente sostenuti mediante le aperture di credito da emettere appositamente. Nel corso dell'esercizio finanziario 2003 è stata chiesta la «domiciliazione» presso il conto di tesoreria per maggior parte delle utenze; tale strumento di pagamento verrà allargato nel corso del 2004 ad altre utenze e ciò al fine di eliminare gli interessi di mora dovuti agli inevitabili tardivi pagamenti.

3.11.03

Stante la liberalizzazione del mercato, per i clienti ritenuti «idonei», in materia di somministrazione di

energia elettrica e gas metano, va valutata l'opportunità di indire, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, delle gare ad evidenza pubblica per l'individuazione del fornitore che saprà offrire le condizioni più favorevoli per l'Amministrazione regionale e ciò quantomeno per le utenze di maggior rilevanza. Verrà presa, altresì, in considerazione l'ipotesi di aderire, laddove consentito, alle eventuali convenzioni CONSIP.

3.11.04

Per l'affidamento del servizio di movimentazioni, trasporti, traslochi mobili, arredi ed altro materiale, nonché lavori di facchinaggio per il periodo 1 luglio 2003-30 giugno 2006 è stata espletata apposita gara nell'anno 2003.

L'appalto è stato aggiudicato all'ATI: Allegretto Traslochi Sas di Trieste (mandataria), Full Service S.c.r.l. di Trieste, Cooperativa Pertot S.r.l. di Trieste, Nuova Vinci S.r.l. di Udine, Logica Riciclaggio Inerti S.r.l.

L'appalto ha durata triennale e la spesa presunta annua impegnata è di euro 418.000,00 I.V.A. inclusa.

3.11.05

Nel periodo di validità del contratto il Servizio del provveditorato nel rispetto della clausola contrattuale inserita a capitolato, rimane autorizzato a rideterminare la variazione del costo dell'appalto per maggiori oneri, che devono essere sostenuti in relazione al maggior numero di trasferimenti da organizzare, utilizzando il quinto dell'appalto in corso.

3.11.06

Nell'ambito dell'anzidetto appalto va considerata la necessità di usufruire di personale per la movimentazione presso il Servizio del Libro fondiario di Trieste, il Servizio Posta di Trieste ed il Magazzino del Provveditorato.

Nelle altre realtà detto personale potrà essere utilizzato, secondo specifiche e comprovate esigenze, saltuariamente e per il tempo strettamente necessario.

3.11.07

Per le operazioni di consegna e deposito presso gli Archivi di Stato della Regione del materiale archivistico ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, il Servizio del provveditorato è autorizzato a provvedere ai necessari interventi di sanificazione degli atti prima del loro trasferimento presso l'Archivio. A tali interventi, per i quali si potranno utilizzare i fondi accreditati, si provvederà previa richiesta di preventivi alle ditte specializzate che saranno indicate dall'Archivio al trasferimento degli atti.

3.12 - Altri servizi

3.12.01

Va confermata la necessità di affidamento dei seguenti servizi:

- corriere espresso;
- ritiro e smaltimento del materiale cartaceo, rappresentato in modo particolare da scarti d'archivio.

3.12.02

Sulla base delle esigenze delle Direzioni centrali, al fine di razionalizzare e semplificare, nelle sedi capoluogo di provincia, il trasporto e lo smaltimento di corrispondenza (non interne) degli uffici regionali, il Servizio del provveditorato valuterà la possibilità di stipulare una apposita convenzione o contratto con le Poste Italiane S.p.A., che potrà comprendere anche altri servizi quali il posta «target», l'invio di posta «senza indirizzo» ecc...

4 - Risorse finanziarie

4.01 - Determinazione delle risorse complessive

4.01.01

Le risorse per le funzioni gestite dal Servizio del provveditorato sono riportate alla Tav. «A», di cui alla pagina 24.

4.01.02

In sintesi dette risorse ammontano in totale per l'esercizio finanziario corrente ad euro 23.663.343,98 e sono date per euro 19.553.347,60 da stanziamenti iscritti su vari capitoli a bilancio 2004 e per euro 4.109.996,38 da residui passivi derivanti da esercizi precedenti.

4.01.03

Per gli esercizi futuri (dal 2005 e succ.) sono già stati prenotati o potranno essere assunti impegni (direttamente o con ricorso a gare) per complessivi euro 9.724.588,56.

4.02 - Analisi delle risorse spendibili nell'anno 2004

4.02.01

A) Residui passivi

I residui passivi accertati al 1° gennaio 2004, ammontanti come sopra detto a complessivi euro 4.109.996,38 risultano tutti a destinazione vincolata in base a contratti ed impegni di spesa assunti in esercizi precedenti ed in modo particolare nel 2003.

4.02.02

Qualora nel corso dell'anno si verificassero minori spese rispetto agli impegni assunti si dovrà procedere al loro disimpegno e, non essendo più riutilizzabili, rinviarli ad economia di bilancio.

4.02.03

B) Stanziamento 2004

Le risorse pari ad euro 18.520.885,70* previste dallo stanziamento 2004 sono state ripartite in questa fase in:

- 6.074.129,20 per impegni assunti in esercizi precedenti a carico dell'esercizio finanziario 2004;
- 7.139.446,76 per fondi da assegnare a funzionari delegati con ordini di accreditamento - in primo luogo l'Economo della Giunta regionale - per far fronte a pagamenti derivanti da contratti per adesione nonché per spese di funzionamento, in particolare quelle minute ed urgenti, previste dal Regolamento per il servizio di economato o per altri specifici casi in cui si provvede per pronta cassa (segnatamente il carburante per gli automezzi regionali);
- 1.872.750,72 per normali impegni da assumere a copertura di spese obbligatorie e/o d'ordine, di rimborsi di quelle dovute per contratti e convenzioni, nonché per riconoscimento di debiti e maggiori spese;
- 3.344.561,90 per forniture di beni e servizi con ricorso a gare;
- 89.997,12 per imprevisti, rideterminazione di spese, economie e/o per assestamenti interni di bilancio.

* esclusi i limiti 7 e 8 del capitolo 1495, competenza 2004 non operativi pari ad euro 1.032.923,80.

Rubrica n. 270

Tav. A

SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CAPITOLI DI COMPETENZA PREVISTI DAL «DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E SPECIFICAZIONE ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004-2006 E PER L'ANNO 2004»

RISORSE ANNO 2004				SOMME IMPEGNATE ED IMPEGNABILI NEL 2004				
NUMERO CAPITOLI DI SPESA	SOMME IMPEGNATE A RESIDUI	STANZIAMENTO 2004	TOTALE 2004	IMPEGNI DEFINITIVI ASSUNTI IN ESERCIZI PRECEDENTI	CON ORDINI DI ACCREDITAMENTO	CON NORMALI IMPEGNI DI SPESA	CON RICORSO A GARE	PER IMPREVISTI E MAGGIORI SPESE (ECONOMIE)
1445		-		-	-	-	-	-
1450	-	80 000,00	80.000,00	-	80.000,00	-	-	-
1453	-	270 000,00	270 000,00	-	270.000,00	-	-	-
1454	-	765.000,00	765.000,00	-	765.000,00	-	-	-
1455	8 880,30	1.662.500,00	1 671 380,30	-	1.662 500,00	-	-	
1456	702 797,95	850.000,00	1 552.797,95	-	154.900,00	35 000 00	660.100,00	-
1458	805.254,80	2.370.000,00	3 175 254,80	1 313.905,24	431.094,76	50.000 00	575.000,00	-
1459	242 043,05	4 600.000,00	4 842.043,05	1.353.589,16	2.192.752,00	871.750 72	180 000,00	1.908,12
1464	33 157,12	80.000,00	113.157,12	-	15.000,00	-	60.000,00	5.000,00
1465	525 620,65	2 400 000,00	2 925.620,65	687.450,00	1.196.200,00	42 000,00	465.000,00	9.350,00
1466	361.456,49	800.000,00	1 161.456,49	800.000,00	-	-	-	
1467	23 727,63	270 000,00	293 727,63	-	25.000,00		245 000,00	
1468	-	50 000,00	50 000,00	-	50.000,00	-	-	-
1469	13 680,00	40 000,00	53 680,00	-	7.000,00	-	33.000,00	-
1470	-	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-
1472	-	200 000,00	200.000,00	-	-	200 000,00	-	-
1473	-	50.000 00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
1474	141.525,75	1 500 000,00	1.641 525,75	1.176.000,00	80 000,00	244.000,00	-	-
1476	227 250,27	740 000,00	967 250,27	228 894,58	180.000,00	150.000,00	110.000,00	71.105,42
1477	-	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-
1479	-	25.000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-
1480	-	5 000,00	5 000 00	-	5 000,00	-		-
1488	-	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-
1495	1 024.602,37	*2 565.847,60	*3.590 449,97	514 290,22	-	-	*1.016 461,90	2 633,58
1534	-	100.000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
TOTALI	4.109.996,38	19.553.347,60	23.663.343,98	6.074.129,20	7 139.446,76	1.872 750,72	3.344.561,90	89.997,12

		SOMME GIA' IMPEGNATE E PREVISTE NEL 2004 SU ESERCIZI FUTURI					
NUMERO CAPITOLI DI SPESA	TOTALE IMPEGNI	IMPEGNI ASSUNTI 2005	IMPEGNI PREVISTI 2005	IMPEGNI ASSUNTI 2006	IMPEGNI PREVISTI 2006	IMPEGNI PREVISTI 2007 e succ.	TOTALI 2005 - 2007 e succ
1445	-	-	-	-	-	-	-
1450	80 000,00	-	-	-	-	-	-
1453	270.000,00	-	-	-	-	-	-
1454	765.000,00	-	-	-	-	-	-
1455	1.662.500,00	-	-	-	-	-	-
1456	850.000,00	-		-	-	-	
1458	2.370.000,00	791 177,19	584.000,00	208 280,00	1.000.000,00	1 416.000,00	3 999.457,19
1459	4.600.000,00	359.236,28	260.000,00	85 500,00	460 000,00	630.000,00	1.794.736,28
1464	80.000,00	-	-	-		-	-
1465	2 400.000,00	327.450,00	630 000,00	600,00	527 000,00	400 000,00	1.885 050,00
1466	800 000,00	800.000,00		800 000,00			1.600.000,00
1467	270 000,00	-	-	-	-	-	-
1468	50.000,00	-	-	-	-	-	-
1469	40.000,00	-	-	-	-	-	-
1470	50.000,00	-	-	-	-	-	-
1472	200.000,00	-	-	-	-	-	-
1473	50.000,00	-	-	-	-	-	-
1474	1.500 000,00		-	-	-	-	
1476	740.000,00	140.153,37	166.000,00	38.191,72	61 000,00	40.000,00	445 345,09
1477	30 000,00	-	-	-	-	-	-
1479	25 000,00	-	-	-	-	-	-
1480	5.000,00	-	-	-	-	-	
1488	50.000,00	-	-	-	-	-	-
1495	1.533 385,70			-	-	-	
1534	100.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTALI	18.520.885,70	2 418.016,84	1.640.000,00	1 132.571,72	2.048.000,00	2.486 000,00	9 724 588,56

* esclusa la competenza derivata es 2003 € 516 461,90 limite 9

4.03 - Utilizzazione delle risorse a carico dell'esercizio 2004

4.03.01

1. Spese derivanti da impegni assunti in esercizi precedenti

Molti e diversi sono i contratti gestiti dal Servizio del provveditorato, che trovano già copertura nell'esercizio a seguito di impegni assunti in esercizi precedenti per far fronte a contratti/convenzioni, che mantengono la loro efficacia per tutto o per parte dell'esercizio in corso.

4.03.02

Tra i contratti/convenzioni stipulati in esercizi precedenti e per i quali già esiste il formale impegno di spesa (complessivi euro 6.074.129,20) per tutto o per parte dell'esercizio finanziario 2004 figurano alcuni specifici contratti di fornitura di beni e servizi di particolare rilevanza quali:

a) i vari contratti di pulizia degli uffici con diverse imprese, nonché quello di fornitura di gasolio con la Gruppo Distribuzione Petroli di Pieve di Soligo (Treviso) per complessivi euro 1.353.589,16;

b) i contratti di uso e noleggio di fotoriproduttori a diversa tiratura in essere con diverse imprese per complessivi euro 895.905,24;

c) il contratto per la stampa-distribuzione-spedizione-vendita del BUR fuori abbonamento, ivi compresi gli arretrati, con lo Stabilimento Fabbiani di La Spezia, con una spesa già impegnata di euro 800.000,00;

d) i contratti di assicurazione stipulati per i beni mobili, per gli automezzi di proprietà regionale e per le autovetture private guidate per attività di servizio, con una spesa già impegnata di complessivi euro 438.526,77;

e) i contratti di leasing per la fornitura di posti di lavoro multifunzionali (PLM) con una spesa per ammortamento previsto a carico del capitolo 1495/S anno 2004 di complessivi euro 514.290,22;

f) il contratto di trasloco e movimentazione mobili, arredi e materiali in genere, stipulato con la ditta Allegretto Sas di Trieste in associazione temporanea di imprese con diverse ditte e/o Cooperative con una spesa impegnata per il 2004 di euro 418.000,00;

g) il contratto per la fornitura di un servizio di gestione e di manutenzione del sistema di telefonia e per la fornitura dei collegamenti della rete telefonica per euro 1.176.000,00;

h) il contratto relativo al noleggio di automezzi con autista con la Cooperativa Triestina fra portabagagli e fattorini di piazza, prorogato fino al 31 dicembre 2004, con una spesa già impegnata per il 2004 di euro 360.000,00;

i) il contratto per la manutenzione dei PLM IBM acquisiti dall'Amministrazione regionale, stipulato con la ditta IS COPY S.r.l. di Trieste con una spesa già impegnata per il 2004 di euro 37.749,60;

l) il contratto per la manutenzione di apparecchi per microfilmatura, stipulato con la Kodak S.p.A. di Milano con una spesa impegnata per il 2004 di euro 28.065,65;

m) vari contratti stipulati con ditte diverse per la manutenzione di archivi rotanti, di macchine da calcolo, di personal computer portatili e fax di proprietà dell'Amministrazione regionale, con una spesa complessiva, impegnata per l'anno 2004, di euro 52.002,56.

4.03.03

2. Ordini di accreditamento

A carico dei fondi utilizzabili con ordini di accreditamento e per i quali si è riservata per l'anno 2004 una disponibilità di euro 7.139.446,76 saranno emesse specifiche aperture di credito a favore dell'Economo della Giunta regionale (5.631.130,76) e degli altri funzionari delegati (1.508.316,00) al fine di garantire il pagamento di urgenti spese di funzionamento, che saranno - a scadenza semestrale - rendicontate alla Ragioneria Generale.

4.03.04

Gli importi in euro da accreditare ai funzionari delegati entro le disponibilità previste risultano inizialmente così ripartiti tra i vari capitoli di spesa:

1. anticipazioni per contratti stipulati da terzi con l'Amministrazione regionale (cap. 1450/S) – 80.000,00 agli Ufficiali roganti aggiunti;
2. biblioteca - libri - riviste - pubblicazioni (cap. 1453/S) - 270.000,00 al Servizio del provveditorato;
3. postali - telegrafiche - notifiche (cap. 1454/S) 765.000,00, di cui 540.000,00 al Servizio del provveditorato;
4. uso impianti telefonici (cap. 1455/S) - 1.662.500,00 al Servizio del provveditorato;
5. mobili - quadri - macchine da scrivere ed altre macchine - apparecchiature - impianti occorrenti per le attrezzature degli uffici (cap. 1456/S) - 154.900,00 al Servizio del provveditorato;
6. acquisto di materiali di cancelleria, per stampa atti e documenti, per riproduzioni grafiche, per rilegature e per altre varie di economato nonché per le convenzioni relative all'accesso a banche dati (cap. 1458/S) - 431.094,76, di cui 293.630,76 al Servizio del provveditorato;
7. pulizia - illuminazione - riscaldamento (cap. 1459/S) - 2.192.752,00, di cui 2.060.000,00 al Servizio del provveditorato;
8. uniformi a personale addetto a particolari servizi (cap. 1464/S) - 15.000,00 al Servizio del provveditorato;
9. esercizio - manutenzione - noleggio dei mezzi di trasporto (cap. 1465/S) - 1.196.200,00, di cui 413.100,00 al Servizio del provveditorato;
10. corredo - equipaggiamento - armamento per il personale forestale nonché per particolari pagamenti – rimborsi (porto armi - patenti) (cap. 1467/S) - 25.000,00 al Servizio del provveditorato;
11. materiali ed attrezzature di cantiere di lavoro, strumenti ed attrezzi per attività didattica e di ricerca (cap. 1468/S) - 50.000,00 ad uffici diversi;
12. coppe - medaglie - pubblicazioni - quadri ed altri oggetti similari per rappresentanza (cap. 1469/S) - 7.000,00 al Servizio del provveditorato;
13. fornitura, posa in opera, manutenzione di impianti telefonici, impianti ed apparecchiature per trasmissione dati e relative linee integrate (cap. 1474/S) - 80.000,00 al Servizio del provveditorato;
14. custodia - manutenzione - riparazione beni mobili patrimoniali (cap. 1476/S) - 180.000,00, di cui 110.000,00 al Servizio del provveditorato;
15. reagenti - minute attrezzature - materiale di consumo - analisi - materiale bibliografico e divulgazione - manutenzione - strumentazioni inerenti l'attività di fitopatologia (cap. 1479/S) - 25.000,00 agli Osservatori per le malattie delle piante;
16. materiale informativo specialistico, ivi compresi moduli e formulari, connesso all'attività di sostituto di dichiarazione d'imposta (cap. 1480/S) - 5.000,00 alla Ragioneria Generale.

4.03.05

L'Economo della Giunta regionale oltreché alle minute e urgenti spese, con i fondi accreditati provvederà anche all'acquisto in contanti di buoni di carburante per gli automezzi regionali ed alla gestione di oltre 330 contratti per adesione sottoscritti con Enti e/o Aziende di erogazione per la fornitura di luce - forza motrice - acqua e gas nonché di altri quasi 1.000 contratti sottoscritti con la Telecom S.p.A. e la TIM S.p.A. per il noleggio di linee urbane uscenti e/o riservate, linee dirette di emergenza, radiotelefoni cellulari e collegamenti.

4.03.06

3. Normali impegni di spesa

Tale sezione, cui è stata riservata una disponibilità di euro 1.872.750,72 comprende impegni di spesa che

possono essere assunti senza ricorso a gare quali: obblighi contrattuali/convenzionali per i quali è prevista la copertura nell'esercizio di competenza, riconoscimenti di debiti, supero delle spese preventivate, aumento di 1/5 delle forniture precedentemente assunte, revisione prezzi, nonché piani annuali di spesa in conformità a quanto previsto in contratti/convenzioni.

4.03.07

Tra i normali impegni rientra altresì la gestione dei seguenti capitoli riportati a bilancio con i finanziamenti a fianco indicati:

cap. 1470/S	spese connesse per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali	50.000,00
cap. 1472/S	spese casuali	200.000,00
cap. 1473/S	spese da rimborsare agli Istituti o Enti di credito per la rifusione di spese incontrate in azioni di recupero di contributi o concorso negli interessi corrisposti per operazioni revocate o ridotte	50.000,00
cap. 1477/S	spese derivanti dall'acquisizione di certificazioni subordinate al pagamento di diritti, imposte e tasse presso le pubbliche amministrazioni per conto del richiedente	30.000,00
cap. 1488/S	oneri relativi al pagamento delle sanzioni tributarie dovute in solido ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 472	50.000,00
cap. 1534/S	versamento agli aventi diritto delle somme riscosse in Tesoreria	100.000,00

4.03.08

Trattandosi di spese obbligatorie o di spese d'ordine, esattamente definibili nel corso dell'anno sulla base delle effettive necessità, ove necessario, si potrà e dovrà richiedere alla Ragioneria Generale il rimpinguamento di detti capitoli per la somma occorrente mediante prelevamento dai fondi di riserva appositamente iscritti a bilancio.

4.03.09

Ove previsto dalla normativa regionale il Direttore del Servizio del provveditorato provvederà all'impegno della spesa ed al pagamento senza prenotazione dei fondi.

4.03.10

4. Nuove spese con ricorso a gare

Le risorse, suddivise per beni e servizi, da utilizzare nell'esercizio corrente sono riportate in Tav. B.

4.03.11

Nell'ambito delle risorse disponibili a stanziamento 2004, euro 3.344.561,90 potranno essere impegnati a seguito di espletamento di apposite e specifiche gare.

4.03.12

L'utilizzazione di fondi su esercizi futuri per ricorso a nuove gare riguarda:

- anno 2005: 1.640.000,00 euro
- anno 2006: 2.048.000,00 euro
- anno 2007: 2.486.000,00 euro

4.03.13

5. Imprevisti e maggiori spese (economie)

A tale titolo nella ripartizione delle spese gravanti sullo stanziamento 2004 sono individuati euro 89.997,12 che potranno essere utilizzati per imprevisti e maggiori spese nonché per il rimpinguamento di capitoli di spese di funzionamento, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

4.03.14

A far parte delle risorse utilizzabili per imprevisti e maggiori spese rientreranno, altresì, tutte le economie che si realizzeranno in tutte le voci in cui è stato suddiviso lo stanziamento 2004 e/o che potranno essere rinviate a disponibilità di capitolo.

La nuova disponibilità di capitolo potrà anche essere utilizzata per aumento delle forniture nei limiti previsti dai contratti e per il finanziamento di gare.

4.03.15

L'oggetto delle forniture ed il costo presunto da impegnare nei vari esercizi elaborate per «capitoli» e suddivise tra «beni» e «servizi» sono riportate nelle tavole da n. 1 a n. 9.

NUOVI IMPEGNI DA ASSUMERE CON RICORSO A NUOVE GARE Tav. "B"

FORNITURE	capitoli spesa	su stanziamento 2004	SU ESERCIZI FUTURI 2005	2006	2007(e succ.)
A. BENI					
	1456	660.100,00	-	-	-
	1458	(1) 545.000,00	-	-	-
	1464	60.000,00	-	-	-
	1465	(2) 210.000,00	-	-	-
	1467	245.000,00	-	-	-
	1469	(3) 15.000,00	-	-	-
	1495	(4) 1.016.461,90	-	-	-
TOTALE A		**2.751.561,90**	-	-	-
B. SERVIZI					
	1458	-	584.000,00	1.000.000,00	(5) 1.416.000,00
	1459	180.000,00	260.000,00	460.000,00	(6) 630.000,00
	1465	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	1476	110.000,00	166.000,00	61.000,00	40.000,00
TOTALE B		**290.000,00**	**1.410.000,00**	**1.921.000,00**	**2.486.000,00**
TOTALE A + B		**3.041.561,90**	**3.350.000,00**	**3.861.000,00**	**2.486.000,00**

(1) esclusi Euro 30.000,00 per gara rendiconto già autorizzata con DGR n. 241 di data 6 febbraio 2004 "Stralcio del programma d'interventi e direttive per l'azione amministrativa di competenza della Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali – Servizio del Provveditorato"

(2) esclusi Euro 255.000,00 per acquisto e noleggio vetture di rappresentanza già autorizzati con DGR n. 241 di data 6 febbraio 2004

(3) esclusi Euro 18.000,00 per gara "Premi aquile dello sport 2003" già autorizzata con DGR n. 241 di data 6 febbraio 2004

(4) esclusa la competenza derivata 2003: Euro 516.461,90 (limite 9)

(5) di cui Euro 416.000,00 per l'anno 2008

(6) di cui Euro 200.000,00 per l'anno 2008

TAVOLE RIEPILOGATIVE

Tavole dal n. 1 al n. 9 relative alle spese per il funzionamento con l'oggetto delle forniture da impegnare nei vari esercizi, elaborate per capitoli di spesa e suddivise tra «beni» e «servizi», nonché prospetto riassuntivo dei capitoli di spesa del bilancio (Tav. 10).

Tav. 1

CAPITOLO: 1456

oggetto delle forniture	**impegni spesa (IVA inclusa)**	**impegni - prenotazioni su esercizi futuri (IVA inclusa)**		
	2004	**2005**	**2006**	**2007**
Mobili	260.000,00	-	-	-
Attrezzature centro produzioni televisive	100.000,00	-	-	-
Tende	30.000,00	-	-	-
Scaffalature, archivi e cassettiere metalliche	45.000,00	-	-	-
Fax	25.000,00	-	-	-
Bandiere	20.000,00	-	-	-
Attrezzature tecniche e strumentazioni	55.000,00	-	-	-
Lettori informatici	25.000,00	.	-	-
Poltroncine e imbottiti vari	20.100,00	-	-	-
Impianti sonori amplificazione per sale riunioni	20.000,00	-	-	-
Allestimento sedi di rappresentanza ivi compreso l'incarico per il relativo studio	60.000,000	-	-	-
Acquisti vari con impegni di spesa	35.000,00	-	-	-
Acquisti vari con fondi accreditati	154.900,00	-	-	-
TOTALE	**850.000,00**			

Tav. 2

CAPITOLO: 1458

oggetto delle forniture	impegni spesa (IVA inclusa)	impegni – prenotazioni su esercizi futuri (IVA inclusa)		
	2004	**2005**	**2006**	**2007 e succ.**
A. BENI				
• Carta bianca e riciclata da 80 gr/mq per fotoriproduttori nei formati A/3 e A/4 buste intestate a sacco ed a tasca	150.000,00	-	-	-
• Articoli vari di cancelleria Scatole portadocumenti Resisto	150.000,00	-	-	-
• Materiali di consumo originali per stampanti e fax modelli vari	160.000,00	-	-	-
• Risanamento tomi e piani tavolari	60.000,00	-	-	-
• Stampa e fornitura modulistica e tesserini	15.000,00			
• Reintegro presidi sanitari riferiti al pronto soccorso aziendale ai sensi del D.L. 15 luglio 2003 n.388	10.000,00			
TOTALE A	**545.000,00**	-	-	-
B. SERVIZI		-	-	-
▪ Noleggio fotoriproduttori a tecnologia digitale di diversa tiratura	-	584.000,00	1.000.000,00	(1)1.416.000,00
TOTALE B	-	584.000,00	1.000.000,00	1.416.000,00
TOTALE A + B	**545.000,00**	**584.000,00**	**1.000.000,00**	**1.416.000,00**

(1) di cui euro 416.000,00 per l'anno 2008

Tav. 3

CAPITOLO: 1459

oggetto delle forniture	impegni spesa (IVA inclusa)	impegni – prenotazioni su esercizi futuri (IVA inclusa)		
	2004	**2005**	**2006**	**2007**
Fornitura di gasolio per le centrali termiche della Regione	-	200.000,00	400.000,00	(1) 600.000,00
Pulizia stabili sedi di uffici regionali : - Stabile in Roma (Lotto C)	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
TOTALE	**30.000,00**	**260.000,00**	**460.000,00**	**630.000,00**

(1) di cui euro 200.000,00 per l'anno 2008

Tav. 4

CAPITOLO: 1464

oggetto delle forniture	**impegni spesa (IVA inclusa)**	**impegni - prenotazioni su esercizi futuri (IVA inclusa)**		
	2004	**2005**	**2006**	**2007**
A. BENI				
Vestiario per il personale addetto a particolari servizi	60.000,00	-	-	-
TOTALE A	**60.000,00**	-	-	-

Tav. 5

CAPITOLO: 1465

oggetto delle forniture	impegni spesa (IVA inclusa)	impegni - prenotazioni su esercizi futuri (IVA inclusa)		
	2004	**2005**	**2006**	**2007**
A. BENI				
Autovetture d'istituto	210.000,00	-	-	-
TOTALE A	**210.000,00**	-	-	-
B. SERVIZI				
Noleggio automezzi con autista periodo 1°gennaio 2005-31 dicembre 2007	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE B	-	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
TOTALE A + B	**210.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**

Tav. 6

CAPITOLO: 1467

oggetto delle forniture	impegni spesa (IVA inclusa)	impegni - prenotazioni su esercizi futuri (IVA inclusa)		
	2004	**2005**	**2006**	**2007**
A. BENI				
Indumenti – divise per il personale del C.F.R.	245.000,00	-	-	-
TOTALE A	**245.000,00**			

Tav. 7

CAPITOLO: 1469

oggetto delle forniture	impegni spesa (IVA inclusa)	impegni - prenotazioni su esercizi futuri (IVA inclusa)		
	2004	**2005**	**2006**	**2007**
A. BENI				
Forniture coppe per esigenze di rappresentanza	15.000,00	-	-	-
TOTALE A	**15.000,00**	-	-	-

Tav. 8

CAPITOLO: 1476

oggetto delle forniture	impegni spesa (IVA inclusa)	impegni - prenotazioni su esercizi futuri (IVA inclusa)		
	2004	**2005**	**2006**	**2007**
B. SERVIZI (manutenzione ed assistenza tecnica)				
PLM di produzione IBM ed OLIVETTI M7000 e M7500 acquisiti tramite leasing per l'anno 2005 (per pc non sostituiti)	30.000,00	60.000,00	-	-
Telefax di diversa tecnologia e produzione (Ricoh 1700 – CopyStar8020 – Konica – Lanier – Gestetner 9660) fino al 31.12.2006		9.000,00	9.000,00	-
Telefax Brother 9660 fino al 31.12.2006	-	6.000,00	6.000,00	-
Classificatori rotanti di produzione Bertello fino al 31.12.2007	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Attrezzatura per microfilmatura di produzione Kodak in dotazione agli Uffici Tavolari di Trieste e Monfalcone fino al 31.12.2007	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00
PC portatili COMPAQ modello EVO notebook n600 ed EN600 C con relativa stampante	-	6.000,00	6.000,00	-
Convenzione (annuale 2004/2005) per la gestione e manutenzione di centraline di monitoraggio nivometeorologico in dotazione al Servizio per il Territorio Montano e per le Manutenzioni e centraline agrometeorologiche in dotazione al Servizio Fitosanitario regionale	80.000,00	45.000,00	-	-
TOTALE B	**110.000,00**	**166.000,00**	**61.000,00**	**40.000,00**

Tav. 9

CAPITOLO: 1495

oggetto delle forniture	impegni spesa (IVA inclusa)	impegni - prenotazioni su esercizi futuri (IVA inclusa)		
	2004	**2005**	**2006**	**2007**
A. BENI				
Apparecchiature informatiche per la costituzione di posti di lavoro multifunzionali (PLM) • Lotto A: n. 900 circa postazioni fisse • Lotto B: n. 140 circa portatili	*1.482.900,00	-	-	-
Postazioni informatiche per l'installazione del software denominato "Visualizzazione Regionale" e basi cartografiche • 4 postazioni	50.000,00			
TOTALE A	**1.532.900,00**	-	-	-

*di cui euro 516.438,10 in competenza derivata 2003 – limite 9

Tav. 10

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI CAPITOLI DI SPESA

CAPITOLI DI SPESA	CAPITOLI DELEGATI	CAPITOLI CON BENEFICIARIO DEFINITO	CAPITOLI RISERVATI ALLA GIUNTA REGIONALE
1445	*		
1450	*		
1453	*		
1454	*		
1455	*		
1456	*		
1458	*		
1459	*		
1464	*		
1465	*		
1466	*		
1467	*		
1468	*		
1469	*		
1470	*		
1472	*		
1473	*		
1474	*		
1476	*		
1477	*		
1479	*		
1480	*		
1488	*		
1495	*		
1534	*		

5 - Direttive generali per l'azione amministrativa

5.01 - Decreti legislativi 157/1995 - 358/1992 - 402/1998 - 65/2000; D.P.R. 574/1994 - legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, articolo 4.

5.01.01

Sulla base delle necessità e delle priorità indicate nel presente indirizzo, il Servizio del provveditorato è tenuto a predisporre un «piano degli acquisti di beni e servizi» di uso generale e particolare che si intendono attivare nell'anno 2004.

Tale piano dovrà essere articolato su due livelli di spesa individuati con riferimento al «valore complessivo del contratto» (base d'asta, quinto d'obbligo, proroghe, prestazioni aggiuntive, servizi opzionali etc.):

A) Appalti di valore pari o superiore alla soglia europea (decreto legislativo 157/1995 e decreto legislativo 402/1998 e succ.).

B) Appalti sotto soglia europea (per i quali si applica la legge ed il regolamento di contabilità di Stato e/o regionale).

5.01.02

Ove non diversamente regolamentato dalla normativa regionale, per l'acquisto di beni e servizi è fatta salva la facoltà di ricorrere alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A., così come previsto dalla legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, articolo 4.

5.01.03

Il Direttore del Servizio del provveditorato prima di procedere all'indizione delle singole gare (salvo comprovate esigenze di necessità ed urgenza) è tenuto a predisporre appositi «bandi di gara indicativi» così suddivisi in base all'ammontare della fornitura:

A) se pari o superiore alla soglia europea:

- Bando di gara indicativo - Servizi

  (Direttiva 92/50/CEE - Direttiva 97/52/CE - decreto legislativo 157/1995 come modificato ed integrato con decreto legislativo 65/2000)

- Bando di gara indicativo - Fornitura beni

  (Direttiva 93/50/CEE - Direttiva 97/52/CE - decreto legislativo 358/1992 come modificato ed integrato con decreto legislativo 402/1998)

B) se sotto soglia europea:

- Bando di gara indicativo:

  a) fornitura beni

  b) fornitura servizi

  (D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573)

5.01.04

Saranno pubblicati:

- sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE) e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) i bandi di gara indicativi sub lettera A);
- sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) i bandi di gara indicativi sub lettera A), B);
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) (solo per i bandi sub lettera B) e su due quotidiani a carattere nazionale e su almeno un quotidiano avente particolare diffusione in Regione, l'avviso di avvenuta pubblicazione dei bandi indicativi.

5.01.05

Le procedure di gara saranno gestite dal Servizio del provveditorato in forma diretta o, qualora si reputi opportuno, mediante affidamento alla «Società gestione immobili» S.p.A., cui è stato conferito, ai sensi dell'articolo3 della legge regionale 3/1998, così come modificato ed integrato con l'articolo 11 della legge regionale 11/1999 e con l'articolo 2 della legge regionale 13/2002, il mandato per la gestione e l'alienazione di beni disponibili e per la manutenzione di beni indisponibili nonché per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento della Regione e di altri enti pubblici soci della Società medesima.

I servizi e le forniture potranno, comunque, essere affidati anche con nuove modalità di gestione in «global service» aggregando attività e forniture di competenza di altri Servizi della Direzione.

Il Servizio del provveditorato, in base all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 potrà valutare, altresì, la sussistenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse tali da sorreggere l'eventuale rinnovazione di alcuni contratti in essere.

5.02 - Legge 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni

5.02.01

Tutte le forniture di beni e servizi dovranno avvenire nella scrupolosa osservanza delle norme contenute nella legge 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

5.02.02

Dovrà pertanto essere richiesto che le forniture garantiscano il possesso di specifiche e/o omologazioni tecniche secondo le normative europee e/o nazionali atte a garantire il rispetto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché delle condizioni del lavoro.

5.03 - Decreti legislativi 22/1997 e 389/1998 e decreto ministero ambiente (Ronchi) n. 145/1998 in attuazione del Regolamento CE 259/1993

5.03.01

La nuova disciplina sullo smaltimento va ad interessare tipologie di rifiuti derivanti da attività d'ufficio quali materiali consumabili di stampanti, fotoriproduttori, fax ed altri, (cartucce laser, ink jet, nastri e tamburi).

5.03.02

L'attuazione della nuova normativa valida per tali «rifiuti speciali» non più assimilabili a «rifiuti solidi urbani» impone, al fine di assicurare una elevata protezione dell'ambiente, per quanto possibile la raccolta differenziata nell'ambito di ciascuna struttura.

5.03.03

Il Servizio del provveditorato rimane autorizzato ad acquisire anche con fondi economali i contenitori necessari, nonché a smaltire tali rifiuti mediante rapporti convenzionali con ditte esterne aventi i requisiti di legge in grado di garantire il recupero e/o il riciclo o lo smaltimento nelle forme prescritte.

5.04 - Procedure ed adempimenti da osservare per le forniture

5.04.01

Mobili, arredi, attrezzature

Prima di dotare gli uffici di quanto richiesto e/o necessario si dovrà:

a) utilizzare in via prioritaria e per quanto possibile il materiale usato e/o conservato a magazzino, purché lo stesso per dichiarazione del Servizio del Patrimonio, non risulti obsoleto e non più utilizzabile, e/o non conforme per stile, decoro, funzionalità e norme di sicurezza;

b) a ricorrere a forme di noleggio per quei beni strumentali, la cui validità tecnologica è sottoposta a continue modifiche migliorative e/o innovative, tali da sconsigliarne l'acquisto.

5.04.02

Possibilità di aumento di un quinto delle forniture di beni e servizi: nel rispetto dell'articolo 11 del R.D. n. 2440/1923 e dell'articolo 120 del R.D. n. 827/1924, il Servizio del provveditorato è autorizzato ad inserire nei capitolati di gara la clausola che consenta la possibilità per l'amministrazione regionale di aumento di un quinto della fornitura (sia di beni che di servizi), nonché ad avvalersene per motivate rappresentazioni di nuove e maggiori esigenze.

5.05 - Telefoni

5.05.01

Le fatture emesse dalla Telecom continueranno ad essere inviate via telematica direttamente al Servizio del provveditorato al fine di evitare ritardi e smarrimenti, sempre possibili se trasmesse ad ogni ufficio titolare dell'utenza, e ciò anche per evitare esborsi per interessi di mora che vanno segnalati come possibile «danno erariale» alla Procura regionale della Corte dei conti.

5.05.02

Il sistema garantisce il pagamento in termini ma esige l'assunzione di responsabilità da parte dell'Economo-funzionario delegato, tenuto a certificare che tutte le telefonate - ad eccezione di quelle addebitate a singoli impiegati - sono state effettuate per motivi di servizio. Tale certificazione può essere data nel presupposto che tutto il personale rispetti il divieto di utilizzare gli apparecchi telefonici per motivi non di servizio o che sia dotato di un proprio numero di codice «segreto», che consente tale uso con successivo addebito.

5.05.03

Per garantire il rispetto di tale dovere e per evitare abusi o usi impropri da parte del personale e/o persone estranee, il Servizio potrà provvedere a controlli a campione inviando a singole Direzioni e servizi dei tabulati riportanti tutti i numeri chiamati (esclusi ovviamente quelli chiamati con il codice segreto) perché se ne certifichi il corretto uso da parte del personale dipendente.

5.05.04

Per il Consiglio regionale e per le altre figure istituzionali (Presidente G.R., Assessori, Gruppi consiliari, Difensore Civico, Tutore pubblico dei minori etc.) tali tabulati potranno essere stampati ed inviati solo se espressamente richiesti. La certificazione in tali casi, dovrà riportare solo l'attestazione che l'utilizzo è avvenuto per «finalità istituzionali».

5.05.05

Nel delicato settore degli addebiti dovrà essere garantito il rispetto della legge 31 dicembre 1996 n. 675 «tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali». A tal fine dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti tecnologici e non che garantiscano la massima riservatezza.

I rimborsi all'Amministrazione potranno avvenire - previo rilascio di apposita delega e comunicazione agli interessati - tramite ritenuta diretta sullo stipendio.

5.05.06

L'esteso utilizzo di apparecchi cellulari da parte del personale impone la necessità di acquisire un numero di cellulari pari ad un 3% in eccesso rispetto alle assegnazioni. Ciò al fine di garantire l'immediata sostituzione e/o prestito di apparecchi in occasione di guasti o malfunzionamenti.

5.06 - Ordini di accreditamento e pagamento utenze

5.06.01

Il Direttore del Servizio del provveditorato è autorizzato ad emettere specifiche aperture di credito a suo favore ed a favore di altri funzionari delegati al fine di garantire il pagamento di urgenti spese di funzionamento.

All'occorrenza e ove se ne presenti la necessità il direttore stesso rimane altresì autorizzato a:

a) disporre nuove o maggiori anticipazioni a favore dei funzionari delegati;

b) a ridurre le anticipazioni già accreditate inviando la minor spesa a disponibilità di capitolo;

c) a revocare le anticipazioni già disposte qualora il funzionario venga per qualsiasi causa a cessare dalla sua funzione.

5.06.02

L'Economo della Giunta regionale potrà disporre dei fondi accreditati nei termini previsti dal Regolamento di Servizio di economato approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1965, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

5.06.03

Per le spese derivanti da contratti di adesione, per le spese per l'acquisto di libri e pubblicazioni, per le spese di acquisto carburante nonché per quelle comprese nell'importo di 1.549,37 euro (in regolamento lire 3.000.000), provvederà direttamente l'Economo della Giunta regionale senza ulteriori autorizzazioni.

5.06.04

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 18/1996 per le spese fino a euro 5.164,57 l'autorizzazione dell'Assessore alle finanze è sostituita dall'autorizzazione amministrativa da parte del Direttore Centrale del patrimonio e dei servizi generali, mentre per quelle di importo superiore a euro 5.164,57 la deliberazione della Giunta regionale è sostituita dal «decreto del Direttore centrale del patrimonio e di servizi generali».

5.07 - Provvedimenti autorizzativi riservati alla Giunta regionale

5.07.01

Per gli adempimenti che dovranno essere seguiti per eventuali riconoscimenti di debiti si richiama la circolare 9 settembre 1983, prot. n. 93/SG/2-118 «atti di riconoscimento di debito» che dispone che l'adozione degli atti di riconoscimento di debito vadano sottoposti all'approvazione della Giunta regionale previo parere (favorevole) dell'Ufficio legislativo e legale a seguito di una relazione sulla fattispecie concreta corredata della documentazione necessaria.

5.08 - Svolgimento gare - delega al Direttore del Servizio

5.08.01

Le gare autorizzate con prenotazione di spesa e successivamente approvate dal Direttore centrale del patrimonio e dei servizi generali con impegno di spesa a carico del bilancio regionale, sono presiedute dal Direttore del Servizio del provveditorato, che viene autorizzato in via permanente a sottoscrivere i relativi contratti.

5.09 - Gestione per conto terzi

5.09.01

Il Servizio del provveditorato, nell'ambito degli stanziamenti iscritti a bilancio è tenuto a sostenere spese ed a eseguire servizi anche per conto di altri Enti regionali.

Nel caso in cui specifiche normative statali e/o regionali non impongano l'assunzione delle spese a carico della Regione, il Servizio del provveditorato per tutte le spese è tenuto a tenere apposita contabilità corredata dai documenti giustificativi della spesa (fatture, bollette, contratti, mandati ed ordini di pagamento e quant'altro riferibile).

5.09.02

La richiesta di rimborso dovrà avvenire almeno a cadenza annuale.
Il Servizio è tenuto altresì a seguire tutti gli adempimenti successivi fino al pagamento delle spese anticipate.

6 - Adeguamenti normativi

6.01.01

Nel corrente esercizio il Servizio si impegnerà anche nell'elaborazione di nuovi strumenti regolamentari, necessari al fine di massimizzare l'efficienza e l'efficacia nei procedimenti di competenza. In particolare, è necessario un aggiornamento per i seguenti regolamenti:

a) decreto del Presidente della Giunta regionale 15 febbraio 1988 n. 059/Pres., in materia di abbigliamento antinfortunistico per il personale addetto a particolari servizi. Le modifiche dovranno consentire di fornire al personale un abbigliamento più confortevole ed adeguato alle loro esigenze ma soprattutto di garantire la sicurezza sul posto di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 626/1994.

b) decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1965, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al Servizio di Economato della Giunta regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia : tale regolamento è da ritenersi non più adeguato alle attuali normative contabili nonché alle esigenze operative di spesa.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2004, n. 1362.

Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali - Servizio per la gestione del patrimonio immobiliare - Indirizzo politico per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge regionale 18/1996.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 1º marzo 1988, n. 7 - Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la propria deliberazione di data 24 novembre 2003, n. 3701, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale di data 5 dicembre 2003, n. 3955, ed integrata dalla deliberazione della Giunta regionale di data 19 dicembre 2003, n. 4102 che individua le competenze e le funzioni della Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali ed in particolare quella Servizio per la gestione del patrimonio immobiliare;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 - Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421;

RICHIAMATO l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che prevede che la Giunta regionale fissi «gli obiettivi ed i programmi da attuare, individui le necessarie risorse, indichi le priorità ed emani le necessarie direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione»;

RITENUTO di formulare l'indirizzo politico di cui all'articolo6 della legge regionale 18/1996 per il Servizio per la gestione del patrimonio immobiliare della Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali;

RITENUTO di delegare per le scelte di gestione delle risorse finanziarie il Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali per tutti i capitoli e le risorse individuate per il Servizio per la gestione del patrimonio immobiliare ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater della citata legge regionale 18/1996 e precisamente i capitoli:

857 – 859 - 1241 - 1321 - 1331 - 1447 - 1452 - 1457 - 1461 - 1462 - 1463 - 1475 -1482 - 1483 - 1494 - 1496 - 1497 - 1499 - 1500 - 1502 - 1503 - 1510 - 1511 – 1512 - 1518;

VISTE le indicazioni fornite dall'Assessore regionale allo sviluppo e alla programmazione, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e ai servizi generali con specifico documento, in cui vengono proposti per la Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali - Servizio per la gestione del patrimonio immobiliare «gli obiettivi, i programmi da attuare, le necessarie risorse, le priorità e le necessarie direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione»;

RITENUTO di accogliere ed approvare nella loro interezza le indicazioni come sopra proposte dall'Assessore regionale allo sviluppo e alla programmazione, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e ai servizi generali;

VISTE le leggi regionali 26 gennaio 2004, n. 1 e la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 2;

VISTO lo Statuto regionale;

all'unanimità,

DELIBERA

1. È approvato il documento che definisce «gli obiettivi, i programmi da attuare, le necessarie risorse, le priorità e le direttive per l'azione amministrativa e la gestione», allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, e che costituisce l'indirizzo politico previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, cui dovrà attenersi per l'anno 2004 la Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali - Servizio per la gestione del patrimonio immobiliare.

2. Il Direttore centrale del patrimonio e dei servizi generali è delegato alla gestione dei capitoli di bilancio e delle risorse finanziarie individuate per il Servizio per la gestione del patrimonio immobiliare nelle premesse quale parte integrante alla presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Assessorato regionale allo sviluppo e alla programmazione, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e ai servizi generali

Obiettivi, programmi, risorse finanziarie, priorità e direttive generali per l'azione amministrativa di competenza della Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali

Servizio per la gestione del patrimonio immobiliare
Esercizio finanziario 2004

(Indirizzo politico di cui alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 - articolo 6)

SOMMARIO

---

1. Competenze

Il Servizio per la gestione del patrimonio immobiliare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 della deliberazione della Giunta regionale di data 24 novembre 2003, n. 3701, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale di data 5 dicembre 2003, n. 3955, ed integrata dalla deliberazione della Giunta regionale di data 19 dicembre 2003, n. 4102:

a) Cura la valorizzazione del patrimonio regionale, segue gli adempimenti per l'acquisto e la realizzazione di immobili per fini istituzionali, nonché la cessione e permuta dei beni del patrimonio disponibile;

b) Cura la logistica interna della Regione nonché gli adempimenti amministrativi per la gestione del patrimonio, ivi compresi quelli per l'assicurazione e la vigilanza dei beni patrimoniali e di quelli in uso dell'Amministrazione regionale;

c) Cura gli adempimenti per la localizzazione di immobili necessari per gli uffici regionali;

d) Cura gli adempimenti fiscali connessi con la titolarità, gestione, utilizzazione dei beni patrimoniali;

e) Cura gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'esecuzione di lavori di costruzione e manutenzione dei beni immobili del patrimonio regionale, nonché di quelli a carico dell'usuario degli immobili in uso all'Amministrazione regionale;

f) Attua l'esame tecnico regionale sui progetti delle opere di costruzione e di manutenzione di immobili del patrimonio regionale verificandone la congruità della spesa, quando affidate a terzi;

g) Assicura l'attività di coordinamento e verifica relativa alla sicurezza, prevenzione e protezione dai rischi professionali dei dipendenti regionali.

2. Obiettivi

Per l'esercizio 2004 si individuano quali obiettivi prioritari del Servizio quelli rivolti a:

1) ottenere la migliore utilizzazione degli immobili già in possesso dell'Amministrazione Regionale, accorpando in modo razionale gli uffici ed evitando il più possibile il frazionamento delle sedi, nonché provvedere all'acquisizione in proprietà di ulteriori immobili al fine sia di far fronte alle esigenze derivate dalle nuove competenze acquisite dalla Regione, che di adeguare gli spazi alla riorganizzazione delle strutture regionali. Tutto ciò con l'ulteriore obiettivo di ridurre il ricorso a locazioni passive;

2) attuare le prescrizioni del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della legge 46/1990 sull'adeguamento degli impianti elettrici, al fine di garantire al personale la sicurezza sul posto di lavoro e nei cantieri;

3) proseguire negli interventi finalizzati al superamento e abbattimento delle barriere architettoniche negli stabili destinati a sedi regionali;

4) proseguire nel processo di dismissione del patrimonio immobiliare disponibile anche con operazioni di cartolarizzazione;

5) attuare la gestione integrata dei beni immobili, con utilizzo di sistemi di informatizzazione;

6) proseguire negli interventi migliorativi sugli immobili anche con l'installazione di sistemi di allarme antincendio e controllo delle sedi presidiate;

7) provvedere all'aggiornamento costante del personale anche mediante partecipazione a corsi di formazione e a convegni tematici.

3. Programmi

Nell'ambito delle competenze del Servizio per la gestione del patrimonio immobiliare si indicano i programmi e le direttive, che dovranno qualificare gli specifici adempimenti.

3.1. Patrimonio per fini istituzionali - Uffici

3.1.1. Obiettivi

1. Permane l'obiettivo dell'Amministrazione di accorpare nel modo più razionale possibile i propri uffici.

2. In attesa della realizzazione della nuova sede degli Uffici regionali in Udine e del completamento della concentrazione delle sedi di Trieste, Pordenone e Tolmezzo, gli Uffici di nuova istituzione saranno collocati accorpando in singoli edifici le strutture facenti capo ad un unico assessorato, ovvero più assessorati in un'unica sede. Ciò avverrà anche con una risistemazione interna degli spazi al fine di una ottimale occupazione dei locali, in funzione della migliore efficienza operativa sia interna che nei confronti dell'utenza.

3. Particolare riguardo deve essere rivolto ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili per garantire la sicurezza sul posto di lavoro, nonché per il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche.

4. Al riguardo, l'esperienza fin qui maturata, con particolare riferimento alle difficoltà incontrate per gli interventi su immobili non in proprietà, ovvero in condominio, induce a considerare come migliore soluzione l'acquisizione di immobili, da destinare a sedi regionali, in piena ed esclusiva proprietà, consentendo interventi di adeguamento ai sensi della normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro e/o genericamente manutentivi.

5. La puntuale verifica degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione necessari nei singoli immobili già avviata, attraverso la ricognizione di alcuni rilevanti immobili di proprietà regionale, dalla Società «Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.A.», verrà proseguita ed estesa nel corrente esercizio dalla medesima Società. Sarà così possibile programmare gli interventi di manutenzione, una volta definito il sistema informatico di raccordo tra la Società stessa e l'Amministrazione regionale.

6. Per tutti i lavori affidati alla Società «Gestione Immobili S.p.A.», richiamati nei paragrafi successivi, si provvederà ad accreditare i relativi importi sul Fondo speciale ex articolo 3, comma 5 della legge regionale 3/1998. Alle spese si farà fronte con i fondi disponibili sul cap. 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678), 1512 (U.P.B. 52.3.270.1.1350).

7. Sarà cura dell'Amministrazione ricercare e trovare adeguata sistemazione per gli asili-nido aziendali a favore dei dipendenti, anche mediante rapporti convenzionali con Comuni e/o Province, ovvero con adeguamenti funzionali di immobili del patrimonio regionale: a tal fine sarà valutata la possibilità dell'accesso ai fondi statali di cui alla legge 448/2001, articolo 70.

3.1.2. - Immobili per fini istituzionali in proprietà. Programmi

3.1.2.1 Provincia di Trieste

1. *Palazzo di piazza Unità d'Italia, 1:* Avvenuto il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile di via Carducci, 6 e completato il trasferimento degli Uffici dal palazzo di piazza Unità d'Italia, 1 è stato dato l'avvio ai lavori di ristrutturazione di straordinaria manutenzione del palazzo stesso. La realizzazione delle opere come da progetto esecutivo, redatto sulla base del progetto definitivo predisposto dai tecnici degli Uffici regionali, è stata appaltata dalla Società Gestione Immobili S.p.A. all'Impresa Intercantieri Vittadello S.p.A. Alla relativa spesa, pari a euro 8.750.000 si procederà con accreditamenti sull'apposito fondo a carico del cap. 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678).

Si ritiene, inoltre, riconfermare gli interventi già previsti ed in particolare quelli concernenti:

2. *Sede del Consiglio regionale - Ampliamento:* è in fase conclusiva l'opera di ampliamento che trova copertura a carico dei cap. 1500 e 1497 (U.P.B.52.3.270.1.678) sulla base del progetto dello Studio ingg. Zarattini con l'appalto affidato all'impresa Savino S.p.A. Per quanto concerne la fase progettuale, il contratto con i professionisti incaricati prevede che, a conclusione dei lavori, si debba procedere al necessario conguaglio degli onorari in base ai progetti e lavori effettivamente realizzati. Nella fase attuale, di ultimazione dei lavori, si rende pertanto necessario prevedere all'impegno di un importo pari a circa euro 150.000,00 a valere sul cap. 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678) per l'esercizio 2004.

3. *Sede del Consiglio regionale - Parcheggio:* è in fase di esecuzione la realizzazione del parcheggio a servizio del Consiglio stesso per il quale è stato affidato l'appalto all'impresa Savino S.p.A. per un impegno di spesa di euro 620.000 a carico del cap. 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678).

4. *Magazzino di Valmaura - Trieste:* la ristrutturazione della parte dello stabile ex sede I.R.Fo.P. di Valmaura, per la trasformazione dello stesso ad archivio dell'Amministrazione regionale è curata dalla Società «Gestione Immobili S.p.A.». Con la realizzazione di detti lavori si corrisponderà alle sempre crescenti esigenze di spazi per l'archiviazione delle pratiche dell'Amministrazione. I lavori sono in fase di completamento. Alla spesa necessaria di euro.1.348.117,00 si provvederà con accreditamenti sull'apposito fondo a carico del cap. 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678).

5. *Via Genova, 9 - Trieste. Sede INCE:* gli interventi di manutenzione straordinaria nonché la climatizzazione immobile sono curati dalla Società «Gestione Immobili S.p.A.». Alla spesa complessiva prevista di circa euro 505.000,00 si provvederà con accreditamenti sull'apposito fondo a carico del capitolo 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678).

6. per gli immobili di *Trieste, via S. Francesco, 37 - Trieste, Scala Cappuccini, 1 - Trieste, Via Giulia, 75/1 - Trieste, magazzini S. Sabba:* si provvederà alla progettazione ed ai relativi lavori necessari all'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.) anche attraverso la Società «Gestione Immobili S.p.A.». Alla relativa spesa si farà fronte con le risorse a disposizione sul cap. 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678).

7. *Via Milano, 19 - Trieste:* è in corso di predisposizione il progetto dell'impianto di condizionamento dei locali dell'immobile al quale seguirà l'affidamento dei lavori necessari e successivamente l'esecuzione delle opere. Alla relativa spesa si farà fronte con le risorse a disposizione sul cap.1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678).

8. *IRF - via Monte S. Gabriele:* Si dovrà completare la progettazione e l'esecuzione dei lavori per l'esecuzione della messa in sicurezza del muro di sostegno. Alla relativa spesa si farà fronte con le risorse a disposizione sul cap. 1497 (U.P.B.52.3.270.2.678).

9. *Duino - stazione forestale:* si ritiene di provvedere alla realizzazione della recinzione esterna della Stazione forestale mediante il completamento degli atti progettuali, l'affidamento e la realizzazione delle opere *autorizzate. Alla relativa spesa si farà fronte con le risorse a disposizione sul cap. 1497* (U.P.B.52.3.270.2.678).

10. *Basovizza - ex Vivaio*: si ritiene di provvedere alla bonifica dell'amianto esistente mediante il completamento degli atti progettuali, l'affidamento e la realizzazione delle opere autorizzate. Alla relativa spesa si farà fronte con le risorse a disposizione sul cap. 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678).

11. Per quanto concerne le necessità funzionali conseguenti agli obiettivi di cui al punto 3.1.1 e prospettate dalle diverse Direzioni centrali si ritiene necessario acquisire immobili in proprietà pari ad un fabbisogno

stimato di circa mq. 8-10.000, dopo l'acquisizione del Palazzo ex Telecom a seguito dell'esercizio dell'opzione, per un importo di circa euro 10.200.000,00, I.V.A. inclusa, a valere sul cap. 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678). In tale contesto, qualora la proprietà decidesse di porre in vendita la frazione del primo piano di via del Lavatoio, si autorizza l'acquisizione della medesima al fine di ampliare la disponibilità di spazio per l'assessorato alla Cultura per un importo che verrà ritenuto congruo dal competente Servizio per la consulenza tecnica e la consistenza patrimoniale a valere sul cap. 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678).

12. Gli interventi di acquisto saranno oggetto di apposite delibere autorizzative da adottarsi a seguito di accertamento della disponibilità finanziaria conseguente alle restrizioni derivanti dal rispetto del patto di stabilità.

3.1.2.2. Provincia di Gorizia

1. *Sede di via Roma:* nel capoluogo si ritiene che attualmente non sussistono necessità di nuove acquisizioni, mentre si rende necessario un intervento di razionalizzazione e di definizione degli spazi per nuovi uffici regionali nelle sedi di via Roma e di via Montesanto, al fine di dare adeguata collocazione a tutti gli Uffici.

2. Monfalcone nuova Stazione forestale: si riconferma tale necessità, per la quale si provvederà all'acquisizione di un'area in località Zochet dal Comune di Monfalcone per un importo che, ritenuto congruo dal competente Servizio per la consulenza tecnica e la consistenza patrimoniale, troverà copertura sul cap. 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678). La progettazione sarà redatta dai tecnici dell'Amministrazione.

3. *Casa ponte del Torrione - Gorizia - stazione forestale:* si conferma la necessità della sistemazione del fabbricato «Casa ex ENTV», al fine di ubicare la Stazione forestale di Gorizia, ricavando spazi anche per il ricovero dei mezzi in dotazione; per tale finalità si provvederà mediante affidamento alla Società «Gestione Immobili S.p.A.», in esecuzione del mandato conferito. Alla relativa spesa si farà fronte con le risorse a disposizione sul cap. 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678).

4. *Gradisca - via Bressani ex Sede I.R.Fo.P:* si rendono necessari gli interventi relativi al collaudo della copertura, al smaltimento delle acque meteoriche ed alle opere di straordinaria manutenzione per consentire il pieno utilizzo dell'immobile da destinare principalmente ad attività di magazzino ed archivio, nonché, eventualmente e previa specifica autorizzazione giuntale, ad attività formative. In quest'ultimo caso si procederà alla realizzazione di un adeguato impianto di climatizzazione. Alla relativa spesa si farà fronte con le risorse a disposizione sul cap. 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678).

5. *Monfalcone - catasto/tavolare:* si prevede l'acquisto, all'interno dell'area Gaslini, di locali per l'unificazione dei due Uffici. Alla relativa spesa massima di euro 750.000,00 (I.V.A. inclusa) si farà fronte con le risorse a disposizione sul cap. 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678).

3.1.2.3. Provincia di Udine

1. *Via Volturno - realizzazione della nuova sede regionale di Udine:* il Servizio per la gestione del patrimonio immobiliare proseguirà negli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento ed all'adeguamento della rete viaria circostante, in attuazione dell'accordo di programma stipulato con il Comune di Udine. Gli adempimenti in questione sono stati affidati ad un Commissario straordinario attribuendo allo stesso la Gestione del fondo speciale di cui all'articolo 8, comma 33 della legge regionale 2/2000 alimentato con accreditamenti a valere sui capitoli 1499 (U.P.B. 52.3.9.678), cap. 1502 (U.P.B. 52.3.270.1.949), cap. 1510 (U.P.B. 52.3.270.1.949). Per quanto concerne gli interventi sulla rete viaria, si provvederà mediante finanziamenti al Comune di Udine a titolo di contributo a carico del cap. 857 (U.P.B. 1.3.270.2.2902).

2. *Forni di Sopra – Stazione forestale*: i lavori di ristrutturazione dell'immobile destinato ad ospitare i locali Stazione forestale sono in corso e sono curati dalla Società «Gestione Immobili S.p.A.». Alla spesa prevista di circa euro 921.000,00, si provvederà con accreditamenti sull'apposito fondo a carico del cap. 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678).

3. *Tolmezzo – via Papa Giovanni XXIII:* i lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sono curati dalla Società «Gestione Immobili S.p.A.» Alla spesa iniziale prevista di euro 360.000, si è provveduto con accreditamenti sull'apposito fondo a carico del cap. 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678). Si è reso necessario un rifinanziamento per un importo di euro 230.000, al quale si provvederà con accreditamenti sull'apposito

fondo a carico del cap. 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678) per completare l'opera a seguito di ulteriori lavorazioni resasi necessarie nel corso dei lavori, non prevedibili in fase progettuale. Tale ipotesi non avrà seguito qualora si decidesse di alienare l'immobile all'Azienda ospedaliera di Tolmezzo. In ogni caso la questione verrà sottoposta all'esame della Giunta regionale per ogni determinazione.

4. *Tarcento - vivaio forestale:* a seguito del completamento dell'iter progettuale, da parte della Direzione regionale delle Foreste, relativo ai lavori di ristrutturazione del vivaio forestale di Tarcento, si procederà, a cura della Società «Gestione Immobili S.p.A.», all'esecuzione dei lavori ammontanti a presunti euro 360.000. La spesa verrà imputata al cap. 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678).

5. *Cervignano - complesso edilizio di via Ramazzotti:* si rendono necessari gli interventi relativi alle opere di straordinaria manutenzione per consentire il pieno utilizzo dell'immobile da destinare ad attività di ufficio per la palazzina e di magazzino ed archivio per il capannone. Alla relativa spesa si farà fronte con le risorse a disposizione sul cap. 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678).

6. Per quanto riguarda esigenze di acquisti di immobili in proprietà per far fronte a necessità di completamento funzionale di sedi decentrate quali l'acquisto dello scantinato dell'immobile sede dell'I.R.F. di Tolmezzo o per acquisti di immobili che consentano l'accorpamento in un'unica Sede di diversi Uffici, si provvederà mediante specifiche deliberazioni giuntali autorizzative, una volta verificata la disponibilità finanziaria alla luce delle restrizioni connesse al rispetto del patto di stabilità, per una spesa ritenuta congrua dal Servizio per la Consulenza tecnica e la Consistenza patrimoniale; tali interventi faranno carico al cap. 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678). Si potrà operare anche ricorrendo ad operazioni di permuta o di acquisizione di risorse mediante alienazione di immobili.

3.1.2.4. Provincia di Pordenone

1. Nel capoluogo si riscontrano molteplici inconvenienti dovuti all'utilizzazione di immobili non in proprietà, ovvero collocati in situazione di condominio. In relazione agli obiettivi evidenziati al punto 3.1.1 e per una migliore razionalizzazione della spesa, si ritiene necessario procedere all'acquisizione in proprietà di un immobile come previsto dalla legge regionale n. 1 di data 26 gennaio 2004, articolo7, comma 35 «Ai fini della razionalizzazione e del riordino degli uffici, anche a seguito della ristrutturazione dell'apparato amministrativo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare un progetto straordinario di riorganizzazione delle sedi istituzionali della Regione, nella logica della concentrazione ma mantenendo la presenza e l'attività amministrativa nelle diverse aree della regione, e con l'obiettivo di ottimizzare la funzionalità operativa e i costi di gestione, purché ciò non ingeneri maggiori costi diretti e indiretti nell'interesse dell'utenza. Per tale finalità è altresì prioritaria la individuazione e la realizzazione di una unica sede della Amministrazione regionale in Pordenone», per ospitare gli uffici regionali di Pordenone. L'immobile da destinare a tale scopo è stato individuato nell'edificio sito in via Oberdan, 18 di proprietà Banca Popolare Friuladria Centro Servizi, alla cui vendita è stata incaricata, in via esclusiva dalla proprietà, l'agenzia immobiliare «Savoia» di Pordenone. Il valore d'acquisto può essere stimato in circa euro 16.000.000,00, oltre all'I.V.A. La Direzione centrale del Patrimonio e dei Servizi generali è incaricata al perfezionamento del contratto di intermediazione, nonché all'acquisto dell'immobile, anche previa utilizzazione immediata di una parte dello stesso in regime di locazione, ovvero mediante stipula di un contratto preliminare all'acquisto definitivo, da effettuarsi nel 2005, dopo aver provveduto al completo adeguamento dello stabile alle esigenze dell'Amministrazione regionale. A tale ultimo scopo si può stimare un fabbisogno di circa euro 400.000,00 da imputare sul cap. 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678).

2. *Claut - Stazione forestale:* I lavori sono in fase di ultimazione.

3. *Aviano - Stazione forestale:* Acquistato il terreno con contratto di data 27 luglio 2001, si rende necessario il completamento degli atti progettuali per ottenere le necessarie autorizzazioni e successivamente sviluppare gli atti di gara. La spesa prevista, di euro 1.650.000, troverà copertura sul cap. 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678).

4. *Pinzano - Stazione forestale - Loc. Borgo Ampiano:* si rende necessaria la realizzazione, ad uso della Stazione forestale, di un ricovero per un nuovo automezzo antincendio. Alla relativa spesa di circa euro 85.000,00 si farà fronte con le risorse a disposizione sul cap. 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678).

3.1.2.5. Direttive Generali

1. Per la realizzazione di opere o lavori pubblici, ai sensi della legge regionale n. 14/2002, del suo Regolamento di attuazione (D.P.Reg. di data 5 giugno 2003 n. 0165/Pres.), nonché del Capitolato generale d'appalto

per i lavori pubblici (D.P.Reg. di data 5 giugno 2003 n. 0166/Pres.), la progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo nonché le altre attività tecniche ed amministrative connesse saranno svolte dal personale della Direzione centrale del Patrimonio e dei Servizi generali, ovvero attraverso mandato alla «Società Gestione Immobili S.p.A.». Solo qualora le soluzioni ora indicate non risultino percorribili si potrà provvedere attraverso incarichi esterni. Le spese per le opere e lavori sopra indicate dovranno riportare anche la previsione degli oneri relativi al fondo incentivante di cui all'articolo11 della legge regionale n. 14/2002.

2. Si deve dare sistematicità all'opera di adeguamento delle Sedi regionali alle specifiche norme di sicurezza sul lavoro, conformità degli impianti, abbattimento delle barriere architettoniche, con l'ottenimento della necessaria documentazione attestativa della regolarità delle opere e dell'utilizzo dell'edificio, mediante interventi che di volta in volta rendano i singoli immobili perfettamente conformi all'uso al quale sono destinati.

3. Si dovrà provvedere, eventualmente, anche mediante incarichi esterni, alla regolarizzazione delle posizioni catastali e tavolari degli immobili ristrutturati o eseguiti.

4. Si intende provvedere ad una integrata valutazione costi/benefici degli immobili destinati a parcheggio, proprietà od in uso, considerando anche possibili acquisti/cessioni, al fine di consentire un ottimale utilizzo delle risorse.

5. Anche per gli immobili destinati a magazzino e archivio si ritiene necessaria una verifica per realizzare un sistema integrato di utilizzo ad uso delle Sedi istituzionali. La prima fase si caratterizzerà in una ricognizione dello stato degli immobili, in relazione agli standard funzionali, ed al carico ed ottimizzazione nell'uso degli spazi. La seconda fase sarà costituita dallo smaltimento degli archivi e depositi non ritenuti più necessari, ovvero situati in ambienti destinabili ad uffici. Infine verrà proposto un sistema di «poli-magazzino/archivio» localizzati in Trieste, Udine, Gradisca e Cervignano che, per la loro posizione geografica ed in proporzione ai carichi stimati, si reputano in grado di coprire le esigenze dell'Amministrazione regionale.

3.2. Immobili per fini istituzionali in locazione o in uso gratuito

3.2.1. Obiettivi

1. L'obiettivo fondamentale è quello di pervenire gradualmente all'utilizzo di immobili in completa proprietà. Tale obiettivo va considerato anche alla luce delle prospettive connesse all'attuazione del progetto di cartolarizzazione che prevede la dismissione nel medio termine dell'immobile di via Giulia 75/1, quale operazione a suo tempo individuata per realizzare la copertura delle spese per la ristrutturazione degli immobili di piazza Unità d'Italia 1 e di via Carducci 6, nonché per l'acquisto di altri immobili necessari per l'attuazione del programma di concentrazione delle sedi in Trieste.

2. Nella stessa direzione si colloca l'iniziativa della realizzazione della sede unificata in Udine, in fase di avvio, nonché l'acquisizione di Sedi unificate a Pordenone e a Tolmezzo.

3. Al perseguimento di tale obiettivo si dovrà provvedere in primo luogo, attraverso un'attenta programmazione degli interventi di locazione, anche in fase di rinnovo di quelle in atto, in modo da consentire un razionale piano di dismissione delle stesse. Tale programmazione potrà interessare anche interventi di maggior concentrazione di personale negli uffici, pur nel rispetto dello standard di superficie per addetto. Va considerato, al riguardo, che la forte implementazione di personale intervenuta ha già reso necessaria la rivisitazione degli spazi a disposizione, inducendo a considerare nuove soluzioni nei capoluoghi di provincia con maggior densità.

4. Le restrizioni impartite dal rispetto del patto di stabilità non consentono, peraltro, l'attuazione di interventi tempestivi, per cui sarà ineluttabilmente necessario procedere ad una riconsiderazione della distribuzione del personale, al fine di fronteggiare quanto meno le esigenze immediate, anche sulla base di un'analisi volta a individuare un'equa ripartizione degli spazi.

5. In prospettiva a medio termine, con riferimento alla copertura finanziaria degli interventi di acquisto di nuove Sedi in proprietà, la legge regionale n. 1 di data 26 gennaio 2004 ha previsto l'istituzione del cap. 1299 (U.P.B. 4.1.560) di entrata al quale far affluire i proventi derivanti dalla dismissione di beni immobili al preciso scopo di finanziare l'acquisto di Sedi istituzionali.

3.2.2. Programmi

1. Nella situazione suesposta, le locazioni passive e gli altri utilizzi gratuiti in scadenza potranno essere

tutti rinnovati ed, altresì, potranno essere assunti altri beni in utilizzo gratuito; pertanto, la presente deliberazione costituisce atto autorizzativo alla stipula dei relativi contratti. Potrà farsi ricorso a nuove locazioni solamente se sostitutive di quelle in atto per assicurare maggiore funzionalità, ovvero quando queste risultino inderogabilmente necessarie e siano specificatamente autorizzate con deliberazione della Giunta regionale.

2. Va tenuto conto, al riguardo, delle difficoltà spesso incontrate negli immobili in locazione per l'adeguamento alle norme di sicurezza in capo al proprietario, con le conseguenti responsabilità per il datore di lavoro.

3. Nella complessiva logica suesposta e tenendo conto della necessità di considerare l'attuale momento caratterizzato dal rispetto del patto di stabilità è ritenuto importante (vedi D.G.R. n. 1659 di data 30 maggio 2003) perseguire l'obiettivo dell'acquisto di una nuova sede in Trieste per soddisfare le esigenze urgenti del nuovo Consiglio regionale. L'intervento prospettato riguarda l'edificio di piazza Oberdan, 5 (ex sede Telecom) situato in posizione strategica rispetto alla Sede del Consiglio regionale al civico 6 della stessa piazza e per il quale è già in essere un contratto di locazione che verrebbe a cessare.

4. La possibilità di acquisto di immobili, attraverso un periodo transitorio in locazione, sussiste anche nella città di Pordenone. Tale ipotesi, da perseguire nei confronti dell'immobile situato in via Oberdan, 18 che, per posizione, metratura e tipologia di utilizzo dei locali, soddisfa pienamente le esigenze dell'Amministrazione regionale in Pordenone.

5. La dotazione di idonei parcheggi per le sedi istituzionali costituisce un problema, sia per quanto riguarda il soddisfacimento dei fabbisogni istituzionali che dei dipendenti.
La dotazione dei posti macchina per le Sedi regionali nei capoluoghi è dislocata in maniera non omogenea, rendendo non corrispondenti necessità e disponibilità, con la conseguenza che, per le Sedi non servite in maniera idonea si deve ricorrere ad onerosi contratti locativi, mentre per le sedi sovra-servite si configurano distribuzioni non congrue in relazione alle esigenze del personale.
Quanto esposto, e considerati i notevoli costi per la Regione, fa ritenere opportuno ricorrere ad un nuovo metodo distributivo dei posti macchina riservando gli stessi a servizio d'Istituto, secondo criteri predefiniti e limitativi, e destinando i posti residui al personale dipendente, secondo i criteri già attualmente in vigore, di cui alla Circolare della Segreteria generale n. 11 di data 7 giugno 1999, a fronte del versamento di un canone ricognitorio.
Qualora dovessero risultare disponibili ulteriori posti auto non attribuiti, la Direzione centrale del Patrimonio e dei Servizi generali è autorizzata ad offrirli in locazione all'esterno a valore di mercato.

6. Per la gestione delle locazioni passive potrà procedersi mediante affidamento alla Società Gestione Immobili in esecuzione del mandato alla stessa conferito. Le spese relativa alle locazioni passive e alle spese condominiali faranno carico rispettivamente ai capitoli 1463 e 1462 (U.P.B. 52.3.270.1.670) e le ultime potranno essere gestite con accreditamenti al Funzionario delegato.

3.2.3. Direttive

1. Nella predisposizione dei rinnovi dei contratti in scadenza o di quelli di nuova assunzione dovranno essere seguiti i seguenti criteri:

- il canone contrattuale, proposto dalla proprietà, deve venir sottoposto al parere di congruità del competente Organo tecnico regionale;
- la durata del contratto di locazione viene stabilita, di norma, in sei anni con possibilità di rinnovo, mediante altro atto scritto, per un ulteriore identico periodo di tempo.

2. In tutti i casi di rinnovo di contratti in scadenza per un secondo sessennio, il canone contrattuale viene stabilito nella misura dell'ultimo canone di locazione corrisposto alla proprietà aggiornato ISTAT, senza la necessità di ricorrere al parere di congruità dell'Organo regionale competente.

3. il canone di locazione viene aggiornato annualmente, nella misura del 75% delle variazioni degli indici ISTAT intervenute nell'anno precedente.

4. riconsiderazione degli spazi necessari e rinnovo vanno effettuati secondo criteri di economicità ed eventuale revisione delle locazioni stesse, mantenendo quelle più economiche e dismettendo le altre.

3.3. Compendio monumentale di Villa Manin a Passariano

1. Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 534 di data 20 febbraio 2002, è stata redatta dagli Uffici di questa Direzione centrale la progettazione preliminare relativa ai lavori di straordinaria manutenzione dell'Esedra e della Torre di levante, per consentire l'utilizzo di questi spazi ad uso di pubblico spettacolo e di mostre espositive. Nei sondaggi preliminari alla progettazione, al pianterreno della Torre, sono stati portati alla luce importanti stucchi decorativi, che sono stati considerati meritevoli di restauro e di valorizzazione. Il progetto, previa autorizzazione da parte dell'Assessorato per le identità linguistiche e i migranti, all'istruzione, alla cultura, allo sport e alle politiche della pace e della solidarietà è stato trasmesso alla «Società Gestione immobili S.p.A.» perché rediga gli elaborati progettuali successivi necessari all'affidamento ed alla realizzazione delle opere. La spesa per i lavori è di circa euro 1.500.000 e sarà a carico dei capp. 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678) e 1331 (U.P.B. 9.4.9.2.278).

2. Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 534 di data 20 febbraio 2002, punto 10), è stata redatta dagli Uffici di questa direzione centrale la progettazione preliminare relativa ai lavori di straordinaria manutenzione della sala convegni posta nell'ala postica di levante. La progettazione, tra le altre finalità, mira a migliorare ed adeguare l'accessibilità dei locali ai portatori di handicap ed in particolare, vuole dotare la struttura di una tecnologia avanzata, rispettosa delle caratteristiche storiche ed architettoniche della Villa. Tra i lavori interessati dall'intervento si prevede il rifacimento della pavimentazione, dei rivestimenti, degli impianti. Il progetto, previa autorizzazione da parte dell'Assessorato per le identità linguistiche e i migranti, all'istruzione, alla cultura, allo sport e alle politiche della pace e della solidarietà è stato trasmesso alla «Società Gestione Immobili S.p.A.» perché rediga gli elaborati progettuali successivi necessari all'affidamento ed alla realizzazione delle opere. L'impegno di spesa previsto per i lavori è di circa euro 500.000 a carico del cap. 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678) e sarà assunto compatibilmente con le restrizioni derivanti dal rispetto del patto di stabilità.

3. Per il Parco monumentale di Villa Manin si può prevedere un intervento integrato che incida sul territorio nella sua totalità e completezza a seguito di studio ambientale ed architettonico dell'intera area.

4. In considerazione dell'avvio del corso di tecniche dell'incisione, di durata biennale, organizzato dall'Accademia di Belle Arti di Villa Manin, si è provveduto a redigere il progetto per i lavori di adeguamento dei locali situati nell'ala postica di ponente già assegnati in uso all'Accademia. La spesa complessiva, inferiore a euro 20.000, sarà a carico del cap. 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678). Si intende, inoltre, provvedere alla realizzazione delle opere di straordinaria manutenzione della Torre dell'ala postica per integrare i nuovi ambienti con quelli già utilizzati dall'Accademia. La spesa prevista si può quantificare preventivamente in euro 130.000 (I.V.A. esclusa) a carico del cap. 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678).

5. Per la realizzazione di un sistema integrato di laboratori presso il Centro di catalogazione e restauro dei beni culturali, si rende necessario provvedere all'adeguamento di alcuni locali già assegnati al Centro, secondo le indicazioni giuntali di cui alle deliberazioni n. 848 di data 22 marzo 2002 e n. 3142 di data 20 settembre 2002. Per la particolare destinazione d'uso dei locali è in corso, da parte degli uffici della Direzione, la redazione del progetto per ottenere le necessarie autorizzazioni a cui seguiranno l'affidamento e la realizzazione dei lavori. La spesa prevista si può quantificare preventivamente in euro 150.000 (I.V.A. esclusa) a carico del cap. 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678).

6. Al fine adeguare i locali al piano terra del Corpo gentilizio centrale alla normativa antincendio e di pubblico spettacolo vigente, si dovrà provvedere alla riprogettazione strutturale ed architettonica, delle attuali uscite di sicurezza, valutando anche la possibilità di eliminare le attuali scale metalliche poste sul retro. A tal fine viene richiesto un progetto definitivo con successivo iter autorizzativo da parte delle Autorità competenti. La spesa prevista si può quantificare preventivamente in euro 80.000 (I.V.A. esclusa) a carico del cap. 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678).

7. Per ottemperare alle disposizioni di cui al decreto legislativo 626/1994, si rende necessario ed indispensabile provvedere alla sostituzione dei controsoffitti degli uffici collocati nella Barchessa di levante al I e II piano. La spesa prevista si può quantificare preventivamente in euro 55.000 (I.V.A. esclusa) a carico del cap. 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678).

8. A seguito di quanto prescritto dalla Soprintendenza alle belle arti di Udine, gli uffici di questa Direzione hanno attivato tempestivamente l'iter tecnico amministrativo per il restauro ed il consolidamento delle statue e della balaustra fronte Corpo gentilizio centrale. Per l'esecuzione dei lavori si è in attesa delle autorizzazioni necessarie e nel frattempo le statue vanno rimosse a cura del Centro di Catalogazione e Restauro.

9. Al fine di completare la rete impiantistica (idro-termo-sanitaria, elettrica, fonia/dati, ecc) dei singoli fabbricati e dell'intero compendio sarà necessario prevedere degli interventi di adeguamento e sviluppo delle reti esistenti. Sarà necessario predisporre i necessari atti progettuali che, previo accordo sulle modalità e sui tempi di attuazione con l'Azienda speciale Villa Manin, individueranno le somme da prevedere a carico del cap. 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678) e che saranno assunto compatibilmente con le restrizioni derivanti dal rispetto del patto di stabilità.

10. Tutti gli interventi fin qui previsti e rientranti nei limiti di legge per l'esecuzione in economia mediante fondi accreditati al funzionario delegato, nonché tutti gli altri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria le cui necessità attuative verranno a configurare carattere di imprescindibilità ed urgenza durante l'anno, saranno finanziati con i fondi accreditati al Funzionario delegato (articoli 3 e 4 della legge regionale 57/1971), a valere sui capitoli di spesa corrispondenti e qualora ciò risulti compatibile con le restrizioni derivanti dal rispetto del patto di stabilità.

11. Per l'assistenza tecnica alle manifestazioni culturali e di promozione economica che hanno luogo nel compendio, nonché per la gestione dei servizi di custodia, di vigilanza e di pulizia l'Amministrazione è autorizzata a supportare l'attività della nuova costituita (ex legge regionale 32/2002) Azienda speciale Villa Manin fino alla consegna dell'immobile alla gestione della medesima.

3.4. Interventi a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico

Il Collegio ha proposto l'attuazione di un programma di interventi di manutenzione straordinaria volto a realizzare una migliore funzionalità delle strutture ricettive e di servizio. Tale programma si compendia nelle seguenti opere:

1) Palazzine Bouganville: rifacimento della pavimentazione ed impermeabilizzazione del lastricato solare sopra il seminterrato; sostituzione e/o riparazione di tutti i serramenti esterni inclusi gli oscuri;
2) Ples: sostituzione dei serramenti esterni, oscuri inclusi, dei locali al piano terra;
3) Foresteria: sistemazione delle finestre esterne nella ferramenta di sostegno e manovra; modifica del sistema di riscaldamento da aria calda a radiatori e ventilconvettori;
4) Palazzina uffici: intubamento della griglia dei pluviali di facciata attualmente versanti a pelo libero sul marciapiede con pericolo di formazione ghiaccio; impianto di raffrescamento della biblioteca nel sottotetto.
5) È stato dato l'incarico alla «Società Gestione Immobili S.p.A.» di affidare ed eseguire le opere di cui sopra, in esecuzione al mandato alla stessa conferito e come già specificato con la delibera di programma stralcio n. 517 di data 27 febbraio 2003, per un importo complessivo previsto di euro 310.000 che troveranno copertura sul cap. 1321 (U.P.B. 9.3.270.2.275).
6) Nel corso dell'anno potranno essere eseguiti, sugli immobili già assegnati al Collegio, ulteriori lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (e di adeguamento) anche con i fondi messi a disposizione del funzionario delegato del Servizio gestione immobili sul cap. 1321 (U.P.B. 9.3.270.2.275), conformemente alla disponibilità risultante dalle restrizioni derivanti dal rispetto del patto di stabilità.
7) Residenza Sholz: sono in fase di esecuzione e completamento i relativi lavori.

4. Manutenzioni

4.1. Obiettivi

1. Il patrimonio immobiliare abbisogna di continue manutenzioni sia ordinarie che straordinarie. Anche gli impianti tecnologici (ascensori, impianti di condizionamento, gruppi elettrogeni, gruppi di continuità, ecc.) posti negli stabili regionali o in quelli in uso dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza.

2. Per raggiungere gli obiettivi richiamati si potrà provvedere anche attraverso la Società «Gestione Immobili S.p.A.».

4.2. Priorità

1. Nell'eseguire i lavori si provvederà all'adeguamento degli impianti nonché alle norme di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche.

2. I lavori saranno anche eseguiti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 57/1971 così come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 75/1980 mediante fondi accreditati al funzionario delegato nell'importo di euro 450.000, cap. 1457 (U.P.B. 52.3.270.1.670), di euro 250.000 sul cap. 1462 (U.P.B. 52.3.270.1.670) per la manutenzione ordinaria e euro 1.700.000 sul 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678) per la manutenzione straordinaria.

3. Inoltre ci si avvarrà dei funzionari delegati periferici per un importo complessivo di euro 225.682 (cap. 1457 - U.P.B. 52.3.270.1.670) e di euro 400.000 (cap. 1497 – U.P.B. 52.3.270.2.678).

4. Per le spese condominiali degli stabili in comproprietà o in locazione e per il pagamento delle imposte, sovrimposte e tasse relative ai beni patrimoniali si utilizzeranno i fondi accreditati al funzionario delegato a valere sui capitoli 1462 (U.P.B. 52.3.270.1.670) e 1452 (U.P.B. 52.3.270.1.671).

5. Ove se ne presenti la necessità il Direttore centrale del patrimonio e dei servizi generali è altresì autorizzato a disporre maggiori anticipazioni rispetto ai limiti sopra indicati al funzionario delegato o a ridurre le anticipazioni già concesse, compatibilmente con le restrizioni connesse al rispetto del patto di stabilità.

4.3. Direttive

1. I lavori saranno eseguiti con personale assegnato, o mediante ricorso a ditte esterne nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 494/1996 e decreto legislativo 626/1994.

2. I contratti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli stabili, sia in proprietà che in uso all'Amministrazione, saranno stipulati secondo le norme vigenti con ditte altamente specializzate nel settore manutentivo.

3. I relativi contratti, al fine di assicurare un adeguato e razionale intervento ed in prospettiva di esternalizzazione dei servizi, attualmente in fase di studio, saranno di durata annuale, prorogabile di un anno, e troveranno copertura sul cap. 1457 (U.P.B. 52.3.270.1.670).

5. Assicurazione patrimonio immobiliare

1. Nel corso dell'anno 2004 non sarà bandita alcuna gara per l'affidamento del servizio assicurativo degli immobili di proprietà regionali, infatti vige il rapporto contrattuale stipulato nel 2002 con UNIPOL S.p.A. In seguito all'avvio dell'operazione di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei beni immobili del patrimonio regionale disponibili e ad altre vendite di immobili, nonché a nuove acquisizioni è stato rivisto l'elenco dei beni del pacchetto assicurativo. È stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, data della scadenza del rapporto assicurativo, anche il contratto di brokeraggio con la MARSH S.p.A.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60 della legge regionale 1/1998 l'Amministrazione è subentrata nel rapporto obbligatorio derivante dalle polizza assicurative stipulate a suo tempo dall'I.R.Fo.P. Le polizze assicurative portano una scadenza diversificata rispetto alla polizza dell'Amministrazione per cui si dovrà provvedere separatamente alla regolazione dei premi annuali. La spesa troverà imputazione al cap. 1457 (U.P.B. 52.3.270.1.670).

3. Anche nei confronti dell'E.S.A., soppresso ai sensi dell'articolo 6, comma 63 della legge regionale 2/2000, si è reso necessario subentrare nei rapporti giuridici stipulati nel campo assicurativo nei casi in cui non è stato possibile disdire i contratti in essere. Anche in queste circostanze è necessario provvedere separatamente alla regolazione dei premi. La spesa troverà sempre imputazione al cap. 1457 (U.P.B. 52.3.270.1.670).

6. Vigilanza sedi

6.1. Obiettivi

1. Presso le Sedi regionali dei capoluoghi provinciali viene svolto il servizio di vigilanza con guardia armata, sia per garantire le particolari attività di istituto, sia per oggettive ragioni di sicurezza. Il servizio è svolto da istituti di vigilanza privata, autorizzati ad operare nell'ambito di ciascuna provincia dalla Prefettura territorialmente competente, al cui affidamento si è provveduto nell'esercizio 2002.

6.2. Priorità

1. In attesa che venga definita la riorganizzazione delle Sedi permane la necessità di garantire la presenza del servizio di vigilanza alle medesime, compresi eventuali servizi di portierato e sorveglianza.

2. Nel corso dell'esercizio vengono a scadere i contratti stipulati per tutte le Sedi.

3. Si dovrà quindi provvedere alle relative gare d'appalto del servizio in argomento. La spesa che verrà posta a carico del capitoli 1457 (U.P.B. 52.3.270.1.670) ammonta a euro 3.198.000,00.

6.3. Direttive

1. Si ritiene opportuno provvedere all'espletamento della gara per il servizio in argomento mediante licitazione privata ed alla stipulazione del contratto, al fine di assicurare la continuità del servizio ed in una prospettiva di esternalizzazione dei servizi, attualmente in fase di studio, per una durata annuale prorogabile di un ulteriore anno.

7. Vendite, permute, cessioni di diritti reali

7.1. Direttive generali

1. L'attività di vendita di beni immobili, dopo l'avvio dell'intervento di cartolarizzazione, proseguirà con l'individuazione di nuovi beni da dismettere in quanto non più utilizzabili per finalità istituzionali.

2. Allo scopo si procederà sulla base di programmi di vendita da definire, in funzione delle caratteristiche e della destinazione dei beni, anche mediante accorpamento in lotti ovvero mediante la possibilità di un nuovo portafoglio immobiliare sul quale costruire un'altra operazione di cartolarizzazione nel prossimo biennio 2005-2006.

3. Alle vendite relative potrà provvedersi direttamente, ovvero mediante affidamento alla Società «Gestione Immobili FVG S.p.A.» nell'ambito del mandato conferito, sulla base di specifiche deliberazioni autorizzative della Giunta regionale.

4. Come previsto dalla legge regionale n. 1 di data 26 gennaio 2004 e successive modifiche i proventi delle vendite di immobili regionali devono venire introitati sul cap. 1299 (U.P.B. 4.1.560) delle entrate per l'esercizio 2004 al fine di destinare le risorse all'acquisto di nuovi immobili per finalità istituzionali a valere sui capitoli 1494 (U.P.B. 52.3.270.2.678) e 1497 (U.P.B. 52.3.270.2.678) per l'esercizio 2004.

7.2. Intervento di cartolarizzazione

1. L'intervento di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla alienazione del patrimonio regionale disponibile, previsto dall'articolo 1, comma 13 e seguenti, della legge regionale 3/2002 è stato completato. Nel mese di aprile 2004, infatti, si è provveduto a trasferire in proprietà alla Società veicolo (P.R.IM.A. Friuli-Venezia Giulia) i beni individuati.

2. In attesa della completa dismissione dei beni da parte della P.R.IM.A. Friuli-Venezia Giulia, la gestione degli stessi è stata assunta dalla Società «Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.A.».

3. A carico della gestione sono state trasferite le spese relative all'assicurazione dei beni immobili trasferiti ed all'I.C.I., nonché le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria con riduzione degli oneri per l'amministrazione regionale.

4. Alla copertura di tali spese e ad eventuali altre necessarie per la gestione provvederà direttamente la «Società Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.A.» con le entrate derivanti dalla gestione medesima.

5. Le ulteriori, eventuali, spese di completamento dell'operazione poste a carico dell'Amministrazione regionale faranno carico ai capitoli 1447 (U.P.B. 52.3.270.1.670) e 1518 (U.P.B. 53.1.270.1.1518) per l'esercizio finanziario 2004.

7.3. Vendita di alloggi di cui all'articolo 65 della legge regionale 9/1999

1. L'articolo 65 della legge regionale 9/99 ha autorizzato, con particolari agevolazioni, la vendita degli alloggi assegnati ai dipendenti regionali, nonché di quelli ricompresi negli immobili siti in via Umago, via Gradisca e via Soncini in Trieste, già in gestione dell'Ente Rinascita Istriana.

2. Per entrambi, l'operazione di vendita già in fase di avanzata attuazione, dovrà essere completata nell'anno 2004.

3. Gli alloggi rimasti invenduti saranno posti in vendita al prezzo base determinato dal Servizio per la consulenza tecnica e la consistenza patrimoniale conformemente alle vigenti normative.

4. La presente deliberazione costituisce provvedimento autorizzativo alle procedure di vendita.

7.4. Altre operazioni di vendita, permuta, costituzione di diritti reali

1. Con singole deliberazioni la Giunta regionale potrà, nel corso dell'anno cui la presente deliberazione di indirizzo politico-programmatico si riferisce, autorizzare la vendita, la permuta e/o la costituzione dei diritti reali relativamente a beni immobili non più utilizzabili per finalità istituzionali nei i limiti di cui all'articolo 6 della legge regionale 57/1971, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 11/1999.

8. Cessioni gratuite, concessioni, comodati e servitù

8.1. Cessioni gratuite

1. La modifica alla legge regionale 57/1971, avvenuta con legge regionale 10/1997, che prevede il trasferimento in proprietà a titolo gratuito a Comuni, Province, Università e ATER, con decreto del Direttore centrale del Patrimonio e dei Servizi generali, ha consentito di trasferire per finalità di pubblico interesse numerosi immobili del patrimonio disponibile regionale.

2. Qualora se ne presenti l'opportunità, con singole deliberazioni della Giunta regionale, potranno nel corso dell'anno cui la presente deliberazione di indirizzo politico-programmatico si riferisce, essere autorizzati, oltre che la cessione gratuita, anche la concessione e/o l'utilizzo di beni immobili regionali non utilizzabili per finalità istituzionali e non rivestenti particolare interesse dal punto di vista immobiliare, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 57/1971, come modificata dall'articolo 2, comma 7 della legge regionale 13/2002.

9. Locazioni attive

Il perseguimento dell'obiettivo di realizzare nuovi programmi di vendita del patrimonio immobiliare disponibile riduce le potenzialità per l'attuazione di interventi di locazione; tale attività rimane comunque necessaria per garantire, nel periodo antecedente alla vendita, la capacità reddituale dei beni, ovvero per far fronte a specifiche esigenze.

9.1. Alloggi per il personale dipendente

1. Gli alloggi suddetti, hanno formato oggetto del piano di dismissione previsto dall'articolo 65 della legge regionale 9/1999. Nei confronti degli occupanti che non hanno inteso procedere all'acquisto, in base a dette norme, si provvederà, alla scadenza, ai rinnovi delle relative concessioni secondo le vigenti disposizioni.

2. In particolare si procederà alla stipulazione delle nuove concessioni al canone che verrà determinato dal competente organo tecnico regionale, in applicazione della legge regionale 3/1998.

3. La presente deliberazione costituisce provvedimento autorizzativo alla adozione di detti atti concessori nel rispetto della normativa vigente.

9.2. Immobili già in gestione dell'Ente Rinascita Istriana

1. Anche gli alloggi compresi in questi immobili, situati in Trieste, via Umago, via Gradisca e via Soncini, hanno formato oggetto del citato piano di dismissione di cui all'articolo 65 della legge regionale 9/1999.

2. Analogamente a quanto sopra, nei confronti degli occupanti di detti alloggi che non hanno inteso procedere all'acquisto, si provvederà, alla scadenza, al rinnovo dei relativi atti al canone che verrà determinato dal competente organo tecnico regionale, con applicazione della legge regionale 3/1998.

3. La presente deliberazione costituisce provvedimento autorizzativo alla adozione dei sopracitati provvedimenti nel rispetto della normativa vigente.

9.3. Alloggi per il corpo forestale

1. L'assegnazione in concessione di alloggi per le esigenze del corpo forestale è attuata sulla base di graduatorie di assegnazione redatte dalla Direzione regionale delle foreste in attuazione base del regolamento di cui all'articolo 5, commi 147 e 148 della legge regionale 4/2001.

2. La presente deliberazione costituisce provvedimento autorizzativo all'assegnazione di detti alloggi sulla base delle graduatorie come sopra formate.

9.4. Altre locazioni o concessioni

Nel corso dell'anno, a fronte di nuove esigenze si provvederà a locare o ad assegnare in concessione beni immobili di proprietà della Regione sulla base di specifiche delibere adottate dalla Giunta regionale, ed in particolare dovrà procedersi alla definizione del regime di occupazione degli alloggi di servizio dei beni di nuova acquisizione a seguito del trasferimento di competenze dallo Stato alla regione.

9.5. Gestione delle locazioni attive

Per la gestione delle locazioni attive potrà procedersi anche mediante affidamento alla Società «Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.A.» in esecuzione al mandato alla stessa conferito.

10. Compendio Cave del Predil

10.1. Miniera di Raibl

1. Con decreto n. 0459/Pres. di data 23 dicembre 2003 è stato rinnovato l'incarico al Commissario straordinario per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil fino al 31 dicembre 2005. Con decreto 250 di data 5 agosto 1999 è stato approvato il regolamento del «Fondo per il recupero del comprensorio» al quale affluiscono i conferimenti della Regione, i finanziamenti statali e comunitari relativi. Pertanto si provvederà a trasferire le somme già stanziate nei passati esercizi sui capitoli 1503 (U.P.B.52.3.9.2.681) e capitoli 1511 (U.P.B. 52.3.9.2.681).

2. Il Servizio per la gestione del patrimonio immobiliare provvederà inoltre alla liquidazione dell'indennità e spese dovute al Commissario (cap. 1482 - U.P.B. 52.3.270.1.677) nonché al rimborso agli enti di provenienza delle spese per eventuale personale distaccato e messo a disposizione del Commissario stesso (cap. 1483 - U.P.B. 52.3.270.1.677) compatibilmente con le restrizioni derivante dal rispetto del patto di stabilità.

3. La liquidazione delle indennità e spese sopra descritte saranno corrisposte per il periodo di incarico.

10.2. Patrimonio abitativo

Con il trasferimento all'A.T.E.R. dell'Alto Friuli del patrimonio abitativo, l'Azienda si è assunta maggiori oneri per la gestione patrimoniale, oneri che il legislatore ha ritenuto doveroso riconoscere (articolo 13 della legge regionale 38/1996). Nel corrente esercizio è stato quantificato un finanziamento di euro 250.000 (cap. 1241 - U.P.B. 5.1.270.2.155) che verrà, previa dimostrazione, liquidato all'Istituto stesso.

11. Delega al Direttore di servizio

1. Le gare d'appalto autorizzate con prenotazione di spesa e successivamente approvate dal Direttore degli affari finanziari e del patrimonio con impegno di spesa a carico del bilancio regionale nonché le aste pubbliche per la vendita del patrimonio immobiliare sono presiedute dal Direttore del Servizio per la gestione del patrimonio immobiliare, che viene autorizzato in via permanente a sottoscrivere i relativi contratti.

2. Lo stesso Direttore è autorizzato permanentemente a sottoscrivere i contratti di locazione sia attivi che passivi, gli atti di acquisto e vendita del patrimonio immobiliare, nonché quelli di costituzione di diritti reali, i contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria e di amministrazione privata di immobili.

Abilitazione dei capitoli di spesa alle
modalità di gestione definite ex articolo 8,
commi 91 e 92 della legge regionale n. 2/2000

Capitoli riservati alla Giunta regionale

Cap. 1250
Cap. 1521

Capitoli delegati al Servizio della gestione degli immobili

Cap. 857
Cap. 859
Cap. 1241
Cap. 1321
Cap. 1331
Cap. 1447
Cap. 1452
Cap. 1457
Cap. 1461
Cap. 1462
Cap. 1463
Cap. 1475
Cap. 1482
Cap. 1483
Cap. 1494
Cap. 1496
Cap. 1497
Cap. 1499
Cap. 1500
Cap. 1502
Cap. 1503
Cap. 1510
Cap. 1511
Cap. 1512
Cap. 1518

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENENZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE

- Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 — TREBASELEGHE (PD)
- LIBRERIA ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni — TRIESTE
- LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l.
  Via SS. Martiri, 18 — TRIESTE
- CARTOLIBRERIA ANTONINI
  Via Mazzini, 16 — GORIZIA
- LIBRERIA AL SEGNO
  Vicolo del Forno, 12 — PORDENONE
- MARIMAR S.r.l.
  CARTOLERIA A. BENEDETTI
  Vicolo Gorgo, 8 — UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
  SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO
  Corso Cavour, 1 - TRIESTE
  Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
  Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1° febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	**12 mesi**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	**Euro 75,00**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	**PREZZO RADDOPPIATO**
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	**30%**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383.
- Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso).
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO.

FASCICOLI

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA

– Fino a 200 pagine	**Euro 2,50**	– Da 601 pagine a 800 pagine	**Euro 10,00**
– Da 201 pagine a 400 pagine	**Euro 3,50**	– Superiore a 800 pagine	**Euro 15,00**
– Da 401 pagine a 600 pagine	**Euro 5,00**		

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.) **Euro 6,00**
- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO **PREZZO RADDOPPIATO**
- I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.

AVVISI ED INSERZIONI

- I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, **possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.**

COSTI DI PUBBLICAZIONE

- Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.
- Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):

Euro 6,00	I.V.A. inclusa	**pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.**
Euro 3,00	I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione **superiore** ai 5.000 abitanti.
Euro 1,50	I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte dei Comuni con una densità di popolazione **inferiore** ai 5.000 abitanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
GRAFICA VENETA S.p.A. - Trebaseleghe (PD)